



BREVE PRESTITO  
1 SETTIMANA

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
CAS MEZ
XI-1/2
42078
BIBLIOTECA

I lavori preparatori  
della legge 10 agosto 1950 --- n. 646

Istituzione della Cassa per opere stra-  
ordinarie di pubblico interesse nel-  
l'Italia Meridionale - (Cassa per il  
Mezzogiorno)

- II -

a cura di Enrico Zampotti

Volume II

II - L'ELABORAZIONE DEGLI ARTICOLI

## INDICE del II VOLUME

II

## L'ELABORAZIONE degli ARTICOLI

<b>Avvertenza</b>	.....	<b>pag.</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>Costituzione, programmi e norme di esecuzione delle opere</b>		
Art. 1	-	"	4
Art. 2	-	"	38
Art. 3	-	"	52
Art. 4	-	"	57
Art. 5	-	"	70
Art. 6	-	"	83
Art. 7	-	"	84
Art. 8	-	"	90
Art. 9	-	"	102
<b>TITOLO II</b>	<b>Disponibilità finanziarie della Cnsa</b>		
Osservazioni generali	-	"	104
Art.10	-	"	107
Art.11	-	"	108
Art.12	-	"	122
Art.13	-	"	123
Art.14	-	"	125
Art.15	-	"	127
Art.16	-	"	128
Art.17	-	"	132
Art.18	-	"	135
Art.19	-	"	137
<b>TITOLO III</b>	<b>Disponibilità finanziarie della Cassa</b>		
Art.20	-	"	141
Art.21	-	"	173
Art.22	-	"	185
Art.23	-	"	195
Art.24	-	"	199

TITOLO IV Disposizioni generali e finali		
Art.25	-	pag. 201
Art.26	-	" 217
Art.27	-	" 226
Art.28	-	" 230
Art.29	-	" 232
Art.30	-	" 233

Parte II

L'ELABORAZIONE DEGLI ARTICOLI

## A v v e r t e n z a

Nella presente Parte II è riportato l'iter di ogni singolo articolo della legge, a partire dal progetto governativo attraverso la elaborazione della Commissione Speciale e dell'Assemblea della Camera e la discussione del Senato.

Per ciascun articolo sono riportate in forma discorsiva e secondo l'ordine cronologico tutte le questioni sollevate in Parlamento intorno alla formulazione e alla interpretazione del testo.

Per le questioni di carattere generale riguardanti l'impostazione della legge è fatto richiamo alla esposizione della discussione generale contenuta nella Parte II ai Cap. III, IV e V.

## TITOLO I

### COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE (1)

(1) Nel progetto governativo il titolo aveva la seguente formulazione "Costituzione, programmi e finanziamenti" che la Commissione della Camera modificò nella presente considerando che "a rigore le fonti finanziarie sono indicate nel Titolo II (Doc.Camera 1170-A pag.4 relaz. maggioranza, Vedi Appendice II).

Art. 1

I Ministri per l'Agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'epoca designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri sudetti.

Ciò art. 1 del progetto GOVERNATIVO sostanzialmente rielaborato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea della Camera che ne fece due separati articoli gli attuali primo e secondo.

Infatti l'articolo 1 del progetto governativo era così formulato:

"E' costituito in Roma un Ente di diritto pubblico denominato "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno).

La Cassa prepara, coordina e finanzia programmi di carattere straordinario per l'Italia meridionale, comprendenti opere per la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, la sistemazione dei bacini montani, la viabilità minore, i grandi acquedotti con le relative fognature, il tutto anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, nonché impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e opere di interesse turistico" - (1).

(1) Doc. Camera 1170 - Vedi Appendice II

La COMMISSIONE della CAMERA, lasciandone inalterata la struttura introdusse un secondo comma inteso a stabilire che le "direttive" e il "piano generale" del programma di investimenti venissero fissati da un apposito Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri (1) e un quarto comma che valeva a "ribadire la natura eccezionale di queste provvidenze, che si aggiungevano e non sostituivano a quelle normali" (2).

La CAMERA, invece, nella seduta del 4 luglio, approvando un emendamento dei deputati Sullo e Fanfani (d.c.) - che dava diversa struttura, con qualche modifica (3) al testo elaborato dalla Commissione - intese obbedire a una "esigenza di tecnica legislativa" (Sullo A.C. 20373), sdoppiando in due l'articolo allo scopo di "distinguere da un lato, le caratteristiche e le funzioni del comitato di ministri, e dall'altro lato, le caratteristiche e le funzioni della Cassa per il Mezzo giorno", che la Commissione aveva lasciato unite.

Illustrando le ragioni di questo emendamento il deputato Sullo sottolineò che "scopo primo dell'emendamento, è una specie di coordinamento legislativo. Risponde ad una esigenza logica, che prima in un articolo si stabilisca il cervello, e il motore, di questa nuova organizzazione che andiamo a creare, e, in un altro diverso articolo, si stabiliscano invece caratteristiche e funzioni

(1) Comitato dei Ministri che nel progetto governativo compariva per la prima volta all'art.3 (attuale articolo 4)

(2) Doc.Camere 1170-A pag.5 relaz.magg. vedi Appendice II.

(3) relative alla "qualificazione" del Comitato dei Ministri e alla formulazione di un piano generale per il decennio.

dell'arto di cui il cervello si serve, degli organi di trasmissione che sono necessari al motore per utilizzare la energia prodotta".

A questa nuova impostazione dell'articolo si oppose il deputato Corbino (lib.) il quale invece dichiarò che avrebbe votato a favore del testo della Commissione "tanto più se questa, per dare maggiore solennità alla nascita della Cassa, vorrà staccare il primo capoverso e farne un articolo a sè" (A.C. 20379).

Il relatore di maggioranza Jervolino pur rilevando che l'emendamento riproduceva in sostanza l'articolo formulato dalla Commissione, manifestò tuttavia le "graviper plessità" della Commissione riguardo alle due nuove proposte (1) (A.C. 20376), mentre il Ministro Campilli, per il Governo, dichiarava di rimettersi alla Camera.

(1) vedi nota (3) alla pagina precedente

1º comma

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

è dovuto alla nuova formulazione data al testo della COMMISSIONE DELLA CAMERA dall'emendamento

Sullo-Fanfani (d.c.) approvato dalla CAMERA.

Come abbiamo accennato, la COMMISSIONE della CAMERA aveva introdotto al 1º comma dell'articolo 1 del progetto GOVERNATIVO (1) la norma che la preparazione, il coordinamento ecc. dei programmi di opere dovesse essere fatta dalla Cassa "secondo le direttive e in base a un piano generale fissato da un apposito Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri", Comitato che, nel progetto GOVERNATIVO, appariva soltanto all'art. 3 con la funzione di "approvare" i programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario, ad esso "sottoposti" dalla Cassa.

Lo spirito dell'emendamento Sullo-Fanfani (2), approvato dalla Camera fu quello di "far apparire dipinti la necessità di una integrazione, di un coordinamento continuo, tra la azione normale di Governo e questa azione

(1) Seduta del 14 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) Espressione del pensiero del Gruppo democristiano se risulta dalla dichiarazione di voto del Presidente del Gruppo d.c. On. Cappi "Il Gruppo democristiano ha esaminato con molta attenzione, in molte sedute il disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. Il gruppo voterà a favore dell'emendamento Fanfani-Sullo" (A.C. 20383).

straordinaria" (Fanfani, A.C. 20381) e a tale scopo pre mise "alla norma che parla dell'ente che eseguisce - la Cassa - la norma che tratta dell'organo di governo, che preordina la integrazione dell'attività normale con quel la eccezionale" (ivi) ponendo così "in luce nuova gli importanti compiti del nostro comitato dei ministri che non deve rappresentare un elemento di secondo piano, ma di primo, di primissimo piano" (Sullo, A.C. 20374). Per attuare questo scopo era necessario non solo far risaltare a sè nel primo comma del primo articolo, la fun zione del Comitato dei Ministri ma anche dargli il ca rattere di "un Comitato permanente per il sud, un Comitato interministeriale per l'Italia meridionale, un nuo vo C.I.R. del sud che darà la sicurezza di regolarità di marcia, di indirizzo unitario di azione" (Sullo, A. D. 20373): ciò che venne appunto fatto qualificandone la composizione, dal momento che il Comitato dei Ministri, come veniva proposto sia dal disegno di legge ministe riale, sia dal disegno di legge della Commissione "è un comitato generico, non qualificato di ministri: non è precisato da quanti ministri deve essere composto, quali sono i ministri che ne fanno parte. Si dice soltan to, in entrambi i testi del Governo e della Commissione, che esso deve essere espressione del Consiglio dei Ministri, che anzi è designato dal Consiglio dei mini stri stessi" (ivi) e determinando che il "piano genera le" fosse predisposto per l'intero decennio.

. La qualificazione del Comitato dei Ministri fu evinta dallo oggetto della legge che "è circoscrit-

to, salvo l'accenno al turismo (1) all'ambito di azione di questi soli ministri" (Fanfani, A.C. 20381), e fu così illustrata dal deputato Sullo:

"Non solo un ministro come quello dell'agricoltura (così importante per la Cassa) deve far parte del comitato, ma tutti i ministri responsabili dei dicasteri che in una forma o in un'altra, siano interessati alla Cassa per il Mezzogiorno, anche se in misura diversa. L'onorevole Campilli ha parlato di fase di preindustrializzazione che deve essere compiuta tanto nell'agricoltura quanto con i lavori pubblici. Salta in primo piano quindi la necessità della presenza del ministro dei lavori pubblici e del ministro dell'agricoltura. Anche il ministro dell'industria però deve intervenire dal momento che si è riconosciuto che, sia in maniera diretta che in diretta, l'industria nella Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe essere personaggio non trascurabile. Oltre a questi tre ministri, vi è il ministro del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori e delle esigenze del loro complesso mondo, e il ministro del tesoro, che ha l'importanza che tutti conosciamo" (2) (A.C. 20373-74).

Contro questa specificazione dei Ministri che avrebbero dovuto far parte del Comitato, si dichiarò il deputato Corbino il quale prendendo lo spunto dalla difficoltà da veniva a crearsi per l'omissione del rappresentante del Ministero che si occupa del turismo (3) rilevò che "oggi il turismo dipende dalla Presidenza del Consiglio, do-

(1) Vedi in proposito, alla seguente nota (3), l'obiezione del deputato Corbino.

(2) anzi, il deputato Fanfani, nell'illustrare l'emendamento espresse il dubbio che il Ministro del Tesoro, ai fini della predisposizione del programma previsto, potesse "essere di troppo" nel Comitato.

(3) e sottolineò al riguardo che quello del Turismo "è proprio il solo campo nel quale la Cassa sarà autorizzata ad agire anche in appoggio e in concomitanza dell'iniziativa privata".

mani potrebbe dipendere da un altro ministero. Non credo quindi che sia conveniente, in una sistemazione di questo genere, indicare quali dovranno essere i ministri che dovranno far parte del comitato incaricato dalla formazione del piano decennale (A.C. 20380).

Il relatore di maggioranza Jervolino dopo aver ricordato che la Commissione aveva lasciato al riguardo piena libertà di scelta al Governo dichiarò che se il Governo era d'accordo non avrebbe avuto nulla da eccepire (A.C. 20376). Il Ministro Campilli, sottolineò che avrebbe preferito una maggiore elasticità e non una precisazione in che se la Camera avesse deciso per l'emendamento, nulla in contrario vi sarebbe stato da parte del Governo" (A.C. 20377).

Quanto al piano generale, il deputato Sullo illustrando la dizione proposta sottolineò che essa (nonostante che, come vedremo subito, apparisse rigida a giudizio della Commissione) era piuttosto elastica: è naturale che venga preparato per tutto il decennio: però esplicitamente non è detto "piano decennale" perchè potrebbe darsi che il comitato dei ministri abbia esigenze di modifiche, di integrazioni o anche di provvisorie limitazioni a periodi più brevi dello stesso decennio. E' certo però che il piano deve con simile elasticità valere nel corso dell'intero decennio 1950-1960" (A.C. 20374).

Su questo punto si inserì un emendamento dell'opposizione presentato dal relatore di minoranza Alicata inteso a sottoporre alla preventiva approvazione del Parlamen-

to il piano stesso:

"Noi siamo d'accordo che è augurabile (fatte tutte le nostre riserve sul disegno di legge) che il piano di intervento avvenga nel modo più organico, ed è proprio perché pensiamo questo che riteniamo che il piano generale, le direttive generali alle quali si appella il vecchio testo della Commissione, debbano diventare le più concrete possibili, e cioè sarebbe desiderabile che questo investimento di mille miliardi avvenisse in base a un piano preciso, concreto, organico, tale dunque che per la sua importanza dovrebbe essere sottoposto all'approvazione preventiva del Parlamento" (A.C.20382).

La proposta si ricollegava a quanto già sostenuto dalla minoranza della COMMISSIONE che nella sua relazione estesa dallo stesso deputato Alicata così concludeva:

"Non sappiamo, se non in modo generico, quali siano le direttive e quale il piano generale, secondo cui l'intervento straordinario si verificherà". "Maggiori lumi (sulla elencazione di opere prevista dal 2° comma dell'articolo), nonostante le ripetute sollecitazioni, non ci sono venuti nel corso dei lavori della Commissione speciale, dai rappresentanti del Governo che ad essi hanno partecipato con continuità: i quali, o ci hanno assicurato che i Ministeri della agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, in collaborazione con i consorzi di bonifica e con alcuni enti locali, stanno preparando una "scelta" dei progetti di opere già esistenti, o, più spesso, hanno fatto riferimento alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio del 31 gennaio 1950, dove egli delineava la seguente destinazione della spesa "fondandosi su dati e progetti esistenti": trasformazioni agrarie dipendenti dalla riforma, 300 miliardi; irrigazioni e bonifiche, 450 miliardi; sistemazione bacini montani, 50 miliardi; viabilità, 50 miliardi; acquedotti e fogne, 100 miliardi; sviluppo alberghiero, 40 miliardi(1).

(1) Questa tesi fu ampiamente svolta nel corso della discussione generale, alla quale rimandiamo (v. Parte I.) in particolare per gli interventi dei deputati dell'opposizione G. Amendola e E. De Martino ai quali si associarono, per la parte relativa alla preventi-

Tutto ciò rende dunque lecito affermare che non ci troviamo (salvo per quanto riguarda le opere di trasformazione agraria dipendenti dalla riforma fondiaria, sulle quali torneremo più oltre) di fronte ad un piano generale nuovo e organico, concepito secondo direttive nuove per la valorizzazione del Mezzogiorno, ma soltanto di fronte ad un "raggruppamento", ad un "riordinamento" dei vecchi progetti concepiti secondo le vecchie direttive (e le vecchie leggi) dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, dagli enti locali, dai consorzi di bonifica, ecc.; e che anche negli anni e nei decenni trascorsi hanno dettato i criteri della spesa pubblica del Mezzogiorno" (1).

Il relatore di maggioranza Jervolino, quanto all'emendamento Sullo-Fanfani, rilevò che "la Commissione ha l'impressione che questo piano sia fatto per una sola volta, una tantum, e non possa essere più modificato nel corso del decennio" mentre "la Commissione è dell'opinione che si debba specificare che questo piano, sia pure di massima, venga formulato in modo tale da permettere varianti ove giustificate regioni lo rendessero necessario".

Quanto all'emendamento Alicata l'on. Jervolino precisò che "il voler pretendere che questo piano di massima - formulato annualmente o una sola volta per tutto il decennio - o i programmi delle opere da eseguirsi in ogni

---

va approvazione parlamentare anche i deputato Consiglio, Zanfagnini, Perrone Capano. A tutti risposero esaurientemente il Governo e la maggioranza della Commissione. La stessa tesi venne ribadita, con gli stessi argomenti dalla relazione di minoranza della COMMISSIONE del SENATO e sostenuta in sede di discussione generale dagli creatori dell'opposizione.

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 14-15 relaz. minoranza - Vedi Appendice II.

esercizio finanziario, a norma dell'art.3 del disegno di legge (attuale art.4), debbano essere discussi ed approvati dalla Camera significa frustrare la finalità del disegno di legge. Non perdiamo di vista che, proprio per evitare le lungaggini che si presentano per la attuazione di un programma, si è proposta una procedura molto più celere" (A.C. 20376).

Il Ministro Campilli esprimendo il parere del Governo sui due emendamenti completò le dichiarazioni del relatore con la seguente precisazione:

"E' indubbio che inizialmente dovrà essere fatto un programma generale per il decennio: programma di massima. Si tratta di grandi opere, la cui esecuzione può durare, 3, 4, 5, 10 anni: se noi facciamo riferimento per esempio all'acquedotto pugliese, sappiamo che l'inizio dei lavori e la conclusione di essi hanno obbligato ad un complesso di opere durato per circa 12 anni.

Il compito di chi dovrà fare un programma sarà perciò duplice: un programma di massima, come direttrice di marcia nei 10 anni e un programma esecutivo anno per anno. E' necessario che si tengano distinti i due criteri per poter giudicare quello che è l'impegno che il Governo assume in confronto alle Camere. Il Governo presenterà, come è detto sia il programma di massima e sia, ogni anno, i programmi esecutivi; ma li presenterà per conoscenza, onorevole Matteucci, perché lei che è cosi ben conoscitore dei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura sa benissimo che le voci dei bilanci sono sintetiche e che sarebbe assurdo che le indicasse al Ministero dell'agricoltura come a quello dei lavori pubblici che presentasse ogni anno l'elenco delle opere che vuole. Se è assurdo chiedere il dettaglio dei programmi ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, per poterli preventivamente approvare, è ugualmente assurdo chiederli alla Cassa, anzi doppiamente assurdo, perché vorremmo a porre un freno all'opera della Cassa, e impediremmo che essa operi con quella prontezza che è necessaria" (A.C. 20377).

Posto ai voti l'emendamento Alicata fu respinto e la formulazione del comma nel testo dell'emendamento sostitutivo Sullo-Fanfani fu approvata dalla Camera con la sola modifica formale, suggerita dal Presidente della Commissione Scocca, di inserire le parole sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri (1).

Venne invece respinta la proposta dello stesso On. Scocca e del relatore Jervolino di attenuare la dizione "piano generale" con l'aggiunta "di massima".

Su questo punto si ebbe dall'on. Cappi, presidente del Gruppo d.c. la seguente dichiarazione di voto

"La perplessità accennata dall'onorevole relatore circa la rigidità di questo piano generale, che dovrebbe essere eseguito durante il decennio, mi sembra che possa anche scomparire, osservando anche che l'emendamento Fanfani-Sullo non sostiene che debba trattarsi di un piano immutabile. Ciò non risulta né dalla lettera né dallo spirito del testo, e s'intende che durante il decennio si potranno apportare degli adattamenti alle circostanze che possono presentarsi man mano" (A.C. 20383).

Al SENATO nel corso della discussione generale il Senatore Antonio Romano (d.c.) sollevò il rilievo che, dal momento che i cinque ministri chiamati alla formazione del piano decennale di lavori conservavano la competenza ordinaria ed anche quella straordinaria (3°

(1) Ciò per "affermare che la presidenza spetta originariamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, e solo se il Presidente del Consiglio dei Ministri vi rinunciasse, perché occupato in più pressanti affari, si potrebbe passare alla designazione, da parte del Consiglio dei ministri, di altro ministro, così come era nelle linee del disegno di legge approvato dalla Commissione" (Scocca A.C. 30382).

comma), si sarebbe necessariamente avuto l'inconveniente della contemporaneità di progetti riguardanti opere consimili e per ovviare a questo inconveniente, "perchè data l'identità della materia i coordinamenti (1) saranno frequenti e ogni coordinamento significa perdita di tempo, difetto di unità di indirizzo" e propose pertanto che, quanto agli stanziamenti ordinari, sarebbe stato più conveniente che la funzione dei competenti ministeri si limitasse a girare alla Cassa gli stanziamenti lasciando a questa l'unità di indirizzo" (A.S. 19114).

Altro rilievo fu formulato dal Sen. Giambattista Rizzo (indipend.) il quale esprese l'avviso che il piano generale non potesse avere grande importanza perchè siccome non rite neva che le amministrazioni pubbliche "possono fare programmi decennali di opere essendo esso vincolate al bilancio che è annuale", non vedeva come fosse possibile fare un piano che potesse utilmente coordinarsi con i programmi di quelle opere che rimangono a carico dei Ministeri (A.S. 19036).

(1) peraltro previsti espressamente dalla legge all'articolo 4, 1° comma, che fa riferimento al 3° comma dell'articolo 1.

2<sup>o</sup> comma

Il piano suacennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

è dovuto alla formulazione e dell'emenda - mento. Sulla Fanfani approvato dalla CA

MERA che riproduceva con alcune modifiche il 3<sup>o</sup> comma dell'articolo proposto dalla COMMISSIONE della CAMERA. La relazione al progetto GOVERNATIVO così dava ragione del piano delle opere che sta a fondamento della legge e "La situazione economica del Mezzogiorno d'Italia, le condizioni della sua agricoltura, lo stato ancora iniziale delle opere di bonifica, le esigenze di sistemazione dei bacini montani, lo scarso sviluppo delle industrie dovuto tra l'altro alla limitatezza dei mercati di consumo, sono tutte ragioni che impongono un largo programma di preindustrializzazione, che faccia perno essenzialmente su opere di valorizzazione agraria e comprenda alcune fondamentali opere pubbliche, nonché il rinnovamento e il potenziamento delle attrezzature turistiche che devono essere portate al livello delle più moderne esigenze.

Si può provvedere così gradualmente ad aumentare il reddito globale, a ridurre l'importazione di generi alimentari di cui siamo ancora tributari verso l'estero (specialmente grassi e prodotti zootechnici), nonché ad incrementare l'esportazione di prodotti caratteristici del nostro suolo e a procurarsi infine maggiori prevenuti valutari favorendo il traffico turistico, per il quale le regioni meridionali presentano così ampie attrattive naturali" (A.G. 1170 pag.1).

e illustrando poi la elencazione di tali opere contenuta nell'articolo 1 (2<sup>o</sup> comma del progetto governativo) così si esprimeva:

"Al proposito va sottolineato come oltre le opere pubbliche di interesse prevalentemente agricolo o comunque connesso al miglioramento delle condizioni ambientali -

benifica, irrigazione, trasformazione agraria, sistemazione dei bacini montani, viabilità minore, grandi acquedotti e relative fognature - naturalmente anche indipendenza e connessione con la emananda legge sulla riforma fondiaria per la necessità di unificare e disciplinare attraverso un unico organismo tutta l'opera di sviluppo e di risanamento del Mezzogiorno - si è voluto esplicitamente estendere l'azione della Cassa alla realizzazione di impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e di opere di interesse turistico in genere. Infatti, come si è già detto, mentre con i primi si asseconda e si completa l'azione tendente all'incremento e al miglioramento delle produzioni agricole creando le condizioni per la conservazione e la migliore distribuzione dei prodotti ai fini di un loro più proficuo collocamento sul mercato interno ed internazionale, non si poteva tralasciare l'importante settore del turismo dal quale il paese può attingere mezzi valutari per far fronte, sia pure in parte, al disavanzo della sua bilancia dei pagamenti; la valorizzazione dell'industria turistica attraverso la realizzazione di adeguate opere ad essa inerenti rappresenta, inoltre, un sicuro cespote per l'economia meridionale, proveniente da un settore nel quale l'iniziativa pubblica proficuamente può affiancare ed integrare quella privata" (Doc. Camera 1170 pag. 3).

La COMMISSIONE della CAMERA (1) facendo del - l'elenco delle opere un comma a sè con diversa disposizione delle materie (2) sostitui alla semplice dizione

(1) Seduta del 14 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) La relazione di maggioranza della Commissione chiarisce a proposito del presente comma che esso "silmata a fare una semplice elencazione delle opere, che la "Cassa per il Mezzogiorno" deve promuovere, ma non indica tassativamente i modi ed i mezzi di esecuzione. Questi sono precisati negli articoli successivi e si possono raggruppare in tre sistemi fondamentali: a) intervento diretto della Cassa; b) intervento della Cassa a mezzi di enti nuovi o di partecipazione ad enti diversi.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la Cassa interviene con mezzi finanziari a fondo perduto; c)

di "opere" quella di complessi organici di opere.

Tale modifica fu illustrata dal relatore di maggioranza Jervolino che ricordò come la finalità della legge "è di eseguire opere straordinarie su un vasto comprensorio e con criterio organico: tutte le altre opere che si renderanno necessarie verranno compiute dai competenti ministeri, in virtù delle disposizioni vigenti. A tal fine è stato aggiunto dalla Commissione l'ultimo comma del l'articolo 1<sup>a</sup> (A.C. 20376).

Alla CAMERA tale concetto della organicità dei programmi delle opere da compiersi fu messo in particolare rilievo dal Ministro Campilli che, nel suo intervento a chiusura della discussione generale (1) lo fece risaltare come un punto fondamentale del disegno di legge:

"Le bonifiche, la irrigazione, la trasformazione fondiaria, la sistemazione montana, la viabilità, gli acque addotti non sono considerate opere a sé stanti ma, rientrando, tra loro collegate, per la necessaria complementarietà.

Finora questo carattere strettamente complementare delle varie opere pubbliche per le quali l'esecuzione di un'opera può riuscire inutile o quanto meno poco fruttuosa se non concorre la contemporanea esecuzione di altre opere della stessa o di diversa natura, non è stato appieno considerato. Ed è per questo che le varie provvidenze delle leggi speciali per il Mezzogiorno sono rimaste senza frutto o, più esattamente, non hanno dato tutto il risultato atteso, anche a voler prescindere dal fatto sostanziale della mancata continuità degli stan-

---

intervento della Cassa con finanziamenti, che assumono la natura di prestiti.

Quest'ultimo modo di intervento riguarda le opere indicate nell'art. 13 (attuale art. 17) fra le quali vanno annoverati, principalmente, gli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli" (Doc. Camera 1170-A pag. 6).

(1) Vedi Parte I Cap. IV.

ziamenti.

Una bonifica non ha senso se non è completata da una razionale trasformazione agraria, ed una diversa distri - buzione della terra e quindi una diversa dislocazio - ne delle popolazioni agricole non è possibile senza una rete stradale che colleghi i nuovi centri con quelli i tradizionalmente abitati e senza che un adeguato approvvigionamento di acqua potabile assicuri alle popolazio - ni le indispensabili condizioni di vita" (A.C. 20166).- e venne energicamente ribadito dal Ministro stesso, dal relatore di maggioranza e dal deputato Fanfani in sede di approvazione dell'articolo.

Infatti, rispondendo al deputato Federaro (d.c.) che, in sieme al deputato Colitto (lib.) aveva presentato un e - mendamento affinchè fosse precisato che anche i piccoli acquadotti, non facenti parte di un complesso organico, dovessero essere finanziati, il Ministro Campilli di - chiarò che il Governo era contrario alla richiesta avan - zata perché contrastante con le direttive della Cassa e con gli interessi del Mezzogiorno:

"Contrasta con le direttive della Cassa che si propongo no la esecuzione di un programma organico. E l'organici - tà non consiste soltanto nell'eseguire una rete di ac - quedotti, ma nell'abbinare bonifiche, irrigazioni, ac - quedotti e strade in un complesso organico che risolva i problemi fondamentali del Mezzogiorno. In questa comple - mentarietà possono rientrare anche i piccoli acquadot - ti, eventualmente, ma non quelli isolati, perchè il con - cetto fondamentale è questo: evitare di polverizzare in opere frammentarie lo sforzo che il Governo fa, e af - frontare il programma nel suo complesso.

Aggiungo inoltre che il voler concentrare nella Cassa la soluzione di tutti i grandi e piccoli problemi del Mez - zogiorno significa voler isterilire la Cassa. Ripeto an - cora una volta che il piano della Cassa non deve essere considerato isolato, ma deve essere inquadrato nel pro - grammma che i lavori pubblici e l'agricoltura svolgono nel le regioni meridionali" (A.C. 20377).

Del parere della Commissione in merito, espresso dal relatore di maggioranza, abbiamo detto.

Il deputato Fanfani, approvando l'esigenza prospettata dal Ministro sottolineò che "qui non si tratta - e non vorrei che qualcuno conservasse questa illusione - di una legge fatta per rimediare a tutte le mancanze di piccole opere, quantunque necessarie per i singoli comuni; questa non è una legge elettoralistica" (A.C. 20381) e il deputato Sullo, precisando il significato della modifica apportata al testo della Commissione chiarì che doveva intendersi che, se acquedotti "non grandi" debbono essere finanziati "essi debbono essere sempre finanziati contemporaneamente ad altre determinate opere di bonifica, di irrigazione, di strade, ecc." (A.C. 20375). Su questo punto il Presidente del Gruppo d.c. On. Capipi, osservò all'on. Foderaro che non era possibile, "come hanno anche lucidamente dimostrato l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, turbare l'economia della legge, togliendo il vincolo che gli acquedotti in genere debbano rientrare in un complesso organico di opere. Per gli acquedotti, per così dire, isolati, c'è il Ministro dei lavori pubblici, provvederanno le risorse del bilancio ordinario" (A.C. 20383).

Analoga discussione si svolse in tema di viabilità ordinaria non statale proponendosi dall'on. Colitto "che la costruzione e la sistemazione di strade vicinali dovrebbe essere compresa tra le opere da eseguirsi dalla Cassa, indipendentemente dal fatto che le stesse facciano parte o meno dei complessi organici di opere, di cui si

parla nel capoverso dell'articolo 1 proposto dagli onorevoli Sullo e Fanfani" (A.C. 20379).

Entrambi gli emendamenti furono respinti con l'approvazione dell'emendamento Sullo-Fanfani.

Egual sorte ebbe un emendamento dell'on. Corbi (com.) inteso ad aggiungere i "bacini idroelettrici" e così motivato: "se, come si legge nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, si intende svolgere un largo programma di preindustrializzazione dell'Italia meridionale, non è possibile concepire una qualsiasi industrializzazione dell'Italia meridionale se innanzi tutto non si fornisce a queste regioni una maggiore disponibilità di energia e nello stesso tempo se non si fa il che essa possa essere utilizzata a condizioni migliori di quelle fatte oggi" (A.C. 20377-78) al quale la Commissione si era dichiarata contraria per le ricordate ragioni mentre il Ministro Campilli aveva risposto sottolineando che erano già stati presentati al Parlamento disegni di legge in tal senso (A.C. 20378) (1).

Quanto alla dizione dell'emendamento Sullo-Fanfani, che costituisce l'attuale testo legislativo, essa introdusse nella formulazione del Governo, col pieno accordo di questo e della Commissione le seguenti modi-

(1) contro l'emendamento Corbi si ebbe una dichiarazione di voto dell'on. Zanfagnini a nome del gruppo del p.s.u. perchè "se si aggiungesse fra i compiti della Cassa anche la costruzione di impianti idro-elettrici, vedremmo praticamente annullarsi gli stanziamenti" (A.C. 20383).

ficazioni che furono così illustrate alla Camera dal deputato Sullio (A.C. 20374).

- Alla "sistematizzazione dei bacini montani" fu aggiunta anche quella dei relativi corsi d'acqua per la ragione che "bisogna seguire il corso d'acqua nella sua interezza" (1);

- alla voce acquedotti si soppresso la specificazione "grandi" che era contenuta nel testo governativo "non perchè non si sia d'accordo che la Cassa deve provvedere ad opere massicce, ma perchè il termine "grandi" riferito ad acquedotti è molto vago e sarebbe legislativamente malamente operante, potendo fare luogo, in qualche momento, ad interpretazioni notevolmente restrittive che sarebbe bene evitare" (ivi);

- quanto alle strade fu sostituita la dizione viabilità ordinaria non statale a quella di "viabilità minore" contenuta nel progetto governativo dato che "questo termine sembra sia più comprensivo dell'altro, perchè non si deve certo solo pensare alla viabilità provinciale e co-

(1) questa necessità fu ribadita dalla Commissione del Senato che nella sua relazione di maggioranza formulò in proposito la seguente raccomandazione: "Si raccomandare che la sistemazione montana di ciascun corso di acqua sia prevista contestualmente con la sistemazione valliva per una esecuzione coordinata. Il torrente è inscindibile: la sua sistemazione dev'essere integrale, avuto riguardo al problema del dissesto idrogeologico ed a quei tronchi vallivi in completo disordine idraulico spesso paurosamente perniciosi nelle campagne latitanti che costituiscono permanente minaccia alle zone e culture vallive ed alle borghate che le abitano" (Doc. Senato 1182-A pag. 5 relaz. maggior. - Vedi Appendice II).

munale in senso stretto, ma a tutta la viabilità che non sia statale, ma sia di pubblico interesse" (1).

Ricordiamo qui per inciso che nel corso della discussione generale della Camera erano state affacciate proposte relative alla costruzione di ospedali e di case (Consiglio) e alle costruzioni scolastiche (Corbino e Trulli) alle quali dal Governo e dalla Commissione si rispose nel senso sopra riportato (2).

Come abbiamo già visto, a conclusione della discussione generale furono presentati alla Camera sei ordini del giorno dai deputati: Corbino inteso ad aggiungere "l'arrabbiamento e la costruzione di edifici scolastici per lo insegnamento primario e secondario, specialmente tecnico" (3) e Monterisi, Larussa, Rivera, Di Vittorio, Cerbona intesi a sottolineare la preminenza di particolari settori di opere.

Il Ministro Campilli non accolse l'o.d.g. Corbino, che posto ai voti fu respinto dalla Camera e accolse invece come "raccomandazione" gli altri dei quali diamo qui di

(1) Sull'argomento la COMMISSIONE del SENATO formulò nel la sua relazione di maggioranza la seguente raccomandazione: "per le strade si dovrebbe dare la preferenza alle comunali costruite o sistematiche dallo Stato per effetto delle leggi speciali in Calabria e in Basilicata e consegnate ai comuni che le hanno lasciate distruggere. Sarebbe inutile costruire nuove strade in Calabria ed in Basilicata se non si sistemino prima e ritornino alla buona viabilità quelle esistenti ed andate a male" (Doc.Senato 1182-A pag.5 relaz. maggioranza - Vedi Appendice II).

(2) vedi Parte I. ai rispettivi interventi e alle repliche del relatore di maggioranza Jervolino e del Ministro Campilli

(3) per il testo integrale vedi Atti Camera a pag.20361 e per la sua votazione da parte della Camera vedi a pagina 20369.

seguito il testo:

La Camera,

considerato che la depressione del meridione, il cui sollevamento è lo scopo precipuo della Cassa per il Mezzogiorno, è stata determinata soprattutto dalla politica di abbandono dei prezzi delle derrate agricole, da parte di tutti i governi precedenti, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo del settore industriale;

tenuto presente che, senza un nuovo ed adeguato indirizzo al riguardo della politica agraria, la quale assista i produttori agricoli così come sono stati e sono tuttora assistiti quelli industriali, vana sarebbe l'opera che la Cassa per il Mezzogiorno si accinge a compiere;

constatato che non è possibile lo sviluppo turistico di una regione se la popolazione locale non ha, nella sua massa, un tenore di vita tale da poter assicurare alle attrezzature turistiche che si vogliono creare per attrarvi anche i forestieri, quel minimum indispensabile per mantenersi in vita,

chiede al Governo

di adottare nei riguardi dell'agricoltura una politica di assistenza tale che, permettendo a questa di vendere i propri prodotti a prezzi remunerativi, dia la possibilità ai piccoli proprietari già esistenti di raggiungere e mantenere un tenore di vita uguale a quello dei lavoratori che dedicano la propria attività ad altri settori; ed ai piccoli proprietari, che la Cassa per il Mezzogiorno tende a formare attraverso la riforma agraria, di elevare il proprio tenore di vita e di assicurare lo sviluppo delle aziende di cui verranno in possesso, nonché di poter concorrere in maniera adeguata al risanamento dei bilanci dei comuni ove svolgono la propria attività, determinando così il progressivo e perenne risollevamento di tutto il Mezzogiorno"

Monterisi, Vocino" (A.C. pag. 20361-62) (1)

(1) a proposito del quale il Ministro rilevò che esso restava "assorbito dal programma organico che il Governo ha presentato che, come hanno già chiarito anche i relatori nelle loro esposizioni, fa perno sul potenziamento delle attività agricole del Mezzogiorno" e che pertanto poteva essere accolto come raccomandazione (A.C. 20366).

La Camera,

tenuto presente che la preparazione ambientale e la valorizzazione industriale e turistica, oltre che agricola, sono tra i fattori determinanti dello sviluppo economico del Mezzogiorno,

fa voti:

1. che i programmi di opere per la sistemazione dei bacini montani siano coordinati con il provvedimento in corso del ministro dell'agricoltura per la difesa montana e sia, a tale fine, il provvedimento predetto presentato di urgenza alla Camera;
2. che l'azione per favorire gli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli, previsti dall'articolo 1 del disegno di legge, sia estesa a tutte le forme di sane iniziative industriali;
3. che tra le opere d'interesse turistico, previste dallo stesso articolo, sia data la preferenza a quelle concernenti la costruzione e ricostruzione di alberghi e la sistemazione del patrimonio idro-termale.

Larussa" - (A.C. pag. 20362) (1)

La Camera invita il Governo a destinare i fondi attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno alle opere seguenti:

- a) istituzione di ricerche scientifiche dirette al riconoscimento dei fattori determinanti la depressione dell'agricoltura e della vita economica del sud d'Italia ed alla proposizione delle provvidenze dirette ad eliminare le cause o gli effetti di essi fattori;
- b) soccorsi urgenti alla montagna, che deperisce e si spopola, attraverso il rimboschimento, il rinsaldamento delle pendici franose, la protezione delle attività ed industrie caratteristiche, prima fra tutte quella zootechnica e pastorale;
- c) disciplina delle acque, specialmente a monte, con la costruzione del più gran numero possibile di dighe

(1) a proposito del quale il Ministro rilevò che esso rappresentava una "precisazione del programma che è già fissato nel disegno di legge della Cassa. — Quindi, avendo un carattere di precisazione, può essere accolto come raccomandazione sull'indirizzo da seguire" (A.C. pag. 20367).

piccole o grandi, capaci di trattenere le acque invernali per erogarle alle terre sottostanti in primavera ed estate a ristoro e benefico rivoluzionamento delle sorti di quella agricoltura;

- d) incoraggiamento alle industrie grandi e piccole collegate o non con la produzione agricola;
- e) turismo e viabilità.

Rivera" - (A.C. pag. 20362) (1)

"La Camera,

accingendosi a votare la legge che istituisce la Cassa per il Mezzogiorno, fa voti:

- 1. che i piani e le opere che saranno eseguiti a cura della Cassa stessa mirino costantemente a realizzare le migliori condizioni per facilitare la meccanizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo delle industrie più connesse all'agricoltura stessa, in tutte le regioni meridionali e nelle isole;
- 2. che nel consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno siano chiamati a far parte, in congruo numero, esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori meridionali, che sono i più direttamente interessati a promuovere il risanamento e lo sviluppo economico e civile del Mezzogiorno e delle Isole.

Di Vittorio" - (A.C. pag. 20363) (2)

(1) a proposito del quale il Ministro fece presente "che il programma della Cassa è ben precisato e definito, per cui non è possibile che si aggiungano altre funzioni o altre spettanze a suo carico. Dobbiamo concentrare i mezzi di cui la Cassa disporrà per opere di rilievo che veramente influiscano sullo sviluppo dell'economia meridionale. Il concetto espresso dall'onorevole Rivera rientra in parte nei fini della Cassa, e il suo ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione" (A.C. pag. 20367)

(2) per la 2<sup>a</sup> parte dell'o.d.g., il cui testo integrale è a pag. 20363 degli Atti della Camera vedi art. 25. Su questo o.d.g. il Ministro precisò che "per quanto riguarda il primo punto è chiaro che il programma della Cassa è diretto a potenziare l'agricoltura attraverso le bonifiche e le trasformazioni fondiarie, e a rendere progressivo lo sviluppo della economia agraria nel Mezzogiorno. Questo programma di conseguenza realizza anche un compito di

"La Camera,

impegna il Governo a fare espletare, nel più breve tempo possibile, dalla Cassa per il Mezzogiorno quanto fu concesso alla Basilicata dalla legge speciale del 1904, con speciale riferimento al rimboschimento ed alla disciplina delle acque"

Cerabona" - (A.C. pag. 20365)

AI SENATO, la maggioranza della COMMISSIONE, oltre che a formulare le due raccomandazioni già riportate in materia di sistemazione dei corsi d'acqua e di strade, tornò a sottolineare il principio della organicità delle opere anche in vista della considerazione che i 1.000 miliardi dovessero essere ritenuti come fondo per l'attuazione di un primo lotto decennale di opere. Ed ecco come si espresse al riguardo il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano

"Lo sforzo in questo decennio deve essere concentrato in guisa di portare a compimento alcuni problemi nell'alto complesso organico, diversamente il tentativo, per quanto generoso, si tradurrebbe in una spesa certamente poco efficiente. Occorre assicurare una regolare, ordinata e non frammentaria attuazione di opere che costituisca parte organica di un più complesso piano generale che riepiloghi e coordini gli obblighi dello Stato e costituisca un vero e proprio piano regolatore all'giornato dei bisogni delle aree depresso meridionali. Nella preparazione e nell'attuazione di questo piano dovrà tenersi conto dell'esperienza e degli errori del passato vicino e lontano: occorre un semplice ordinamento degli uffici e che resti tale fino ad esaurimento del compito, utilizzi la fatta esperienza e non la disperda nel tempo" (1).

(meccanizzazione agraria. Alle bonifiche, alla trasformazione, all'irrigazione si dovrà accompagnare un programma di meccanizzazione dell'agricoltura. L'ordine del giorno coincide, sotto questo riguardo, con i compiti che la Cassa si prefigge" (A.C. pag. 20367)

(1) Doc. Senato 1152-4 pag. 4 Vedi Appendice II.

3<sup>o</sup> comma

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

E' dovuto a un comma aggiuntivo, introdotto all'articolo 1 del

progetto GOVERNATIVO, dalla COMMISSIONE della CAMERA e riprodotto senza modifiche nel testo dell'emendamento Sullo-Fanfani approvato dalla CAMERA.

La relazione al progetto GOVERNATIVO nel dare ragione del programma predisposto dal Governo precisava che esso aveva riguardo "unicamente ad opere di carattere straordinario, mentre per quelle imposte da normali esigenze si continuerà a provvedere con il ritmo ordinario consentito dai normali stanziamenti di bilancio".

La COMMISSIONE della CAMERA (1) formalò, se proposta del relatore di maggioranza Jervolino, una "norma chiarificatrice" del principio espresso nella relazione governativa allo scopo di "ribadire la natura eccezionale di queste provvidenze, che si aggiungono e non sostituiscono quelle normali" (2).

Alla CAMERA, nel corso della discussione generale, contro questa norma si appuntarono le critiche degli eretici dell'opposizione (3) intese a dimostrare la "illusorietà" della norma stessa dal momento che gli stanziamenti per la Caesa avrebbero inevitabil-

(1) Seduta del 14 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 6 relaz. Magg. - Vedi Appendice II

(3) Vedi Parte I Cap. IV.

mente assorbito quelli ordinari dei dicasteri interessi (1).

Da parte degli oratori della maggioranza si espresso invece la convinzione che tali stanziamenti per la Cassa sarebbero stati aggiuntivi e non sostitutivi di quelli ordinari.

Come abbiamo già visto, sull'argomento, a chiusura della discussione generale furono presentati alla Camera quattro ordini del giorno da parte dei deputati Spoleti e altri (d.c.), Lopardi (psu), Riccio e altri (d.c.) Zanfagnini-Cartia e altri (psu e psli).

Il Ministro Campilli, dopo avere energicamente ribadito a nome del governo la validità della norma in discussione

"Per giudicare della misura degli stanziamenti, ripeto quanto ebbi già a dire in commissione facendo mia quella che era stata una formale dichiarazione del Presidente del Consiglio: "gli stanziamenti previsti dal disegno di legge sono stanziamenti aggiuntivi e non sostitutivi di quelli ordinari" (2). Del resto la stessa direzione della legge, "Programma straordinario", definisce chiaramente questa impostazione (A.C. 20173). Nel valutare lo sforzo finanziario che lo Stato compie non bisogna dissociarla da quelli che sono e che do-

(1) la critica era stata già formulata nella relazione di minoranza della Commissione la quale in proposito esprimeva il dubbio: "chi ci garantisce che il Tesoro, per mantenere il suo impegno verso la Cassa, non falcidierà largamente sugli stanziamenti normali e straordinari che dovrebbero essere, in via teorica, continuati ad assegnare al Mezzogiorno, anche dopo l'entrata in funzione della Cassa, nei bilanci dei ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura?" (Doc. Camera 1170-A pag. 18 relaz. min. Vedi appendice II)

(2) Vedi dichiarazioni del Governo, seduta del 31 gennaio 1950.

vranno restare i normali stanziamenti per il Mezzogiorno nell'ambito dei bilanci dei dicasteri della spesa. Ogni affermazione in contrario, come quella fatta dall'onorevole Amendola e dall'onorevole Alicata, è semplicemente gratuita. Anche nel bilancio 1950-51 figurano, come è facile rilevare, i normali stanziamenti per le bonifiche e i lavori pubblici" (A.C. 20173) (1).

accolse a titolo di raccomandazione gli ordini del giorno Spoleti, Riccio e Zanfagnini dei quali riproduciamo qui di seguito il testo:

"La Camera,

plaudendo alla iniziativa del Governo, che, con la legge in esame, finalmente e decisamente affronta, con imponenza di mezzi ed organica struttura di opere, il problema dell'Italia meridionale

fa voti

affinchè, anche per quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge suddetta, prevveda, con analoga vastità di mezzi, a finanziare, con carattere di urgenza, quel complesso di opere devolute alle leggi ordinarie e speciali, dalle quali i paesi del Mezzogiorno attendono di vedere adeguate all'auspicato miglioramento economico le loro condizioni di vita.

Spoleti, Murdaca, Artale, Monterisi, Ceravolo, Fabriani, Terranova Raffaele, Mannironi, Foderaro, Liguori, Cassiani, Turco, Salvatore, Caronia, Caroniti, Troisi" (A.C. pag. 20361) -

(1) alla argomentazione del deputato comunista Giorgio Amendola che nel bilancio dell'anno 1950-51 tali stanziamenti figuravano in misura minore dell'anno scorso, il Ministro rispose che "la minore misura dipende dal fatto che il programma di ricostruzione ha avuto negli esercizi precedenti un ampio sviluppo; si sono quindi ridotte le esigenze e conseguentemente il preventivo di spesa" (A.C. 20173). Per una analoga argomentazione del relatore di minoranza della Commissione del Senato Sen. Spezzano circa gli stanziamenti nel bilancio dell'agricoltura vedi la risposta del Ministro alle pagine successive.

"La Camera,  
in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma del  
l'articolo 1,  
fa voti

che, nella distribuzione delle somme che saranno stanziate negli stati di previsione dei Ministeri dell'Agricoltura e foreste e dei lavori pubblici negli esercizi finanziari, durante i quali resterà in funzione la Cassa per il Mezzogiorno, il Governo mantenga a favore delle regioni contemplate nell'articolo 2 una proporzionalità non inferiore a quella risultante dalla distribuzione avutasi nell'esercizio 1949-50.

Ricci Stefano, Caronia, Firrao, Rocco, De Martino Alberto, De Michele, Vetrone, Coppi, Giannarco, Caserta, Numeroso" (A.C. pag. 20366) -

"La Camera,  
in relazione all'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1170 e al penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1171,  
fa voti,

affinchè gli stanziamenti di competenza dei singoli ministeri interessati per le opere, anche straordinarie, a cui si riferiscono i commi citati, destinati alle regioni e alle zone di cui a questi disegni di legge, non siano proporzionalmente inferiori ai valori medi delle assegnazioni loro fatte nell'esercizio finanziario 1949-1950.

Zanfagnini, Cartia, Giavi, Belliardì" (A.C. pag.  
gina 20366).

mentre non accolse invece l'o.d.g. Leopardi, che al punto b) impegnava il Governo a mantenere fermi i normali stanziamenti di bilancio sia nei lavori pubblici che nell'agricoltura" (1).

Avendo il proponente insistito per la votazione, l'ordine del giorno fu respinto dalla Camera (2).

(1) per il testo integrale dell'o.d.g. vedi Atti Camera pag. 20364

(2) Seduta del 4 luglio 1950 - Atti Camera pag. 20370. -

La CAMERA approvò senza discussione la norma nel testo proposto dalla Commissione che era integralmente riprodotto nell'emendamento Sullo-Fanfani sostitutivo dell'art. 1 (seduta del 4 luglio 1950, Atti Camera pag. 20384).

AL SENATO, la minoranza della COMMISSIONE riprese l'argomento della precarietà della norma sostenendo che:

"niente esclude che questi stanziamenti siano sostitutivi degli stanziamenti ordinari dei bilanci dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del lavoro, per cui, in definitiva, si tratterebbe di niente altro che di un travaso fatto dai bilanci ordinari alla Cassa per il Mezzogiorno.

Che si trattì, in buona parte, di stanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi, lo dimostrano i bilanci dell'agricoltura e dei lavori pubblici, recentemente discorsi in Senato. Nel primo gli stanziamenti a favore dell'agricoltura rappresentano la irrigoria e quasi offensiva somma di lire 25.563.677.000 con una diminuzione di lire 11.974.259.000 sull'esercizio precedente; nel secondo gli stanziamenti approvati ammontano a lire 58.627.670.000 con una diminuzione di lire 23.844.151.000 sull'esercizio precedente" (1)

e la tesi venne poi sviluppata nel corso della discussione generale negli interventi dello stesso relatore Spezzano e dei Senatori Grieco (2).

Anche al Senato, come già alla Camera il Ministro Campilli fu molto esplicito al riguardo e confutò con dati di fatto le critiche dell'opposizione:

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 11 relaz. min. Vedi Appendice II.

(2) Vedi Parte I ai rispettivi interventi e alla replica del Ministro.

"Voi dite che questo programma è sostitutivo del programma ordinario e non aggiuntivo, che i bilanci dell'Agricoltura e dei Lavori pubblici presentano differenze notevoli in senso in confronto a quelli dell'esercizio precedente. Osservo agli onorevoli oppositori che le bonifiche non hanno mai formato oggetto di stanziamento nei bilanci ordinari, o quasi mai. Sono stati sempre, o quasi, oggetto di stanziamenti extra a bilancio. Ad ogni modo il Governo sente l'esigenza di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle opere normali in materia di bonifica: e lo prova un fatto. Gli onorevoli senatori sanno che il Governo aveva presentato al Senato una nota di variazioni (l'ottava) nella quale erano comprese due voci: venti miliardi in aggiunta agli stanziamenti ordinari per le bonifiche, quattro miliardi e mezzo a favore dei lavori pubblici per l'Azienda della strada. La Commissione del Senato nel suo incindacabile giudizio ha ritenuto opportuno di rimettere a nuova decisione, quando cioè sarà meglio precisata la copertura, l'approvazione della proposta governativa. Questo vi conferma che noi consideriamo i 17 miliardi del bilancio dell'Agricoltura come stanziamenti insufficienti e inadeguati ai bisogni delle bonifiche e dell'irrigazione e che, se approvate le variazioni proposte, si verranno a superare gli stanziamenti del bilancio 1949-50.

Ci troviemo quindi di fronte a delle critiche che nascono da una non completa conoscenza degli elementi di fatto" (A.C. pag. 19176).

Ricordiamo per inciso che la stessa richie-  
sta discutendosi il titolo III della legge (1) fu ri-  
proposto dai deputati Zanfagnini (psu), Amendola Rio-  
tro (com.) e altri (socialisti unitari, comunisti e so-  
cialisti (2)) sotto forma di articolo aggiuntivo

"Gli stanziamenti di competenza degli Stati di previ-  
sione dei singoli ministeri interessati per le opere  
anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede ai  
consi dell'ultimo comma dell'articolo 1, non potranno  
essere inferiori a quelli dell'esercizio finanziario  
1949-50".

Illustrando la proposta alla Camera il deputato Zanfa-  
gnini sottolineò che essa tendeva

ad introdurre una norma tanto per il disegno di legge  
sulla Cassa per il Fondo, quanto per quello sul-  
la esecuzione di opere straordinarie nell'Italia cen-  
tre settentrionale; e sende a tradurre in realtà con-  
creta alcune dichiarazioni molto esplicite che sono state  
ripetutamente fatte dal Governo e dalla Commissione  
e che trovano riscontro in un preciso comma dell'artic-  
colo 1 tanto del disegno di legge, n. 1170, quanto di  
quello n. 1171

soggiungendo

Se noi affermavamo questo punto, avremo una garanzia che  
effettivamente questi interventi sono straordinari; ma,  
se non lo affermavamo, non avremo nessuna garanzia che  
non si tratti invece di interventi diretti a supplire  
a defezioni dei bilanci ordinari attuali (A.C. 20745).

Rispondendogli il votatore di maggioranza Jervolino di-  
chiara che

La Commissione, pur condividendo il pensiero dell'onorevole Zanfagnini e sostenendone la bontà, non può ac-  
cogliere questo articolo aggiuntivo per due considera-  
zioni. La prima è questa: i bilanci delle amministra-

(1) seduta antimeridiana del 12 luglio 1950. - Vedi Atti Camera pagg. 20744-20747

(2) per l'elenco dei firmatari vedi Atti Camera pagina 20744

zioni statali non possono essere impostati con criteri rigidi, per cui non è possibile stabilire un limite minimo o un limite massimo.

Ma vi è una seconda considerazione. Se noi dovessimo accogliere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Zanfagnini, dovremmo rifare un cammino a rovescio. La Commissione - convinta che lo strumento delle spese escogitato dal Governo è fatto proprio dalla Commissione darà buoni frutti - si augura che tante di quelle attività, che sono oggi svolte dalle amministrazioni dello Stato, verranno demandate alla stessa Cassa per il Mezzogiorno. Se noi dovessimo, quindi, stabilire il limite invocato, verremmo a precludere questa possibilità. Difatti il Governo come potrebbe affidare alla Cassa per il Mezzogiorno nuove attività, allo stato di competenza di determinati ministeri, se dovesse rigorosamente applicare il contenuto dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zanfagnini? (A.C. 20745-46).

Non diverso concetto espresse il Ministro Campilli rinnovando la dichiarazione che "il Governo conferma che i bilanci ordinari dovranno avere stanziamenti che soddisfino le annuali esigenze dei lavori pubblici e dell'agricoltura" (A.C. 20746).

Contro la tesi sostenuta dalla maggioranza della Commissione si pronunciò il relatore di minoranza Alicanta sostenendo che l'emendamento Zanfagnini dava "sostanza e logica all'ultimo comma "molto generico" dell'art. 1 e respingendo l'affermazione dell'on. Jervolino secondo la quale sarebbe stato augurabile che la Cassa sostituisse i ministeri nello svolgimento della loro funzione nel Mezzogiorno.

Così noi avremo una Cassa che veramente monopolizzerà tutte le spese pubbliche del Mezzogiorno, ed all'infinito, perché è chiaro che quando si cominciano dei programmi nuovi che sono estranei anche al piano generale per il quale la Cassa è stata fondata, l'attività della Cassa potrebbe non finire mai.

Il relatore Jervolino a sua volta replicò su quest'ultimo punto che egli intendeva riferirsi

ad una proposta che fu fatta alla Camera dall'onorevole Perrone Capano, sulla quale proposta non potetti esprimere il mio pensiero perchè - avendo parlato due ore nel chiudere la discussione generale - non mi fu dato rispondere esaurientemente a tutti gli onorevoli deputati, che intervennero nella medesima discussione. - Sia l'onorevole Perrone Capano, che l'onorevole Consiglio, fecero specifica richiesta che l'attività della Cassa del Mezzogiorno non si limitasse alle attività stabilite dal presente disegno di legge. Ricordo che si chiedeva, fra l'altro, la costruzione di nuove chiese, di scuole, di ospedali. Non comprendo, però, l'allarme dell'onorevole Alicata. È logico (ed io, per lo meno, formulo un augurio a riguardo) che la Cassa per il Mezzogiorno possa svolgere altre attività - oltre quelle demandatele - se il suo funzionamento a beneficio delle zone ad economia povera si manifesterà (e di ciò ho certezza) utile.

richiamò poi l'attenzione dei deputati Alicata e Zanfagnini sull'esatto contenuto del comma

E' sfuggita a tutti e due un'aggiunta che fu voluta proprio da me. Noi non ci siamo limitati a dire: "Restano ferme le attribuzioni dei ministeri competenti", ma abbiamo detto: "restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei ministeri competenti".

Nella parola "oneri" è implicitamente contenuta anche la parte che riguarda gli stanziamenti. Sarebbe semplicemente assurdo il supporre che proprio noi della Commissione vogliamo annullare quello che noi stessi abbiamo deliberatamente voluto.

Quindi - a parte che l'ultimo comma del richiamato articolo 1 fu voluto proprio dalla nostra parte - a me pare che l'esigenza manifestata dall'onorevole Zanfagnini sia stata già soddisfatta se non in forma esplicita per lo meno implicitamente. Anche per questa considerazione io ritengo perfettamente superfluo l'emendamento aggiuntivo.

concludendo, tuttavia,

comunque, se l'onorevole Zanfagnini, per maggiore tranquillità, intende trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, la Commissione, naturalmente, non ha nessuna difficoltà ad accettarlo.

In quest'ultima proposta si dichiararono d'accordo tanto il proponente Zanfagnini quanto il relatore di minoranza Alicata.

Art. 2

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

Già 1<sup>o</sup> comma dell'art.1 del Progetto GOVERNATIVO (approvato come articolo a sè stante dalla CAMERA (1)) che nella sua dizione originaria così suonava:

"E' costituito in Roma un ente di diritto pubblico denominato "Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno)

Abbiamo già visto nella Parte I alla quale rimandiamo, attraverso le relazioni delle Commissioni, gli interventi e le repliche nella discussione generale, le principali questioni sorte al Parlamento sulla opportunità della creazione di un ente apposito per la esecuzione dei fini della legge e abbiamo anche visto, a proposito dell'art.1 il significato della posposizione ad art.2 della norma relativa alla costituzione della Cassa.

La natura giuridica dell'ente, nella relazione governativa era definita come quella di "ente di diritto pubblico" precisandosi che "il nuovo ente di diritto pubblico, pur nella sua autonomia di struttura e fun-

(1) Vedi osservazioni generali all'art.1 (emend. Sullo -Fanfani).

zione, avrebbe dovuto operare con riguardo alla sostanziale disciplina legislativa dei vari settori nei quali essa svolgerà i propri programmi" (Doc.Camera 1170, pag.3).

Quanto alla opportunità della creazione dell'ente, la relazione governativa ne dava giustificazione con la necessità di realizzare un organismo

che presieda allo svolgimento del programma con unicità e costanza di direttive e con la elasticità necessaria per adattare la programmazione e l'esecuzione delle opere, con adeguata sollecitudine, alle mutevoli esigenze economiche e sociali. La costituzione di un ente autonomo è giustificata anche dalla possibilità di compiere operazioni finanziarie sul mercato al fine di rendere disponibili i mezzi occorrenti per la realizzazione di progetti oltre i limiti dei singoli stanziamenti annuali del bilancio, nonché per incoraggiare la partecipazione del capitale straniero, ed in particolare di istituti finanziari a carattere internazionale, in favore del risanamento del Mezzogiorno d'Italia (ivi).

La COMMISSIONE della CAMERA (1) pur accogliendo il concetto della creazione di un ente apposito ritenne di "non procedere ad alcuna definizione (il che non è compito del legislatore ma della dottrina) ma precisare che la Cassa ha una propria personalità giuridica (2) e pertanto soppresse la dizione di "Ente di diritto pubblico" sostituendovi la precisazione che la Cassa "ha propria personalità giuridica".

Al riguardo, esprimendosi in merito alle proposte che erano state respinte (3) di costituzione di

(1) sedute del 13 e 14 aprile e del 10 maggio 1950  
Vedi Appendice III

(2) Doc.Camera 1170-A pag.4 relaz.magg. Vedi Append. III

(3) Dopo che era stata anche respinta la proposta di attuare il piano di investimento attraverso i normali apparati dello Stato.

una "gestione patrimoniale" o di "una Azienda autonoma" la relazione di maggioranza così si esprime:

A proposito delle persone giuridiche e specialmente di quelle pubbliche è necessario ricordare che nel nostro ordinamento vi è un sistema legislativo piuttosto povero di norme giuridiche. Di fatti nel codice civile esiste soltanto la norma dell'articolo 11, che non contiene nessuna precisa enunciazione del concetto dell'ente pubblico e non fissa alcun criterio per distinguere l'ente pubblico da quello privato.

E' anche noto che il problema della personalità di diritto pubblico è il più dibattuto ed ha dato luogo a controversie tormentose.

E' pacifico, però, che le Aziende di Stato così dette autonome - a somiglianza dei ministeri, che sono di organi diretti e fondamentali dell'amministrazione generale dello Stato non danno luogo alla "creazione disegnati di diritto", ma costituiscono un problema di organizzazione interna dello Stato.

Lo stesso deve dirsi delle "autonomie patrimoniali" o "gestioni autonome" (1), esse non sono altro che un ramo delle amministrazioni statali o comunali e servono ad esplicare l'attività di una sola ed unica persona giuridica (che è lo Stato o il Comune) senza per questo acquistare personalità giuridica propria.

Volontà del governo invece è stata di sottrarre all'amministrazione statale la preparazione, il coordinamento e il finanziamento delle opere straordinarie da eseguirsi nel Mezzogiorno e di affidare tali compiti a un ente autonomo (cioè distintamente dallo Stato) con propria personalità giuridica. Ed il governo ha dato ragione della sua volontà (coordinamento dei programmi; prontezza nella esecuzione; garanzia di continuità al di fuori delle vicende politiche).

La Commissione nella sua maggioranza - valutando, con serena ed assoluta obiettività, le ragioni suddette - ha aderito alla proposta governativa convinta che, soltanto a mezzo di un ente alleggerito dagli ordinari controlli burocratici e snellito, nella sua funzionalità,

(1) cioè la forma di amministrazione che viene assegnata ad una parte del patrimonio statale o comunale e destinato all'impianto o mantenimento di pubblici servizi.

è possibile procedere ai voluminosi investimenti produttivi (1).

Quanto alla Azienda autonoma in particolare le ragioni addotte dai commissari di minoranza in opposizione alla creazione della Cassa furono principalmente quattro (2):

- 1 - evitare la creazione di una nuova burocrazia;
- 2 - necessità del controllo parlamentare;
- 3 - necessità della vigilanza da parte del potere esecutivo;
- 4 - necessità del controllo legale amministrativo e contabile.

Alle quattro obiezioni così risponde la relazione di maggioranza:

"1 - E' notorio (ed è anzi deplorat) che le amministrazioni statali impiegano nella spiegazione di una determinata attività un maggior numero di personale di quello impiegato da enti diversi da esse amministrazioni.

D'altra parte non risponde a verità che il nuovo ente abbia la facoltà di creare, di sua iniziativa, una nuova burocrazia perchè la Commissione ha avuto premura di modificare l'articolo 17 del disegno di legge. Difatti, nel nuovo testo, è tassativamente prescritto de

(1) D.O.S. Camera 1170-A pag. 5 relaz. magg. - Vedi Appendice II

(2) Così illustrate nella relazione di minoranza (L.c. pag. 16 relaz. min.)

"Le ragioni di snellezza, di rapidità, di anti-burocraticità, di attribuzione alla Cassa di particolari facoltà (quali quelle di contrarre prestiti anche all'estero e di emettere obbligazioni), portate dal Governo per giustificare questa particolare struttura della Cassa, non sono infatti sufficienti a giustificare la creazione di un Ente con personalità giuridica distinta dallo Stato, che in questo modo verrà ad essere sottratto ad ogni effettivo ed efficace controllo politico da parte del Parlamento ed anche ad ogni controllo da parte della Corte dei conti. Se si fossero voluti per seguire soltanto gli obiettivi di conferire alla

"le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del Tesoro". E nel comma successivo è anche previsto che "il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima";

2 - Non può dirsi che, avendo la maggioranza dei commissari non accolta la proposta di affidare i compiti vari della "Cassa" ad una Azienda di Stato, venga a mancare sull'attività della stessa il controllo parlamentare.

Il Parlamento - in virtù di un emendamento aggiunto dalla Commissione al primo comma dell'art.3 (attuale articolo 4) - avrà conoscenza dei programmi delle opere, da eseguirsi dalla Cassa, subito dopo l'avvenuta approvazione del Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

Similmente - entro il 31 dicembre di ogni anno - al Parlamento (come al Consiglio dei ministri) sarà comunicato il bilancio annuale chiuso il 30 giugno e presentato all'approvazione del Ministro per il Tesoro (vedi articolo 21 - attuale art.27 modif.).

Di conseguenza sia i programmi che i bilanci faranno oggetto di discussione in sede parlamentare e comunque ogni deputato o senatore potrà avvalersi della facoltà di rivolgere al Governo interrogazioni o interpellanza ed anche di proporre una mozione sia sulle spese malamente eseguite o sulle determinazioni de-

cassa, una snellezza di funzionamento maggiore di quella dei Ministeri e certe possibilità di iniziativa finanziaria, gli stessi risultati si sarebbero potuti ottenere con la creazione di una Azienda autonoma di Stato, il cui presidente, un ministro, ne sarebbe stato responsabile di fronte al Parlamento senza arrivare all'assurdo, anche giuridico, di staccare con un taglio netto dall'organismo dello Stato un Ente che persegue solo fini pertinenti allo Stato e con mezzi esclusivamente statali. Invece la struttura della Cassa, la procedura per la formazione del Consiglio di amministrazione, la composizione del Consiglio stesso rischiano di fare di essa un pericoloso e formidabile strumento di interessi particolaristici".

programmi e le direttive del piano generale che (in virtù dell'emendamento apportato dalla Commissione al secondo comma dell'articolo 1) sono fissate dall'apposito Comitato di ministri.

3 - La chiara e precisa norma dettata dall'art.17-bis (attuale art.23 modif.) (appositamente voluto dalla Commissione) sta a dimostrare la infondatezza dell'addebito messo che cioè sulla "Cassa per il Nezzogirono" manca la vigilanza del potere esecutivo. È detto con chiarezza che il Presidente del Consiglio, o un ministro all'uopo designato, avrà la presidenza del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 1 e eserciterà la vigilanza sulla gestione della "Cassa". Né vale il dire che tale vigilanza sarà inattuabile senza un competente ufficio. E' logico che il Ministro designato si avvarrà della collaborazione di funzionari (lasciati presso i competenti Ministeri o chiamati a far parte di apposito ufficio) per esercitare con la maggiore oculatezza la necessaria vigilanza, per la quale sarà responsabile di fronte al Parlamento.

4 - Non ha inoltre, fondamente l'ultima censura innerrito al controllo legale, amministrativo e contabile perchè la Commissione ha integrato la norma dell'articolo 16 (attuale art.21) stabilendo che il Collegio dei revisori:

- 1) eserciti la sua funzione presso la "Cassa" a carattere continuativo;
- 2) eserciti, fra gli altri poteri, quello di: a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione; b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa; d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Alla CAMERA in sede di votazione dell'articolo (1) discutendosi sul nuovo testo formulato nell'emendamento Sullo-Fanfani (2) che corrisponde all'attuale testo legislativo, la questione della "Azim

(1) seduta del 4 luglio 1950

(2) vedi osservazioni generali all'art.1.

"da autonoma" fu riproposta dalla opposizione con un emendamento Matteucci, Amendola G., De Martino F. e Allicata, sostitutivo del testo Sullo-Panfani, del seguente tenore "E' istituita l'Azienda autonoma per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale denominata "Azienda autonoma per il Mezzogiorno".

Svolgendo questo emendamento l'on. Matteucci ribadi le tesi già svolte in Commissione e nella relazione di minoranza e

"premesso che le due esigenze da risolvere erano trovare un organismo che potesse assolvere sollecitamente alla funzione di spendere somme che il potere legislativo mette a disposizione del potere esecutivo, ma senza recare nocente a quella che è la funzione del controllo sia degli organi amministrativi, sia di quelli politici"

osservò che

"chi risolveva la questione in modo abbastanza preciso e completo era l'azienda autonoma. Le aziende autonome hanno funzionato e funzionano con una immediatezza ed una sollecitudine che tutti conosciamo. D'altronde, con l'azienda autonoma di Stato sarebbe salvo il preventivo sindacato del Parlamento, perchè il Ministro competente è obbligato a portare, in allegato al suo bilancio preventivo, quello preventivo della azienda. Non è chi non veda l'importanza di questo, tanto più che i parlamenti sono nati esattamente a seguito di questa esigenza di controllare le pubbliche spese"

e sottolineò che:

"E' questa, ripeto, una questione di fondamentale importanza, soprattutto perchè onorevole Campilli, il problema del Mezzogiorno è quello che fino ad oggi hanno frustrato tutti gli interventi che lo Stato ha fatto nel Mezzogiorno; si tratta, soprattutto, della collusione del monopolio terriero, col monopolio industriale.

Con un organismo staccato dal corpo dello Stato voi non sfuggirete a queste forze che sepranno svolgerell'opera dell'organismo stesso ai loro fini distogliendola dal fine del beneficio collettivo!

Analogo emendamento inteso a precisare che l'Azienda autonoma fosse "alla diretta dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici" fu presentato dall'onorevole Zanfagnini che lo fuse poi con quello Matteucci-Amendola.

Ai due emendamenti rispose per la Commissione il Presidente della stessa On.Scoca il quale rilevò che:

"le aziende autonome, alle quali i presentatori del - l'emendamento si riferiscono, sono organismi nell'ambito dell'amministrazione statale inseriti in un ministero. Quindi abbiamo l'azienda autonoma delle ferrovie inserita nel Ministero dei trasporti, l'azienda autonoma delle poste inserita nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'azienda autonoma dell'autostrada inserita nel Ministero dei lavori pubblici. La prima questione che sorgerebbe, ove si volesse definire azienda autonoma l'organismo che è previsto da questo disegno di legge, sarebbe quella di decidere se entro quale amministrazione la si voglia mettere e da qual ministero la si voglia far dipendere. Lavori pubblici? Non sono d'accordo, perchè la maggior parte delle opere che saranno compiute dalla Cassa per il Mezzogiorno rientrano nella competenza non del Ministero dei lavori pubblici ma del Ministero dell'agricoltura.

D'altra parte, quando si dice di creare un'azienda autonoma, si fa un'affermazione generica che poco dice o nulla, perchè di aziende autonome ve ne sono di vario tipo, come dissi nella discussione generale del - l'altro ieri. Vi sono aziende autonome che hanno un'autonomia esclusivamente amministrativa e contabile, e vi sono aziende autonome che hanno una più marcata autonomia giuridica con propria personalità giuridica .

Di modo che quando i presentatori degli emendamenti dicono di istituire un'azienda autonoma, faccio notare che il loro concetto è impreciso. Dico di più: quando abbiamo detto "è istituita la Cassa per il Mezzogiorno con personalità giuridica propria", noi non abbiamo detto qualche cosa che non si possa eventualmente inquadrare dal teorico nel concetto ampio dell'azienda autonoma. Non ci dobbiamo preoccupare di incasellare l'istituto che andiamo a creare entro un determinato tipo. Questa è una questione che esaminerà l'interprete. Non vi è una differenza sostanziale tra il dire che si costituisce la "Cassa" con propria personalità giuridica ed il dire che si costituisce una azienda autonoma, perchè non esiste un tipo unico di azienda autonoma.

Quanto alla questione dei controlli l'onorevole Scocca rilevò che:

"anche in tema di controllo potrei dire che il controllo previsto per le varie aziende autonome è un controllo di varia ampiezza. Ad ogni modo, voi non risolvete la questione del controllo dicendo che si tratta di azienda autonoma o meno. La questione del controllo è un'altra. Se voi volete che la disposizione che abbiamo elaborato, ossia la comunicazione al Parlamento dei piani e dei programmi, non basti; questo non incide sulla classificazione giuridica. La questione del controllo la esamineremo esaminando l'articolo che la prevede. Col dire "azienda autonoma" o "non azienda autonoma" non risolviamo il problema."

Fer il Governo, il Ministro Campilli rifacendosi per la questione di fondo a quanto dichiarato in sede di discussione generale (1) rispose all'on. Matteucci e i per la parte relativa al controllo sottolineando che "si è detto da parte di colleghi dell'on. Matteucci, cioè da parte dell'opposizione, che sarebbe stato più utile e più opportuno che i fondi stanziati per la Cassa fossero stati destinati ai ministeri competenti per l'utilizzo.

(1) Vedi Parte I Cap.IV.

Se avessimo seguito questa procedura, cara ai colleghi dell'on. Matteucci, avremmo stanziato una somma x nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per opere di bonifica ed una somma y nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere pubbliche (strade, acquedotti, ecc.); sarebbero state queste le voci, sulle quali la Camera, in sede di discussione di bilanci preventivi, sarebbe stata chiamata a decidere.

Rispondo all'onorevole Matteucci che con questa impostazione nel bilancio generale ogni anno, in sede preventiva, figureranno 100 miliardi per la Cassa per il Mezzogiorno; figurerà, cioè, uno stanziamento raggruppato in unica voce, invece che stanziamenti di stinti.

Quindi, anche in sede preventiva, nell'esame del bilancio, la Camera potrà discutere quanto attiene alla Cassa del Mezzogiorno. E potrà discutere col susseguente del programma, che il comitato dei ministri presenterà alla Camera per conoscenza.

Dunque, la Camera avrà due elementi per esercitare il suo controllo: avrà cioè lo stanziamento, inserito nel bilancio generale; avrà il programma specificativo di opere, presentato dal comitato.

A me pare che l'argomento addotto, cioè che l'azienda autonoma presenterebbe possibilità di un maggiore controllo, non abbia base.

Il relatore di minoranza Alicata ribadi che la tesi dell'opposizione era quella di "creare un strumento che sia uno strumento dello Stato, che possa essere controllato normalmente dal Parlamento e dagli organi di controllo dello Stato, con tutti quegli snellimenti che l'azienda autonoma comporta", riprendendo il motivo della garanzia di controllo, di moralità, di disinteresse, "che a tutti dovrebbe apparire più chiaro ci possa essere data da una azienda autonoma inserita nell'organismo dello Stato (che voi del resto, in questo momento amministrato, e non noi, e quindi siete nella possibilità di controllare

e di dirigere) piuttosto che attraverso un ente staccato dall'organismo dello Stato, che potrà essere uno strumento pericoloso di corruzione e di avventurare" (A.C. 20387).

Rispondendo al deputato Alicata, l'on. Scocca mise in rilievo che lo sforzo della Commissione era stato appunto quello di "avvicinare questo organismo all'amministrazione pubblica e di inserirlo in essa" ribadendo il concetto che spetterà al giurista "prendere in esame la situazione giuridica che si è creata, la posizione giuridica di questo ente, e ricercare a quale categoria appartenga":

"La sostanza è forse quella indicata dall'on. Alicata? E cioè che questo organismo è staccato dall'amministrazione statale, è affidato a mani private, senza controlli, ad uomini di cui non si conosce la moralità, la preparazione, la capacità, ed ai quali noi affidiamo questi mille miliardi, perchè ne facciano quello che vogliono?

Ma questa non è la figura dell'organismo che noi abbiamo creato! Noi abbiamo collegato tale organismo solidamente all'amministrazione statale, là dove abbiamo detto che i piani generali vengono fissati da un comitato di ministri (e abbiamo anche precisato come deve essere composto questo comitato di ministri); laddove abbiamo detto che i programmi vengono formulati in base a detti piani generali, e vengono esaminati e sottoposti all'approvazione dello stesso comitato di ministri, laddove abbiamo detto che piani e programmi vengono comunicati al Parlamento; laddove abbiamo dato questa garanzia di controllo preventivo tanto reclamato dall'on. Matteucci" (A.C. 20388)

precisò poi nuovamente che:

In tema di controllo parlamentare in sede preventiva, può asserirsi che v'è in qualche guisa una intensificazione di detto controllo, perchè nel bilancio delle aziende autonome vi è solo l'indicazione delle somme che sono destinate a certi pubblici servizi, in

modo generale, mentre per la Cassa è prescritto che al Parlamento debbano essere presentati i programmi, e con ciò il Parlamento stesso è messo in condizione di conoscere specificamente come vengano impiegate le somme costituenti la dotazione.

Ora, per quanto riguarda questo punto, che è l'unico punto di differenziazione fra la nostra tesi e quella dei nostri avversari, mi pare - se si guarda più alla sostanza che alla forma - che non ci sia una posizione di inferiorità nella soluzione che abbiamo accolta. Per quanto riguarda il controllo successivo da parte del Parlamento, abbiamo già chiarito che il consuntivo viene presentato al Parlamento allegato al consuntivo dello Stato, e quindi si segue la norma generale. Ma per quanto concerne l'essenza, ben si può dire che vi sia una intensificazione di controlli, perché la Corte dei conti, per fini di istituto, non ha che un controllo di mera legittimità, mentre per quanto riguarda le operazioni della Cassa, si è stabilito anche il controllo di merito".

e ad una interruzione del deputato Matteucci circa il "consuntivo" ricordò che:

l'articolo 16 (attuale art.21) precisa che il collegio dei revisori ha un controllo di carattere continuativo. Io non so se se dobbiamo qui ricordare le norme di contabilità generale. Onorevole Matteucci, nelle aziende autonome non vi è normalmente il controllo preventivo della Corte dei conti, ma esiste solo quello successivo.

E questo controllo successivo esiste pure per la Cassa, in quanto la Corte dei conti è chiamata ad esaminarne i consuntivi prima della presentazione al Parlamento. In aggiunta a questo controllo istituzionale della Corte dei conti, abbiamo previsto il controllo del collegio dei revisori, che è composto da consiglieri della Corte e da membri designati dal ministro del tesoro. Abbiamo aggiunto il controllo di quest'organo, perché vogliamo che esso sia da preso la Cassa ed esegua in modo continuativo un controllo non solo di mera legittimità, ma anche di merito, cioè vada a vedere se effettivamente il denaro si spenda bene o male, e non solo se sia stata

rispettata la norma legislativa" (A.C. 20388).

Sull'emendamento dell'opposizione fu chiesta dai comunisti la votazione a scrutinio segreto che dette il seguente risultato

votanti . . . . .	291
voti favorevoli . . . .	105
voti contrari . . . .	186

Respinto l'emendamento dell'opposizione l'articolo venne approvato nel testo Sallo-Panfani con due variazioni formali proposte dal relatore di maggio - ranza (1).

AL SENATO, i motivi e le tesi emersi alla Camera pro e contro la creazione dell'ente e sulla sua natura furono ampiamente ripresi e svolti nelle due relazioni di maggioranza e di minoranza e negli interventi della discussione generale (Vedi Parte II ai cap. III Le tesi a contrasto al punto 3 "Lo strumento" e cap. V Il dibattito al Senato).

In particolare la maggioranza della COMMISSIONE nella relazione del Sen. D. Romano dopo aver messo in rilievo

l'entità costitutiva del nuovo organo, il quale, poggiandosi sugli insegnamenti del passato, ha il compito di svolgere una attività straordinaria, avvalendosi di mezzi e di sistemi straordinari per sfruttare meglio i due elementi: iniziativa e tempo, in funzione del coefficiente essenziale: disponibilità finanziaria

sottolineando che

(1) aggiungere le parole dei programmi a "per la pre disposizione" e sostituire relative al piano alla dizione "previste dal piano". Vedi Atti Camera pag. 20390.

la "Cassa per il Mezzogiorno" rappresenta lo stadio funzionante di un processo evolutivo che si è andato svolgendo per lunghi decenni e che, pur mantenendo integra la sua essenzialità dinamica, consente ora una sosta realizzativa che offre al presente Governo il merito e la responsabilità di trarre il frutto di un'esperienza quasi secolare e di proporre al suffragio degli organi rappresentativi della nazione l'istituto che dovrà riuscire a porre le basi ampie e solide per l'adeguamento delle varie parti di questo unico corpo politico che è l'Italia. Ogni altra questione funzionale riguarda il dettaglio, che, peraltro, va non meno valutato dell'impostazione istituzionale ed esige, pertanto, tutta la vostra accurata attenzione per raggiungere il grado della massima operatività.

E' la decisa volontà di operare che ha spinto il Governo a svincolarsi dalla classica burocrazia lenta per i suoi appesantiti ingranaggi ed a creare un ente che, snello nel funzionamento, potesse agire con rapidità, pur sottostando ai giusti controlli di vigilanza tecnica, finanziaria e politica. D'altra parte non era possibile, se non attraverso un ente autonomo, compiere operazioni come quelle indicate dalla legge ed era necessario contrapporre un creditore allo Stato per tenere fermi sempre più nel tempo gli impegni che questi con la legge assumere.

formulò le due seguenti raccomandazioni di carattere tecnico

1. per evitare che la Cassa possa diventare una macchina elefantica con plenari uffici centrali cioè lontani dai luoghi dei bisogni e del terreno dell'azione, converrebbe, almeno fino alla istituzione delle Regioni, costituire qualche ufficio provinciale (e scuse Sicilia e Sardegna) ove più si rendesse manifesta la necessità. E ciò per potersi realizzare un coordinamento tra centro e periferia per una rapida economica progettazione e direzione delle opere;

2. poichè la Cassa ha personalità giuridica propria sarebbe necessario disciplinare tutto ciò che si riferisce alla cessazione dell'istituto per evitare, tra l'altro, la continuità dell'Ente sotto forma di amministrazione di stralcio.

Art. 3

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Già art.2 del Progetto GOVERNATIVO del quale la relazione governativa diceva che esso "dà la definizione dell'Italia meridionale, secondo una delimitazione ormai comunemente accolta e già adottata in altri provvedimenti legislativi".

La COMMISSIONE della CAMERA (1) introdusse nell'articolo una modificazione formale, modificando la dizione di "ai fini della presente legge l'Italia meridionale comprende" nella attuale "la presente legge si applica", e una aggiunta, estendendone l'applicazione ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex-Circondario di Cittaducale "in armonia con le precedenti disposizioni a favore delle zone ad economia povera" (2).

Alla CAMERA, nel corso della discussione generale, il deputato liberale Ferrone Capano, criticò vivacemente la estensione territoriale data alla legge con particolare riferimento all'Isola d'Elba.

Che il Mezzogiorno debba comprendere, per esempio, l'isola d'Elba, è una cosa che sorprende. Non ce l'hanno certo insegnata a scuola, non l'abbiamo mai sentita.

(1) seduta del 14 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc.Camera 1170 pag.6 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

ta dire. Non vorrei vera ente che si cadesse in equi  
voco.

Questo Mezzogiorno, che ha tanti bisogni, che finalmente vede riconosciuto il complesso delle sue esigenze e avviato a compimento un programma di lavori diretti a rigenerare l'intero complesso del suo territorio, deve pure protestare quando si vede artificiosamente ingrandito; mentre già vi sono in suo danno altre aggregazioni che, se pure meno gravi, non sono perfettamente ortodosse.

Ci dite che non dobbiamo essere troppo esigenti, ma l'isola d'Elba con il Mezzogiorno non c'entra/ Qello che è necessario, nell'interesse nazionale, che va da fatto per l'isola d'Elba si faccia ma non con i fondi destinati al mezzogiorno d'Italia (1).

In sede di approvazione dell'articolo, invece, la CAMERA accogliendo il testo proposto dalla Commissione (2) approvò anche l'emendamento aggiuntivo del deputato Tozzi Condivi (d.c.) inteso ad estendere l'applicazione della legge ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Nel dara ragione di questo emendamento a proposito del quale Commissione e Governo si erano rimessi alla Camera, il deputato Tozzi Condivi così si espresse

Nel mandamento di Cittaducale sono compresi i comuni di Amatrice e di Accumuli. Questi due comuni fanno parte dell'inizio del bacino montano del Tronto, che nasce dalle propaggini del Gran Sasso, attraversa proprio questi due comuni e si spinge poi verso la costa adriatica, avendo alla sua sinistra il territorio abruzzese ed alla destra il territorio marchigiano.

(1) seduta pomeridiana del 23 giugno 1950 - Vedi Atti Camera pag. 20028

(2) seduta antimeridiana del 5 luglio 1950 - Vedi Atti Camera pag. 20396 e segg.

Ora, poichè nell'articolo 1, così come è stato approvato dalla Camera, si stabilisce che questa legge dovrà riguardare i complessi organici e deve riguardare i bacini montani con i relativi corsi d'acqua, è questo un argomento giuridico per il quale chiedo che venga esteso questo beneficio anche al bacino del Tronto.

Motivi giuridici ne esistono anche nei precedenti legislativi, perchè già ci si è occupati di questo problema, cioè di non scindere i complessi organici, di non scindere i bacini montani dai relativi corsi d'acqua, per cui nel 1918 e nel 1925 sono stati emanati due decreti legislativi: 30 giugno 1918 e 29 novembre 1925, in cui, trattando in genere la questione, ma particolarmente trattando il problema del Tronto, il legislatore così si esprimeva: "I benefici si estendono anche alle provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale".

Queste disposizioni sono tuttora in vigore, per cui esiste un consorzio del Tronto il quale beneficia, tanto sulla sponda sinistra che sulla destra, dei benefici delle leggi del Mezzogiorno finora emanate.

Dinanzi a questa situazione storico-giuridica e logica, oggi sarebbe una anomalia voler snaturare questo complesso organico, voler scindere questo bacino montano dal relativo corso d'acqua perchè, qualora non si estendessero i benefici della Cassa per il Mezzogiorno a tutto il bacino del Tronto, avremmo che per la parte montana, per la sponda sinistra, vi sarebbero queste disposizioni, e per la destra non vi sarebbero, per cui tutti quei grandi problemi organici che abbiamo (come l'acquedotto di Pescara, la bonifica del fiume Tronto, ecc.) verrebbero ad essere trattati da due leggi diverse.

Un altro emendamento del deputato Sullo (d.c.) presentato in base al criterio restrittivo di limitare l'applicazione della legge "ai soli territori che ne hanno sempre fatto parte storicamente" e inteso pertanto a sostituire alle provincie di Latina e Frosinone i "territori del Lazio già appartenenti alla

provincia di Caserta" nonchè a sopprimere l'"isola d'Elba", fu ritirato dallo stesso proponente in considerazione delle "difficoltà di applicazione pratica".

Al SENATO, in sede di approvazione dell'articolo (1) il Senatore Ciccolungo (d.c.), prendendo la parola anche a nome dei Senatori Conti, Tupini, Carrelli e Tartufoli, fece rilevare che "per l'applicazione dell'articolo, che non avrebbe altrimenti giuridica e pratica conseguenza" era necessario chiarire che "non esistendo un comprensorio del Tronto, come invece, per errore materiale, è stato affermato, si deve ritenere che la disposizione riguardi il comprensorio esattamente denominato territorio tra il Tronto e l'Ete Morta" e chiese pertanto che venisse rettificata la dizione errata.

Il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano si dichiarò contrario perchè per modificare la denominazione del territorio sarebbe stato necessario un emendamento che avrebbe necessariamente rinviato la legge alla Camera. D'altra parte il Ministro Campilli, per il Governo dichiarò: "Credo che si tratti soltanto di un errore di denominazione, ma l'indicazione "Tronto" intende riferirsi ad un dato territorio. Se poi questo territorio è denominato diversamente, si tratterà di meglio precisare la denominazione, ma la sostanza non muta".

(1) Seduta pomeridiana del 29 luglio 1950 - Atti Senato pag. 19188.

Con questa precisazione che si trattava di "una questione di interpretazione", l'articolo fu approvato senza modifiche nel testo della Camera.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Già art. 3 del progetto GOVERNATIVO di cui la relazione governativa dava ragione nel seguente modo :  
Nel quadro di una programmazione pluriennale è evidente che a periodi di tempo ravvicinati sarà opportuno provvedere a predisporre programmi e progetti specifici nel l'ambito della programmazione medesima. Il ricordato articolo sancisce, pertanto, il principio per cui ad ogni singolo anno finanziario la Cassa provvederà a redigere i programmi di massima delle opere da eseguirsi e che sottoporrà all'approvazione di un Comitato di ministri all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri. Con

temporaneamente è stato previsto che i progetti sia di massima sia esecutivi vengano predisposti dalla Cassa e sottoposti per l'esame e l'approvazione ad un'apposita sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, salvo i soli progetti esecutivi che non superino l'importo di 100 milioni di lire, i quali per ovvii motivi di snellimento burocratico, vengono deferiti per l'esame e l'approvazione al Consiglio di amministrazione della Cassa. Con tale procedura, che attribuisce alla Cassa la programmazione e la progettazione delle opere sottponendo l'approvazione dei programmi ad un Comitato di ministri costituito "ad hoc" e quella dei progetti di massima ed esecutivi ad un'apposita sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo ritiene di aver salvaguardato le due esigenze fondamentali: di inquadrare l'attività della Cassa entro le direttive politiche e tecniche degli organi dello Stato, e di concedere a questa una seppur limitata autonomia nell'attuazione dei suoi compiti che consenta in particolar modo una visione unitaria delle necessità dei singoli settori. (1)

La COMMISSIONE della CAMEA elaborò l'articolo (2) introducendo una modifica e un'aggiunta al 1<sup>o</sup> comma (vedi); modificando sostanzialmente il 4<sup>o</sup> (vedi) e rielaborando formalmente gli ultimi due.

Alla CAMERA, nel corso della discussione generale si sviluppò sull'articolo, particolarmente ad opera dei deputati G. Amendola, Matteucci e Laconi, la critica dell'opposizione di estrema sinistra sulla presunta mancanza di controllo parlamentare sui programmi di opere da predisporvi dalla Cassa, critica alla quale si associarono in parte anche il deputato Zanfagnini (psu) e i liberali Corbino e Perrone Capano, mentre

(1) Doc. Camera 1170 pag.3-4

(2) Seduta del 14 aprile 1950 - Vedi Appendice III

si dichiararono favorevoli alla norma sottolineandone l'efficacia i deputati della maggioranza Ges. Mastino (d.c.), Cartia (psli). Risposero: per la Commissione il Presidente Scoca e, per il Governo, il Ministro Campilli (1).

AL SENATO sempre nel corso della discussione generale, le critiche già svolte alla Camera furono riprese in particolare dal Sen. Grieco (com.) e dal Sen. G.B. Rizzo (ind.) (2), mentre la COMMISSIONE DEL SENATO formulò alcune raccomandazioni in merito alla attuazione delle norme relative al coordinamento dei programmi della Cassa con quelli dei competenti Ministeri (v. 1° comma), all'esenzione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici per i progetti inferiori a 100 milioni (v. 4° comma), e alla dichiarazione di pubblica utilità (v. ultimi due commi).

(1) Vedi in particolare Parte I Cap. III - LE TESI A CONTRASTO al n. 1 - Il programma delle opere e Cap. IV IL DIBATTITO alla CAMERA ai singoli interventi. -

(2) Vedi c.s. Parte I Cap. III e Cap. V - IL DIBATTITO AL SENATO.

1° comma

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato e possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

getto GOVERNATIVO la precisazione che i programmi devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti ministri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1. Ciò allo scopo di "mettere sempre più in evidenza che il Governo non dovrà trascurare di eseguire nel Mezzogiorno d'Italia - e con stanziamenti nei singoli stati di previsione dei competenti Ministeri - tutte le altre opere pubbliche che, a norma delle leggi vigenti, sono a totale carico dello Stato e possono fruire di contributi" (1).

Inoltre la Commissione, al fine di garantire il controllo parlamentare sui programmi stessi aggiunse la norma che essi subito dopo l'avvenuta approvazione del Comitato dei Ministri, debbono essere comunicati al Parlamento.

Alla CAMERA il comma elaborato dalla Commissione non dette luogo a obiezioni e fu approvato con una sola modificazione formale, dovuta al deputato Ceronia (d.c.) di inserire le parole a tal fine prima

(1) Doc. Camera 1170-A pagg. 6-7 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

è frutto della elaborazione della COMMISSIONE della CAMERA che introdusse nel testo del pro-

delle parole "essi sono sottoposti" (1).

La COMMISSIONE del SENATO formulò in materia la seguente raccomandazione al Governo:

"Nel lavoro di coordinamento dei programmi della Cassa con quelli dei Ministeri bisognerebbe avvisare ad opportuni accorgimenti per evitare conflitti di competenza per iniziative contrastanti o complicati sistemi di trattazione che provocherebbero un'attività burocratica ritardatrice (2)."

2° comma

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi già approvati.

getto GOVERNATIVO e non dette luogo a modifiche nè da parte della COMMISSIONE nè della CAMERA nè ad obiezioni o raccomandazioni al Senato.

riproduce con una variante formale il testo del Pro-

(1) seduta antimeridiana del 5 luglio 1950 - Atti Camera pagg. 20397-20404

(2) Doc. Senato 1182-A pag. 5-6 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

3<sup>o</sup> comma

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

modificazione formale, deve la sua redazione definitiva a un emendamento Sullo-Maxia (d.c.), accolto dalla Commissione, dal Governo e approvato dalla Camera (1), emendamento con il quale si precisò che per gli enti pubblici e gli enti locali la Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere soltanto quando questi non possono direttamente provvedervi. Ciò per eliminare il sospetto da parte degli enti suddetti "che la Cassa voglia intervenire anche quando essi potrebbero direttamente provvedere alla progettazione" (Sullo - A.C. 20397).

Sull'argomento il deputato Colitto (lib.) aveva proposto un emendamento inteso ad autorizzare la Cassa a predisporre i progetti delle opere anche prima che queste fossero comprese nei programmi di esecuzione, quando, su segnalazione degli organi tecnici apparisse la necessità della esecuzione di un'opera (A. C. 20398); ma non vi insistette a seguito dell'avviso contrario espresso dal relatore di maggioranza Jervolin o che illustrò la pericolosità dell'emendamento che a - vrebbe potuto portare la Cassa a sprecare la sua opera

proposto alla Camera dalla Commissione nel testo del Progetto GOVERNA-

TIVO con una

(1) Seduta del 5 luglio 1950.

(A.C. 20401) e dal Ministro Campilli che si oppose alla dilatazione dei compiti e delle attribuzioni della Cassa al di là dei limiti fissati (A.C. 20402). Anche l'opposizione per bocca del relatore di minoranza Licata manifestò il suo avviso contrario all'emendamento Colitto, allo scopo di evitare dispersioni e frammentarietà nell'opera della Cassa (A.C. 20400).

4° e 5° comma

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

CAMERA la quale aveva apportato al progetto GOVERNATIVO due modifiche, precisando che anche i progetti superiori a 100 milioni devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e sostituendo, alla Sezione di speciale formazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici proposta nel disegno di legge governativo, una speciale delegazione.

Alla CAMERA furono proposti al comma quattro emendamenti nessuno dei quali venne però accolto.

Uno del deputato Colitto (lib.) per la modifica formale del testo al fine di accentuare che di norma doves-

l'attuale formulazione è dovuta al testo proposto dalla COMMISSIONE della a

se richiedersi il parere preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui progetti, facendo risaltare il carattere di eccezione della esenzione da tale parere per i progetti inferiori a 100 milioni (A.C. 20399). L'emendamento fu ritirato dallo stesso proponente nel corso della discussione.

Un altro, dei deputati Matteucci (soc.) e P. Amendola (m) che, nell'ipotesi che fosse stata approvata la forma della "Azienda Autonoma", prevedeva l'elevazione a 200 milioni del limite per i progetti esenti dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e restringeva il parere preventivo stesso ai soli progetti di massima, escludendone quelli esecutivi. S'intende che tale emendamento fu ritirato dai proponenti al momento della sua discussione non essendo stata approvata la proposta della Azienda Autonoma (A.C. 20400). Tuttavia, favorevole all'elevazione del limite a 200 milioni si manifestò egualmente l'On. Corbino rilevando che già nel 1939 i provveditorati alle opere pubbliche potevano disporre fino a 10 milioni pari a 500 milioni di oggi (A.C. 20399). Rispondendo su questo punto il Ministro Camilli dichiarò che il Governo riteneva di non dover dare alla Cassa una competenza superiore a quella dei provveditorati attualmente di 30 milioni ma che stava per essere estesa appunto fino a 100 (A.C. 20402).

Un emendamento aggiuntivo del deputato Colitto (lib.) inteso a sancire il principio che, ove il parere dei Consigli e dei lavori pubblici fosse stato già espresso su un progetto, prima della presentazione della leg-

ge per la Cassa per il Mezzogiorno, esso non dovesse essere più richiesto. La proposta fu respinta dal relatore di maggioranza Jervolino perché "superflua" e insieme "suscettibile di creare anche gravi difficoltà" - vincolando troppo rigidamente la speciale delegazione (A.C. 20401). Il ministro Campilli al riguardo precisò essere ovvio che i pareri già dati restano pienamente validi (A.C. 20402) e il sottosegretario ai Lavori pubblici Camangi ribadì tale precisazione (A.C. 20403). In seguito a tali dichiarazioni l'emendamento venne ritirato dal suo proponente.

Un ultimo emendamento fu proposto dal deputato Riccio (d.c.): aggiungere al 4° comma: "Il parere dovrà essere dato entro un mese dalla richiesta; trascorso il termine, il parere si intende accordato favorevolmente". Contro questo emendamento si pronunciò il relatore di minoranza Alicata pur riconoscendo che "c'è un criterio, che tende ad affermarsi nel diritto amministrativo, di fissare un termine oltre il quale si può dare la presuzione del parere favorevole", (A.C. 20401) mentre il relatore di maggioranza Jervolino dichiarò che la Commissione, rendendosi conto della difficoltà segnalata dal proponente e tenendo in considerazione le ragioni messe a base dell'emendamento medesimo (snellire il funzionamento della Cassa, ispirandosi al principio che può essere posto un termine alla manifestazione di volenti, e in mancanza, il silenzio può essere interpretato come manifestazione favorevole - Riccio A.C. 20400) non aveva nulla in contrario ad accoglierlo.

Il ministro Campilli invece si dichiarò contrario inviata della complessità di taluni progetti e della opportunità di lasciare una certa elasticità. "Abbiamo si riformato la procedura, ma dobbiamo dare tutte le garanzie per un serio esame tecnico dei progetti" (A. C. 20402). Parimenti contro la proposta si dichiarerono i deputati Corbino e Matteucci. Avendo il proponente insistito sul suo emendamento, portante da uno a tre mesi il termine, esso fu posto ai voti e respinto dall'Assemblea.

Al SENATO, il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano formulò nella sua relazione le seguenti osservazioni:

Non è esatto in materia di lavori pubblici prendere a base per la competenza dell'approvazione del progetto l'importo della spesa, perchè anche un elaborato che importi una spesa inferiore ai 100 milioni può richiedere soluzioni di ordine tecnico assai difficili quindi il Consiglio di amministrazione in tali casi dovrebbe essere facultato a chiedere il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).

Tali osservazioni furono condivise dall'opposizione (2) che in sede di votazione dell'articolo presentò un emendamento, a firma dei Senatori Spezzano, Ruggieri, Dei Adele, Lussu, Li Causi, Lanzetta e Grieco inteso a stabilire che, oltre ai progetti superiori a 100 milioni, anche quelli che presentassero "speciali difficoltà tecniche" dovessero essere sottoposti al parere del Consiglio dei Lavori Pubblici.

L'emendamento fu però respinto dal Senato (3).

(1) Doc. Senato 1182-A pag.6 relaz.magg.- Vedi Appen.II

(2) Doc. Senato 1182-A pag.11 relaz.in.- Vedi Appen.II

(3) Seduta pom.del 29 luglio 1950 - Atti Senato p.19189

6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> comma

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

corrispondono  
al testo GO -  
VERNATIVO mo-  
dificato dal-  
la COMMISSIO-  
NE della CAUZ

RA nella attuale dizione, che "è sembrata più precisa sotto il profilo tecnico-giuridico" (1) stabilendo che il decreto sia da emanarsi dal ministro competente, anzichè "di concerto dei ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura" come previsto nel progetto del Governo.

Alla Camera vennero proposti due emendamenti dai deputati Colitto (lib.) e Artale (d.c.) intesi entrambi a sancire il riconoscimento della pubblica utilità "ope legis" per tutte le opere, senza l'intervento del Ministro competente caso per caso. In proposito il deputato Colitto invocò i precedenti della legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno e della legge per la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (A.C. 20399) e il deputato Artale sottolineò la necessità di evitare le lungaggini della notifica del decreto ministeriale.

Il relatore di maggioranza Jervolino espresse il consenso della Commissione sulla proposta, riconoscendo la difficoltà avvertita dal deputato Artale che "il ministro competente nell'emanare un decreto specifico al riguardo, offre alle parti interessate la possibilità di

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 7 relaz. magg. V. Append. II.

proporre una opposizione che, naturalmente, ritardava la esecuzione delle opere (A.C. 20402). Dal suo canto il ministro Campilli, pur esprimendo diverse avvisate per non dare alla Cassa delle facoltà riservate al Ministro competente, si rimise alla Camera (A.C. 20403) ma gli emendamenti messi ai voti, furono respinti dal 1' Assemblea.

AL SENATO, il relatore di maggioranza della COMMISSIONE formulò in merito a questa norma le seguenti osservazioni

La disposizione relativa alla dichiarazione di pubblica utilità da parte del Ministro competente segna un regresso in confronto all'indirizzo finora adottato da oltre un trentennio, secondo il quale la stessa approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità. Tale sistema segnava un progresso sulla legge del 25 giugno 1865, n. 2359, e richiedeva il decreto del Prefetto. La semplificazione che così si era confermata verrebbe ora compromessa proprio in un'occasione in cui lo snellimento delle funzioni deve rappresentare il presupposto della nuova istituzione e la complicazione è dovuta, oltre al fatto formale delle trasmissioni di atti da ufficio ad ufficio, soprattutto ad esplicamento di una funzione di apprezzamento da parte di ciascun Ministero, il che comporta indagini, accertamenti e valutazioni alle quali è connesso un evidente deflusso di un certo tempo. Da ciò deriva l'intralcio burocratico sul quale si sono appuntate le più forti critiche di una vasta schiera di studiosi del problema del Mezzogiorno. Comunque la esistenza della pubblica utilità è già una conseguenza implicita dell'approvazione dei programmi ai fini dell'esecuzione delle opere da parte del Comitato cui partecipano quegli stessi ministri che poi in altra sede devono esplicare il compito dichiarativo. Il quale non implicando alcuna ulteriore garanzia si riduce ad una perdita di tempo (1).

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 6 relaz. magg. V.Append. II.

Osservazioni che furono riprese dall'opposizione la quale, in sede di votazione dell'articolo, presentò un emendamento, a firma dei senatori Spezzano, Ruggieri, Bei Adele, Lussu, Li Causi, Lanzetta e Gricco, inteso a stabilire che "l'approvazione del progetto avesse come conseguenza la dichiarazione di pubblica utilità delle opere approvate" ma l'emendamento - come era già avvenuto alla Camera - fu respinto dall'Assemblea del Senato (1).

(1) Seduta pomeridiana del 29 luglio 1950 - Atti Senato 19189.

## Art. 5

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

Già art.4 del progetto GOVERNATIVO che si componeva di tre soli commi corrispondenti con qualche variante agli attuali 1°, 5° e 6° (1).

Nel darne ragione la relazione governativa precisava

(1) Doc.Camera 1170 - Vedi Appendice II.

che:

"spirito informatore dell'articolo è quello di limitare l'azione della Cassa all'attuazione dei compiti di spettanza dello Stato e pertanto viene previsto che essa provveda a tutte le spese per le opere che in base alla legislazione vigente fanno carico all'erario. Ciò significa, in altre parole, il mantenimento della delimitazione già esistente tra le opere di competenza statale e quelle di competenza degli enti locali e dei privati, conservando per queste ultime, ed attribuendone il carico alla Cassa, tutte quelle forme di assistenza (contributi, sussidi, concorso nel pagamento degli interessi su mutui) stabilite dalla legislazione regolante questa materia. A questo ultimo proposito, tenute presenti le difficoltà che nell'attuale situazione economica i privati incontrano nell'ottenere credito a non elevato saggio d'interesse da parte degli appositi organismi esercenti tale attività creditizia, si è considerata la possibilità che la Cassa possa capitalizzare le annualità di dette agevolazioni, quando previste in forma continuativa, scontandole ad un tasso da stabilirsi annualmente previa approvazione del Ministro del tesoro. La norma è intesa ad agevolare i privati nell'esecuzione delle opere di loro competenza comprese nei programmi predisposti dalla Cassa affinchè l'iniziativa privata, così incoraggiata, possa svilupparsi ad affiancare nel miglior modo possibile quella della Cassa nei programmi intesi alla valorizzazione del Mezzogiorno. È stata infine attribuita alla Cassa l'erogazione delle somme che la riforma fondiaria porrà a carico dello Stato per la valorizzazione dei terreni espropriati nell'Italia meridionale, nonché per il pagamento delle relative indennità in contanti agli aventi diritto, confermandosi così anche sul piano finanziario la stretta correlazione tra la programmazione della Cassa e l'attuazione della riforma medesima nel Mezzogiorno" (1).

La COMMISSIONE della CAMERA dedicò all'articolo ben 5 sedute (2) con la partecipazione dei Mini-

(1) Doc. Camera 1470 pag. 4 - Vedi Appendice II

(2) nei giorni 5, 19, 20, 21 e 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III.

ntri Campilli, Petrilli (senza portafoglio) Segni (a -  
gricoltura), Aldisio (lavori pubblici) e del Sottose -  
retario al Tesoro Gava - ed elaborò profondamente la  
materia distinguendo le spese in relazione alle opere  
da compiersi (a tale scopo introdusse norme relative  
alla viabilità, 2° comma, e agli acquedotti, 3° comma)  
prevedendo particolari agevolazioni a favore degli en -  
ti locali (4° comma), sopprimendo l'inciso che il paga -  
mento delle indennità di esproprio in relazione alla  
riforma fondiaria dovesse essere a carico della Cassa  
e ribadendo tale esclusione in forma positiva con un  
comma apposito (l'ultimo) (1).

La CAMERA accolse integralmente, con un solo  
evidenziamento formale al 2° comma, il testo proposto dal  
la Commissione.

La COMMISSIONE del SENATO non formulò rilie -  
vi in merito all'articolo e il SENATO lo approvò nel  
testo della Camera senza discussione.

(1) Cfr. Doc. Camera 1170-A pag. 7-8 relaz. magg. - Vedi  
Appendice II.

1º comma

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

La formulazione del comma, che riproduce con modifiche il 1º comma

dell'articolo governativo (art. 4) è dovuta a un emendamento degli onorevoli Angelini, Carcaterra, Castelli Avolio (d.c.) approvato a maggioranza della COMMISSIONE della CAMERA (1).

Merita di essere ricordato che la Commissione, avendo nella sua modifica del testo soppresso l'inciso "o (a carico) dei privati", precisò nella relazione di maggioranza che "la disciplina dei rapporti tra la Cassa speciale e i privati resta quella attualmente in vigore nel senso che tutti gli oneri - che in base alla legislazione vigente, sono a carico dello Stato - verranno sostenuti dalla Cassa" (2).

(1) Seduta del 20 aprile 1950 - Vedi Appendice III.

Nella seduta stessa fu invece respinta dalla Commissione la seconda parte dell'emendamento degli stessi deputati, intesa a disporre che la spesa per le opere di viabilità minore che la Cassa per il Mezzogiorno deliberasse di eseguire, in esecuzione del proprio programma, fosse a totale carico della Cassa medesima. Egualmente respinto fu un altro emendamento, presentato dagli onorevoli Carmine De Martino e Pertusio (d.c.), inteso a concedere alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di "sostenere, anche parzialmente, la quota che, a norma delle vigenti leggi, sia a carico degli enti locali, limitatamente a spese per opere di viabilità minore, che la Cassa medesima abbia deliberato di eseguire in dipendenza del proprio programma".

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 7 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

Alla Camera su questo primo comma venne proposto dai deputati Amendola Pietro (com.) e altri il seguente emendamento aggiuntivo "qualora non ritenga opportuno assumere a suo totale carico la spesa per la esecuzione dell'opera", inteso a dare facoltà alla Cassa di intervenire per superare le lungaggini burocratiche della legge 3 agosto 1949 n. 589 riguardante le opere pubbliche enti locali e insieme per stimolare l'iniziativa degli enti locali (A.C. 20405), così come era stato previsto dalla commissione con l'introduzione del 2° e del 3° comma relativo alle strade e agli acquedotti. Il relatore di maggioranza Jervolino, al quale si associò il Ministro Campilli, dichiarò inaccettabile lo emendamento, in ossequio al principio costantemente seguito dalla Commissione di non modificare la legislazione vigente (A.C. 20408).

Dichiarazione di voto contraria fece anche l'on. Corbino mettendone in rilievo gli aspetti controproducenti nei riguardi del Mezzogiorno stesso (A.C. 20409). Poco ai voti esso fu respinto dall'Assemblea.

2° comma

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

novo dalla COMMISSIONE della CAMERA allo scopo di fornire una "disciplina sicura e press'a poco uniforme" alla costruzione di strade "che nel Mezzogiorno, costituiscono una necessità assoluta e inderogabile" (1). -

Esso fu approvato dalla Camera come proposto dalla Commissione con la sola modifica formale di viabilità ordinaria non statale, anzichè viabilità minore -

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 7 relaz. magg. V. Append. II.  
Riportiamo qui di seguito la rassegna della vigente legislazione in merito alla viabilità minore contenuta nella stessa relazione di maggioranza sempre a pag. 7.

"1. Per la sistemazione della rete stradale esistente (ad eccezione di quella statale e di qualche rete in determinata regione, come da legge speciale) non vi è possibilità di contributo da parte dello Stato.

2. Per la costruzione di nuove strade:

a) esistono leggi speciali (per la Calabria, la Lucania, la Sardegna) in virtù delle quali le spese sono quasi a totale carico dello Stato, che ha anche l'obbligo della esecuzione;

b) esiste la legge 3 agosto 1949, n. 589 (Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali), la quale, nell'art. 2, stabilisce i vari contributi dello Stato, per trentacinque anni, nella spesa riconosciuta necessaria per diversi tipi di strade comunali e provinciali previste dalla legge in parola.

3. Per tipi di strade - diverse da quelle elencate nella legge 3/8/1949 n. 589 - non esistono disposizioni di legge".

Questo comma (come il successivo riguardante gli acquedotti) fu introdotto ex

re, suggerita dal deputato Numeroso (d.c.). Il deputato Colitto (lib.) propose al comma due emendamenti "per ragioni di armonia con l'art. 1": il primo, inteso ad autorizzare la Cassa alla costruzione di strade, "per le quali sia previsto un qualsiasi contributo da parte dello Stato" allo scopo di completare la norma e di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali; il secondo, allo scopo di far assumere a totale carico della Cassa la costruzione delle opere relative agli acquedotti della Campania e del Molise.

Per il primo emendamento, il relatore di maggioranza Jervolino, pur rendendosi conto della giustezza della richiesta e rimettendosi pertanto all'Assemblea, spettò la preoccupazione della Commissione che, allargando la possibilità di mettere gli oneri a carico della Cassa, si contraeva il volume delle opere e precisò che all'esigenza degli enti locali veniva incontro la norma del comma 4° dello stesso articolo (A.C. 20408). Per il secondo emendamento, invece, l'on. Jervolino dichiarò che la Commissione non poteva accoglierlo perché il canone seguito era stato quello di non scendere mai ad esemplificazioni di opere (A.C. 20408). Il Governo, per bocca del Ministro Campilli fece sue le osservazioni del relatore e pregò il proponente di non insistere (A.C. 20409). Il primo emendamento - relativo alle strade - posto ai voti fu respinto dall'Assemblea: sul secondo (acquedotti della Campania e del Molise) il deputato Colitto non insistette.

3º comma

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Come il precedente (riguardante la costruzione delle strade)

fu introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA per seguire il criterio della distinzione delle spese e fu approvato dalla CAMERA senza emendamenti (A. C. 20409).

Secondo quanto precisato nella relazione di maggioranza della Commissione "la "Cassa" potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione" (1).

4º comma

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Fu anche esso introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA su proposta del relatore — di maggioranza

Jervolino (2) allo scopo di venire incontro alle "grandi difficoltà finanziarie di quasi tutti gli enti loca-

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 7 relaz. magg. Vedi Appen. II

(2) Seduta del 20 aprile 1950 — Vedi Appendice III.

li dell'Italia meridionale".

Nel comma vengono infatti stabilite le seguenti agevolazioni:

1. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare i finanziamenti necessari per la esecuzione delle opere che - a norma delle leggi in vigore - sono in parte a carico degli enti locali;
2. Tali finanziamenti devono farsi con preferenza assoluta su altri;
3. Lo Stato deve garantire i finanziamenti in parola in conformità e nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1949 n.589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti nodesimi.
4. La "Cassa per il Mezzogiorno" potrà dare temporaneamente la garanzia in attesa che saranno perfezionate le pratiche necessarie per la garanzia definitiva da parte dello Stato" (1).

Alla CAMERA, nel corso della discussione generale, la norma formò oggetto di critiche e rilievi da parte del deputato Corbino il quale sostenne che essa avrebbe sconvolto il piano di assegnazione dei già limitati mezzi della Cassa Depositi e Prestiti (2) e, in sede di approvazione dell'articolo, propose la soppressione dell'inciso "da farsi con preferenza assoluta su gli altri".

Il relatore di maggioranza Jervolino, nella sua replica a chiusura della discussione generale dopo aver sottolineato che la Commissione aveva votato all'unanimità questa preferenza rispose al deputato Corbino che "margini ve ne è: ella, ch'è uno studioso, avrà segui-

(1) Doc. Camera 1170-A pag.7 relaz.magg. Vedi Appen. II

(2) Seduta pomeridiana del 20 giugno 1950 - Atti Camera pag.19819.

to gli incrementi notevoli della Cassa depositi e prestiti; avrà rilevato che dal maggio 1948 gli introiti da 300 miliardi complessivi sono saliti a 648 miliardi alla fine del 1949" (1), e così ribadì queste argomentazioni al momento della votazione dell'emendamento Corbino:

"Al riguardo bisogna porci questo quesito: vogliamo farle le opere o non vogliamo farle? Se in un grande comprensorio sono comprese opere che per legge debbono essere sostenute in parte dagli enti locali, la Commissione è della opinione - e in questo mi pare che siamo stati anche unanimi - che bisogna aiutare gli enti locali a reperire i mezzi finanziari necessari. In che modo? Sollecitando in modo concreto il finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quale, come ho ricordato nel mio discorso di martedì ultimo, ha la possibilità di poter dare questi finanziamenti. Ma siccome con le richieste fatte dagli enti locali ed in dipendenza di questa legge vi saranno altre richieste di finanziamenti in concorrenza, la Commissione - per facilitare e rendere attuabile l'esecuzione delle opere - ha creduto di stabilire che i finanziamenti inerenti alle opere che sono eseguite sotto il controllo della Cassa, devono essere fatti con preferenza assoluta."

Il deputato Corbino, convenendo che la "preferenza" era stata concessa al fine di "agevolare l'esecuzione di complessi organici" (A.C. 20410) ritirò la sua proposta di soppressione accompagnando il suo ritiro con una raccomandazione al Governo, che potesse valere poi anche come raccomandazione al Consiglio di amministrazione della Cassa, e cioè che, "nel chiedere la precedenza assoluta per il finanziamento ai comuni, si tenga conto delle condizioni di disponibilità della Cassa,

(1) Seduta pomeridiana del 27 giugno 1950 - Atti Camera pag. 20148.

pér non turbare una distribuzione di fondi che possa venire a danno degli stessi comuni che noi vorremmo favorire" (A.C. 20403-50).

Un altro emendamento proposto allo stesso comma dal deputato Comitto (lib.) e motivato da ragioni di "euritmia" legislativa: "la garanzia sarà assunta" anzichè "potrà essere assunta", fu respinto dalla Commissione e dal Governo perché ritenuto troppo impegnativo per la Cassa mentre con la dizione adottata "nel potrò" vi è il potere discrezionale della Cassa di esaminare se, per l'esecuzione di queste opere, è o non è consentito dare la garanzia" (Jervolino A.C. 20408), e ritirato quindi dal proponente.

### 5º comma

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

Corrisponde con una modifica formale approvata dalla COMMISSIONE della CA

MERA su proposta del relatore di maggioranza Jervolino (1) al 2º comma dell'articolo governativo.

La CAMERA lo approvò senza emendamenti. Un emendamento aggiuntivo del deputato Riccio (d.c.) inteso a fissare per l'approvazione da parte del Ministro del Tesoro il termine di un mese (2) fu ritirato dallo stesso proponente (A.C. 20407).

(1) seduta del 20 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) in analogia con quanto sostenuto dallo stesso deputato al 4º comma dell'art.4 (vedi).

6° comma

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

corrisponde al  
3° comma del-  
l'articolo del  
progetto go-  
vernativo, al

quale la COMMISSIONE della CAMERA - sopprimendo l'ultimo inciso apportò una sostanziale modifica e cioè che le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa (1). Di conseguenza lo Stato "sopportà l'onere del pagamento sia con titoli sia in contanti" (2).

Alla CAMERA esso non dette luogo ad osservazioni.

Al SENATO invece, il relatore di minoranza Spezzano propose assieme ad altri senatori dell'estrema, la soppressione del comma, sostenendo come già detto nella relazione di minoranza che la norma in esso contenuta "non ha ragion d'essere e può considerarsi contro l'economia della legge" (3). Tale proposta, però, messa ai voti fu respinta dall'Assemblea (A.S. 1950).

(1) Seduta del 21 aprile 1950 - Vedi Appendice III  
Prima di approvare la attuale formulazione la Commissione, nella stessa seduta, respinse una proposta soppressiva dell'intero comma presentata dal l'on. Carcattera (d.c.) ed un'altra dell'on. Pecoraro (d.c. intesa a sancire il limite massimo di 100 miliardi per tale spesa, nonchè una proposta mi articolo aggiuntivo dell'on. Pastore (d.c.) intesa a tener presente nell'utilizzo delle altre somme l'entità delle erogazioni previste per la riforma agraria allo scopo di evitare dannose sperequazioni tra le regioni.

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 7 relaz. magg. V.Appendice II  
(3) Dac. Senato 1182-A pag. 11 relaz. min. - V.Appendice II

7º comma

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

sancire in forma positiva il principio affermato con la soppressione dell'inciso contenuto nel testo governativo al comma precedente (1).

Alla CAMERA come al SENATO esso non dette luogo a osservazioni.

fu introdotto  
ex novo dalla  
COMMISSIONE del  
la CAMERA per

(1) Seduta del 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III.

Art. 6

Art. 6.

I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitiate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Gia' art.5 del progetto GOVERNATIVO avente lo scopo di determinare che

i programmi delle opere da finanziare a carico della Cassa dovranno essere redatti sulla base di una previsione di spesa annua complessiva di 100 miliardi per la durata di 10 anni, rinviando ai successivi articoli 8 e 12 (attuale art.16) la determinazione delle norme che la Cassa dovrà seguire per procurarsi i fondi con cui fronteggiare temporaneamente, come già illustrato in precedenza, gli impegni di spesa annua che dovesse assumere per somme anche superiori al ricordato importo<sup>(1)</sup>

La COMMISSIONE della CAMERA riprodusse l'articolo con modifiche formali al 1° e 2° comma e con la aggiunta dell'ultimo comma che fu proposta dai deputati d.c. Carmine De Martino, Carcaterra e Rapelli (2).-

Alla CAMERA come al SENATO esso non dette luogo a osservazioni.

(1) Doc.Camera 1170 pag.4 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III

Art. 7

Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Già art. 6 del Progetto GOVERNATIVO che così recitava:

"In relazione ai suoi fini, la Cassa può assumere partecipazioni in altri enti o società e, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui al comma 1º dell'articolo 3, promuoverne la costituzione" e trovava origine nella "complessità dei fini che la Cassa si propone di raggiungere e la conseguente necessità di adoperare gli strumenti più adeguati" (1).

La attuale formulazione dell'articolo è dovuta a un testo proposto dai deputati Caronia (d.c.), Cogorno, (lib.), Sullo, Riccio e Leone (d.c.) e approvato dalla Camera nella seduta del 7 luglio 1950.

La COMMISSIONE della CAMERA (2) "pur riconoscendo l'opportunità che la "Cassa" assuma partecipazioni in altri enti o addirittura ne costituisca dei nuovi sempre con la preventiva autorizzazione del Comitato dei ministri", credette necessario "limitare tale iniziativa" (3), e pertanto accogliendo un emendamento proposto

(1) Doc. Camera 1170 pag. 4 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 21 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc. Camera 1170-A pag. 8 relaz. magg. Vedi Append. II

dal relatore di maggioranza Jervolino limitò l'esercizio di tali facoltà solamente all'attuazione di opere di "interesse turistico".

Alla CAMERA, nel corso della discussione, come già nella relazione di minoranza (1), la norma fu vivacemente contrastata dall'opposizione di estrema sinistra per ragioni di carattere prevalentemente politico legate alla sfiducia verso i futuri organi di amministrazione della Cassa (2).

In sede di approvazione dell'articolo fu proposto dai deputati Caronia, Sullo e Riccio (d.c.) il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "per l'attuazione di opere di interesse turistico e per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, la Cassa può costituire enti, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri".

Il deputato Caronia, illustrandolo alla Camera, mise in rilievo come l'emendamento si proponesse di "completare l'articolo formulato dalla Commissione estendendolo alle opere per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno e insieme di escludere per la Cassa la forma della "partecipazione" limitandone l'intervento al finanziamento garantito di enti nuovi". Ciò per evitare di mettere la Cassa nella condizione di venire in aiuto ad enti già esistenti, col pericolo di diventare una specie di I.R.I. del Mezzogiorno.

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 17 relaz. min. - Vedi Appendice II.

(2) Vedi Parte II Cap. III - LE TESTI A CONTRASTO al punto n.3) lo Strumento e Cap. IV IL DIBATTITO ALLA CAMERA.

no e di trovarsi così gravata di pesi che potrebbero comprometterne l'efficienza" (A.C. 20410).

Il relatore di minoranza Alicata, pur riconoscendo la limitazione apportata dalla Commissione al testo governativo si dichiarò contrario all'emendamento perché esso, se da un lato annullava "un aspetto pericoloso della questione", cioè quello di assumere partecipazioni in altri enti" confermava dall'altro "il concetto che la Cassa può promuovere la creazione di enti" (A.C. 20411), concetto di fronte al quale l'opposizione assumeva atteggiamento nettamente contrario "perchè noi dobbiamo evitare che la Cassa per il Mezzogiorno diventi il centro e lo strumento di interessi troppo complessi e che potrebbero anche diventare equivoci". E, dalla critica della esperienza IRI l'on. Alicata concludeva: "noi vogliamo impedire dunque che la Cassa diventi un istituto altrettanto complesso, altrettanto complicato", proponendo alla Camera la soppressione dell'articolo.

Eguale avviso espresso a nome del gruppo socialista il deputato Francesco De Martino (psi) e cioè che quello proposto era "un metodo estremamente pericoloso che aggrava quei difetti che già abbiamo riscontrato nella Cassa: si tratta di un metodo che può determinare lo slittamento della Cassa verso gli interessi privati, dimenticando che essa deve amministrare del denaro pubblico, pur ribadendo la massima necessità di intensificare gli sforzi per la industrializzazione del Mezzogiorno" (A.C. 20413).

Il relatore di maggioranza Jervolino, ricordato l'iter percorso dalla Commissione e ribattute le critiche di

carattere politico mosse dall'opposizione, dopo aver messo in rilievo la ingiustificatezza delle preoccupazioni dell'on. Alicata, "se si pensa che tutto questo avviene sotto il controllo rigoroso del Comitato dei Ministri, il quale Comitato dovrà valutare la opportunità o meno di dare l'autorizzazione a costituire gli enti, e se si pensa che il Comitato dei Ministri (come vedremo quando si discuterà l'articolo 17) a mezzo del suo presidente assume completa responsabilità non soltanto per la gestione amministrativa della Cassa, ma di tutta l'attività che svolge", dichiarò che la Commissione aderiva alla proposta Caronia "ritenendo con ciò di assolvere ad un compito di estrema utilità per il Mezzogiorno d'Italia" (A.C. 20412).

Il Ministro Campilli si associò al relatore, dichiarando che le osservazioni dell'on. Alicata, se accolte, sarebbero venute a compromettere una parte dell'attività della Cassa.

Il deputato Corbino (lib.) rilevato che il contenuto della norma poteva rispondere anche a talune delle esigenze del Mezzogiorno, "perchè nel Mezzogiorno, come tutti sappiamo c'è un po' di apatia, c'è quindi bisogno che qualcuno prenda delle iniziative utili", ma le perplessità sorgevano rispetto "al modo con cui tali iniziative possono essere assunte e soprattutto possono essere realizzate dalla Cassa", propose di sospendere la discussione per appropfondire l'argomento, rilevando che i problemi che l'articolo faceva sorgere erano a suo giudizio i seguenti

"un problema generale, se la Cassa debba o non debba partecipare a enti aventi determinate finalità; se questa partecipazione debba essere fatta con enti che già esistono o se debba essere limitata, come vuole il collega Caronia, a enti nuovi, da creare; se essa debba essere estesa alle opere dirette alla valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno" (A.C. 20413).

La proposta Corbino venne accolta e due giorni dopo nel la seduta antimeridiana del 7 luglio, l'articolo venne approvato dalla Camera in un nuovo testo proposto da gli onorevoli Caronia, Corbino, Sullo, Riccio, Leon e che la Commissione e il Governo accolsero purchè fosse formulato in due distinti commi, distinguendo che gli enti di interesse turistico, specialmente idrotermali, devono essere dotati di mezzi finanziari necessari all'attuazione del loro fine, mentre gli altri (quelli dell'emendamento Caronia) devono essere solamente finanziati con tutte le garanzie che saranno ritenute opportune (Jervolino A.C. 20565).

L'opposizione per bocca del relatore di minoranza Allicata, pur riconoscendo che l'articolo, così congegnato, era "più preciso" e, quindi, "meno pericoloso" di quanto non fossero gli emendamenti successivamente proposti, mantenne le sue riserve, che cioè "il promuovere a questo riguardo la creazione di nuovi enti con finanziamenti agli enti stessi, rischia di ampliare in modo pericoloso, i poteri già conferiti alla Cassa" e votò contro.

Al SENATO la tesi dell'opposizione fu ripresa in modo particolare nel corso della discussione ge-

nerale dal Sen. Maccini che ne derivò un motivo di inco-  
stituzionalità per la legge (1) mentre fu invece soste-  
nuta tra gli altri dal Sen. G.B. Rizzo (2) che rilevò co-  
me in virtù di essa, la Cassa veniva a superare anche  
la fase della preindustrializzazione, assumendo il com-  
pito di promuovere "quelle che sono chiamate le azien-  
de-piloti, tali da dare una prima, decisiva spinta al  
processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

In sede di approvazione dell'articolo venne  
respinto dal SENATO un emendamento soppressivo del re-  
latore di minoranza Sen. Spezzano e altri.

(1) Seduta pomeridiana del 27 luglio 1950 - Atti Sena-  
to pag. 19006

(2) Seduta pomeridiana del 28 luglio 1950 - Atti Sena-  
to 19088.

Art. 8

La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Già art.7 del progetto GOVERNATIVO che si componeva però di due soli commi (gli attuali 1° e 4°). Nel darne ragione, la relazione governativa precisa già che si era voluta prevedere, nella esecuzione delle opere di competenza statale comprese nei programmi della Cassa, una "alternativa che risponde alla prassi sinora seguita in questo campo con i migliori risultati" (1).

La COMMISSIONE della CAMERA (2) aderendo all'alternativa proposta dal Governo introdusse da un lato il divieto della sub-concessione sotto qualsiasi forma delle opere concesse (attuale 2° comma) e dall'altro l'el-

(1) Doc.Camera 1170 pag.4 - V.Appendice II

(2) Sedute del 26 aprile e del 12 maggio 1950 - Vedi Appendice III

splicito richiamo alle norme vigenti in materia di appalti (attuale 5° comma). Il 3° comma fu introdotto dalla CAMERA.

1° comma

La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

riproduce la formulazione del progetto GOVERNATIVO all'introduzione da parte della COMMISSIONE della a

CAMERA (1) della "facoltà di affidare la esecuzione delle opere, riguardanti la viabilità, alle Aziende autonome statali (fra le quali l'A.N.A.S. che, per la competenza acquistata e la meritata fiducia, offre le maggiori garanzie per tali lavori)" (2).

La CAMERA (3) rese più rigida la formulazione dell'articolo stabilendo che "di norma" la Cassa dovesse affidare o concedere la esecuzione delle opere, appaltandole direttamente soltanto "in linea subordinata".

(1) Seduta del 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III  
Nella stessa seduta la Commissione respinse un emendamento dell'on. Amendola Pietro (com.) inteso a sopprimere le parole "a consorzi di bonifica e di irrigazione"

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 8 - relaz. magg. - Vedi Appendice II

(3) Seduta antim. del 5 luglio 1950 - Atti Camera, pag. 20415 e segg.

Infatti, la dizione affida normalmente o ne dà la con-  
cessione è dovuta ad un emendamento proposto dal deputa-

to Cordonia (d.c.) al testo della Commissione che recita  
va può affidare e nuò darne la concessione. Il proponen-

te svolgendo il suo emendamento, mise in rilievo che es-

so era inteso a dare alla Cassa il potere di affidare e  
concedere l'esecuzione delle opere "come norma" determi-

nando "la limitazione dell'esecuzione diretta dell'ope-

ra a casi eccezionali".

"La Cassa deve evitare quanto più possibile di assumere  
l'esecuzione dei lavori in proprio; altrimenti si an-  
drebbe fatalmente incontro alla formazione di un nuovo  
ente centrale della Cassa frustrandone le finalità, a  
danno naturalmente del Mezzogiorno e della nazione".

"La Cassa, sostanzialmente, deve avere lo scopo princi-  
pale di preparare i piani di massima, promuoverne la e-  
secuzione ed assumerne i finanziamenti".

Contro questa proposta, e per raggiungere una modifica-  
zione strutturale dell'intero articolo, fu presentato dal  
deputato Amendola Pietro (com.) un emendamento che pro-  
poneva l'inversione dei commi 4° e 5° che diventavano ri-  
spettivamente 1° e 2° e insieme la esclusione dei con-  
sortzi di bonifica e di irrigazione (1) e che fu così  
illustrato dal proponente:

"La concessione, come la trattativa privata, non può  
essere la regola, ma solo la eccezione. La regola è quel-  
la di dar luogo all'appalto attraverso pubbliche gare.  
Altrimenti, la Cassa da una parte dovrebbe occuparsi di  
tutta una complessa attività finanziaria (emissione di  
obbligazioni, di cartelle, ecc.); dall'altra di una non  
meno complessa attività legale e giudiziaria, per esem-

(1) proposta quest'ultima già respinta dalla COMMISSIONE, vedi nota 1 pag. precedente.

pio all'esazione di crediti, ma per quanto riguarda ppi l'attività concreta, di ordine tecnico, di questa la Cassa se ne spoglierebbe quasi completamente".

Quanto alla esclusione dei consorzi di bonifica e di irrigazione essa fu motivata dalla "ingiustizia di concedere un lucro a delle associazioni di privati" e insieme "dalla struttura non democratica di questi consorzi che hanno, generalmente, male funzionato nell'Italia meridionale, e si sono preoccupati unicamente, quando hanno avuto lavori in concessione, di fare in modo che questi lavori di bonifica, di irrigazione, di miglioramento agrario, di trasformazione fondiaria, andassero a benificio quasi esclusivo dei grossi agrari, vale a dire di coloro che praticamente hanno in mano i consorzi" (A. C. 20415-46).

Il relatore di maggioranza Jervolino precisò che la maggioranza della Commissione respingeva l'emendamento Amendola accogliendo invece quello Caronia; e il Ministro Campilli, associandosi alle dichiarazioni del relatore quanto all'emendamento Amendola, si rimise alla Camara per l'emendamento Caronia che, posto ai voti, fu approvato mentre quello Amendola veniva respinto.

Altro emendamento, di carattere formale; ma che dette luogo a una vera e propria discussione politica fu proposto al 1° comma dal deputato Naxia (d.c.) e illustrato dal deputato Gesumino Mastino (d.c.), inteso a sopprimere le parole "all'Opera Nazionale Combattenti". Lo emendamento che aveva un carattere meramente formale

"siccome l'Opera Nazionale Combattenti è un ente di diritto pubblico, è perfettamente inutile dire: "all'Opera Nazionale Combattenti e ad altri enti di diritto pubblico", in quanto in quest'ultima dizione è necessariamente compresa l'Opera Nazionale Combattenti, ente di di

ritto pubblico. Se menzioniamo l'Opera nazionale combattenti, dobbiamo nominare anche gli altri enti di diritto pubblico cui viene necessariamente affidata per legge l'esecuzione di opere pubbliche" (MASTINO A.C.20417).

fu accolto con vivace ostilità dal relatore di minoranza Alicata il quale, dopo aver precisato che

la legge ha voluto specificatamente mettere in rilievo la funzione dell'Opera nazionale combattenti, e per questo ha detto: "All'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico", perchè l'Opera nazionale combattenti è il più importante degli organismi esistenti che si sia occupato di questi lavori

arrivò al punto di chiedere l'appello nominale se l'emendamento fosse stato posto in votazione.

Il relatore di maggioranza Jervolino, sottolineando che si trattava "esclusivamente di una questione tecnico-legislativa" aderì all'emendamento: il Governo si rimise alla Camera. Si giunse ad una sospensiva sull'argomento che si concluse, due giorni dopo, nella seduta del 7 luglio con il ritiro dell'emendamento stesso (A.C.20566).

2º comma

E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

fu inserito ex novo dalla COMMISSIONE DELLA CAMERA su proposta del

relatore di maggioranza Jervolino (1) e fu approvato dalla CAMERA e dal SENATO senza discussione (A.C.20567).

(1) seduta del 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III

3º comma

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

E' dovuto (unitamente al richiamo al Corpo forestale contenuto

nel successivo comma) a un emendamento presentato alla Camera dai deputati d.c. Fabriani, De Cocco, Giannarco, Spoleti, Cortese, Pagliuca, Sedati, Di Fausto, Bernardinetti, Pignatone e Spiazzi in sede di approvazione dell'articolo.

Il deputato Fabriani, illustrandolo, disse di aver voluto rimediare a una involontaria omissione del testo che avrebbe potuto portare "ad una esclusione che può essere pericolosa per quanto riguarda gli appalti e il collaudo dei lavori stessi, perchè, per le opere di rimboschimento - opere che sono legate a complesse condizioni climatiche e locali - il Corpo forestale ha una specifica competenza che tutti gli riconoscono" (A.C. 20566).

Il relatore di maggioranza Jervolino, ritenendo che il Corpo Forestale dovesse necessariamente rientrare nelle categorie di enti indicati nell'articolo, si rimise al Governo e alla Camera (A.C. 20557). Il Ministro Campilli si dichiarò favorevole, per una maggior precisione e per evitare equivoci, alla specifica indicazione del Corpo forestale, e l'emendamento fu approvato dalla Camera.

4° comma

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

posta del deputato P. Amendola (com.) l'inciso a norma di legge quanto al collaudo (1) e aggiunse agli uffici del Genio civile gli altri competenti organi statali "poichè fra i lavori da eseguirsi ve ne sono di quelli che sono di stretta competenza del Ministero dell'Agricoltura" (2).

Alla CAMERA fu introdotta l'aggiunta di collegamento del comma precedente, relativa al Corpo Forestale dello Stato.

Un emendamento presentato dall'on. Artale (d.c.) inteso ad attribuire agli uffici del Genio Civile o agli altri competenti organi statali oltre al collaudo anche la "sorveglianza" durante la esecuzione dei lavori per "evitare tutta una burocrazia tecnica di sorveglianti e di ispettori" (A.C. 20417), fu ritirato dallo stesso proponente dopo che - mentre la Commissione aveva accolto la proposta - il Ministro Campilli fece rilevare che "se noi diamo al Genio civile e collaudo e sorveglianza, avremo durante i lavori due sorveglianze, quella della stazione appaltante e quella del Genio civile, appli-

(1) Seduta del 26 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(2) Eoc. Camera 1170-A pag. 8 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

Corrisponde al  
2° comma del  
testo GOVERNA-  
TIVO. La COM-  
MISSIONE del-  
la CAMERA in-  
serì, su pro-

cheremmo così una procedura alquanto irrazionale" e di conseguenza "accettando un inciso di questo genere, invece di rendere più agile e più snelle le procedure, può darsi che le renderemo più complesse e gravi" (A.C.20419).

Al SENATO, il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano, formulò sulla materia la seguente raccomandazione:

Poichè è notorio che il Ministero dei lavori pubblici si avvale per i collaudi dell'opera di funzionari tecnici in pensione la Cassa dovrebbe essere facultata a ricorrere anch'essa all'opera di tali funzionari, nonchè a quella di professionisti privati di chiara e sperimentata fama. E ciò perchè è molto dubbio che gli uffici del Genio civile - sia pure in concorso con altri competenti organi statali - potranno corrispondere a quanto viene prescritto in materia dall'articolo (1).

5º comma

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

fu aggiunto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA (2)

per "assicurare la massima garanzia" riguardo agli appalti diretti (3) e venne approvato dalla CAMERA senza emendamenti (A.C. 20567).

Al SENATO, invece, il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano formulò sull'argomento le seguenti osservazioni:

(1) Doc.Senato 1182-A pag.6 relaz.magg. Vedi Appendice II

(2) Seduta del 12 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc.Camera 1170-A pag.8 relaz.magg. Vedi Appendice II

Il richiamo poi nello stesso articolo alle norme vigenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici riflette sia il Capitolato generale come la legge di contabilità generale dello Stato, nonché tutta la complessa e vasta legislazione relativa. Si entra così in quel classico apparato burocratico che con la nuova istituzione si voleva evitare. Sarebbe opportuno chiarire la ipotesi fatta precisando i limiti di applicazione delle norme stesse (1).

° ° °

Sulle norme relative alla facoltà della Cassa di procedere ad appalti diretti (commi 4° e 5°) fu sollevata alla Camera come al Senato la questione delle agevolazioni da concedere alle cooperative di lavoro.

Essa fu sollevata per la prima volta in seno alla COMMISSIONE della CAMERA, in sede di elaborazione di l'articolo (2), ad iniziativa dei deputati Di Vittorio (com.), Pastore, Spoleti e Marotta (d.c.) sotto la forma di un comma aggiuntivo all'articolo stesso.

In quella sede l'emendamento venne ritirato per esser trasformato in un ordine del giorno (3).

Alla CAMERA, quindi, la questione venne riproposta con due ordini del giorno presentati a chiusura della discussione generale sul disegno di legge:

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 6 relaz. magg. - Vedi Append. II

(2) Sedute del 26 e 27 aprile 1950 - Vedi Appendice III

(3) Vedi dichiarazioni del deputato P. Amendola - Atti Camera pag. 20793

il primo, dei deputati democristiani Foresi, Cimenti, Mo  
ro G.L., Sullo e del repubblicano Melis, del seguente te  
nore:

La Camera,

fa voti che nella applicazione della legge sulla Cassa a  
per il Mezzogiorno si tenga conto, nella scelta di perso  
ne particolarmente esperte, dei rappresentanti delle or  
ganizzazioni nazionali cooperativistiche legalmente rico  
nosciute, si favorisca la istituzione di enti cooperati  
vistici e ci si valga, per quanto possibile, delle coope  
rative di lavoro nella esecuzione delle opere previste e  
dalla legge stessa.

il secondo, dei deputati socialcomunisti P. Amendola, Mi  
celi, Matteucci, Cerreti e Grazia del seguente tenore

La Camera,

ritenuta la necessità di promuovere il rafforzamento e  
lo sviluppo del movimento cooperativistico nel Mezzogior  
no d'Italia;

constatato che invece attualmente la maggior parte delle  
cooperative di lavoro edili versano in gravi difficoltà  
stante l'esiguo numero di lavori ad esse affidati, sia  
da parte dei privati che dello Stato e degli enti pubbli  
ci,

fa voti

affinchè la istituenda Cassa per il Mezzogiorno applichi  
integralmente le vigenti disposizioni del ministro dei la  
vori pubblici, che prevedono nell'appalto dei lavori con  
dizioni di particolare favore per le cooperative.

Fa voti, soprattutto, affinchè la Cassa o i suoi conces  
sionari, qualora essa non proceda direttamente agli ap  
palti, tengano delle gare ristrette a cooperative sole  
per tutti quei lavori per i quali, essendo prevalente il  
fattore impiego della mano d'opera, le cooperative risul  
tino particolarmente idonee, come anche che essa, o i con  
cessionari, possano occasionalmente affidare direttamen  
te, senza necessità di gara, l'esecuzione di lavori a coo  
perative le quali siano da gran tempo disoccupate.

In quella sede (1) entrambi gli ordini del giorno venne

(1) Seduta pom. del 4 luglio 1950

ro accettati - a puro titolo di raccomandazione - dal Governo (A.C. 20368): in seguito a questa dichiarazione il deputato Foresi non insistette per la votazione, mentre, essendo il deputato P. Amendola assente dalla seduta, il suo o.d.g. venne considerato come ritirato.

Esauratasi la approvazione degli articoli del disegno di legge, i due ordini del giorno vennero riproposti alla Camera per la votazione (1).

Il primo, o.d.g. Foresi-Cimenti, avendo il deputato Cimenti ritenuto "utile una deliberazione della Camera per rafforzare maggiormente la accettazione dell'o.d.g. da parte del Governo", posto ai voti fu approvato dalla Assemblea (A.C. 20792) con dichiarazioni di voto favorevoli da parte dei deputati P. Amendola per il gruppo comunista e Matteucci per il gruppo socialista.

Il secondo, o.d.g. P. Amendola, venne accettato "come raccomandazione" dal Governo non insistendo il proponente nella richiesta di votazione dopo che il ministro Campigli ebbe dichiarato

E' superfluo richiamare l'osservanza di norme legislative che debbono necessariamente seguirei (2)

Ci sono poi disposizioni ministeriali che fanno premura, perchè in alcuni casi le cooperative siano favorite, soprattutto nelle procedure di appalto.

Si tratta, naturalmente, di disposizioni generiche che non possono mai essere vincolanti.

(1) Seduta pomeridiana del 12 luglio 1950

(2) Infatti il deputato P. Amendola, dichiarandosi sorpreso che il Ministro avesse accettato soltanto come raccomandazione aveva sottolineato che "l'ordine del giorno non faceva altro che richiamare delle disposizioni ministeriali, le quali hanno già un valore tassativo per tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e quindi, a maggior ragione, devono valere per la Cassa per il Mezzogiorno" (A.C. 20793).

Quindi, come direttiva da seguire, posso accettare l'ordine del giorno, ma questa accettazione non può essere impegnativa e vincolativa per la amministrazione della Casca.

Nonostante il precedente della Camera e le autorevoli dichiarazioni del Governo al SENATO l'opposizione ritenne di dover insistere sulla presentazione del seguente comma aggiuntivo

"La Cassa o i concessionari, qualora questi ultimi non eseguano direttamente in economia le opere, daranno negli appalti la preferenza alle Cooperative di lavoro, per tutti quei lavori per i quali le Cooperative risultino particolarmente idonee".

che messo ai voti fu respinto dall'Assemblea.

Art. 9

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni.

Fu introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA su proposta del Presidente Scoca e del relatore di maggioranza Jervolino (1) per sancire "un richiamo esplicito alle norme sulla utilizzazione delle acque pubbliche, che sono disciplinate con il testo unico approvato con legge 11 dicembre 1933, n. 1775".

Nell'articolo:

- a) è precisato che alla "Cassa per il Mezzogiorno" si applicano le norme, stabilite dal detto testo unico, per le Amministrazioni dello Stato;
- b) è modificata la disciplina stabilita nel secondo capoverso dell'articolo 51 del medesimo testo unico nel senso che il Ministero dei lavori pubblici può prorogare la riserva per l'utilizzazione delle acque - anziché per un quadriennio - per due quadrienni. E ciò in considerazione che la "Cassa per il Mezzogiorno" avrà una attività di durata superiore agli otto anni (2).

Alla CAMERA e al SENATO esso non dette luogo a rilievi di sorta.

(1) Seduta del 12 maggio 1950 - V.Appendice III

(2) Doc.Camera 1170-A pag.8 relaz.magg. - Vedi Append. II

TITOLO II

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA CASSA

OSSERVAZIONI GENERALI

SUL TITOLO II

La materia che forma oggetto di questo Titolo subì una profonda elaborazione formale e sostanziale e fu oggetto di vivace discussione sia in sede di Commissione che alla Camera. Rinviamo per le questioni di carattere generale alla Parte II Cap. III al punto 2º e Cap. IV e V, e, per i dettagli, ai singoli articoli, riportiamo qui di seguito una breve sintesi dell'iter legislativo dell'intero Titolo.

Il progetto GOVERNATIVO si componeva di sette articoli (da 8 a 14) così distribuiti:

Art. 8 e 9 indicazione dei mezzi finanziari: in particolare:

l'art. 8 prevedeva la cessione alla Cassa dei crediti di capitale e di interessi IMI nonché la facoltà da parte della Cassa, di emettere obbligazioni in corrispondenza di tali quote per far fronte alle esigenze dei suoi programmi di lavoro;

l'art. 9 indicava gli altri mezzi finanziari per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 nonché per gli otto successivi fino a completamento del decennio.

l'art. 10, dava facoltà al ministro dell'agricoltura di deferire alla Cassa, in aggiunta ai 1000 miliardi, fondi del proprio bilancio.

l'art. 11, prestiti esteri, era inteso a "incoraggiare la partecipazione del capitale straniero all'opera di sviluppo del Mezzogiorno".

l'art. 12 dava "facoltà alla Cassa di scontare o cedere contributi annuali ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 9".

l'art. 13, utilizzo degli interessi sui finanziamenti da cui all'art. 8, aveva lo scopo di far fronte alle immedia-

te necessità della Cassa nei primi anni di vita.

l'art.14, disponibilità della Cassa. X

La COMMISSIONE della CAMERA rielaborò profondamente la materia e presentò alla Camera un testo composto di 10 articoli (inserendo gli articoli 9-bis, 9-ter e 13-bis) che la Camera approvò integralmente con la sola aggiunta di un altro articolo (l'attuale art.12). Secondo tale nuova formulazione l'intera materia delle disponibilità finanziarie della Cassa risulta così distribuita.

Art.10 - (corrispondente all'art.9 governativo rielaborato dalla Commissione) - mezzi finanziari assicurati alla Cassa per l'intero decennio.

Art.11 - (corrispondente a parte dell'art.8 governativo rielaborato dalla Commissione) - fonti finanziarie integrative.

Art.12 - (nuovo - aggiunto dalla Camera) - trimestralità dei versamenti del Tesoro.

Art.13 - (già art.9 bis della Commissione, corrispondente agli ultimi 2 commi dell'art.9 governativo) - bilancio a chiusura delle operazioni ERP.

Art.14 - (nuovo - introdotto dalla Commissione come articolo 9 ter) oneri per le operazioni finanziarie della Cassa.

Art.15 - (corrispondente all'art.10 del Governo) - facultà di assegnazione di fondi del ministro dell'Agricoltura.

Art.16 - (già art.12 della Commissione) raccoglie le norme relative alle operazioni finanziarie contenute negli articoli 8, 11 e 12 del testo governativo) - sconto, obbligazioni e prestiti.

Art.17 - (corrispondente all'art.13 governativo) - utilizzo interessi.

Art.18 - (nuovo - introdotto dalla Commissione come ar-

ticolo 13 bis) garanzia finale dello stanziamento di 1000 miliardi.

Art. 19 - (corrispondente all'art. 14 governativo) - disponibilità in conti presso l'Istituto di emissione.

Art. 10

Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1° lire 42.640.687.000, quarta parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 153;

3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti — per detto esercizio finanziario — al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

c) per ciascuno degli esercizi finanziari, decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 80 miliardi.

Già art. 9 del progetto GOVERNATIVO (1). Nel dare ragione del sistema adottato per il primo biennio di vita della Cassa, la relazione governativa, metteva in

(1) vedi "Osservazioni generali" sul Titolo

rilievo che esso era inteso:

da una parte, ad assicurare le fonti di finanziamenti per i primi due anni, durante i quali è da prevedersi un ritmo assai modesto di pagamento di interessi e di rimborsi di capitale relativi a finanziamenti per acquisti di macchinari ed attrezzature; dall'altra, ad assicurare, nello stesso periodo, il miglior utilizzo di una parte del controvalore degli aiuti straordinari concessici dagli Stati Uniti. In tal modo viene altresì raggiunto lo scopo di ridurre l'onere diretto a carico del bilancio dello Stato, di guisa che esso venga aumentato solo dopo che l'attuale riforma tributaria avrà assicurato all'erario entrate sufficienti per far fronte ad un maggior rimborso (1).

La COMMISSIONE della CAMERA (2), che "per rendere più organica la materia" aveva raggruppato in due distinti articoli (gli attuali artt. 10 e 11) i mezzi finanziari messi a disposizione della Cassa, e aveva riunito in altro articolo (l'attuale art. 16) le "varie operazioni che la Cassa potrà compiere per far fronte alle esigenze dei suoi programmi di lavoro", quanto al presente articolo introdusse le seguenti modifiche.

- alinea a) - (esercizio finanziario 1950-51)  
approvò la norma nel testo governativo "dopo le esplicite dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, che cioè sono state espletate tutte le formalità previste dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 152 e dalla legge 4 agosto 1948 n. 1105" (3)
- alinea b) - (esercizio finanziario 1951-52)  
modificò la dizione governativa al 2<sup>o</sup> punto (che prevedeva: 50 miliardi dal fondo lire e 32 miliardi con stanziamenti del Tesoro) nel senso di attribuire il versa-

(1) Doc. Camera 1170 pag. 6 - Vedi Appendice II

(2) Sedute del 27 aprile, 3 e 4 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc. Camera 1170-A pag. 8 relaz. magg. - Vedi Appendice II

mento della intera somma di 82 miliardi al Tesoro, il quale avrebbe potuto far fronte ai 50 miliardi col fondo lire (1)

- alinea c) - (esercizi finanziari dal 1952-53 al 1959 - 60)

La Commissione ottenne l'aumento a 80 dei 70 miliardi stanziati dal Governo:

"Questo maggiore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari - mentre sta a riprovare la seria volontà del Governo di mantenere fede agli impegni assunti - garantisce nel modo più sicuro la funzionalità della Cassa per il Mezzogiorno, non solo nei prossimi due anni ma anche per gli anni successivi" (2).

nonostante le sostanziali modifiche, la minoranza della Commissione negò il suo consenso alle fonti di finanziamento indicate nel disegno di legge e in particolare a quella del "fondo lire" sostenendo che:

Dei duecento miliardi, che dovrebbero essere attribuiti alla Cassa nei due primi esercizi 1950-51 e 1951-52,

42 miliardi e 600 milioni

23 miliardi e 300 milioni

nel primo esercizio

e 18 miliardi

50 miliardi

nel secondo esercizio,

(1) La modifica fu motivata dal fatto che "mentre esiste l'accordo fra Governo italiano e quello americano per l'assegnazione dei 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14.2.1948 n.153 (1° punto dell'alinea b) non vi è uguale certezza per i 50 miliardi di cui è fatta menzione nella lettera b) art.9, del disegno di legge del governo (cioè i 50 miliardi del fondo lire). Per tanto la Commissione - dopo varie riunioni tenute con i competenti organi governativi - è riuscita ad ottenere il consenso del Ministro per il tesoro che i 50 miliardi in parola siano stanziati (assieme agli altri 32 miliardi) nel bilancio del Ministero del Teso

(2) Doc.Camera 1170-A pag.9 relaz.magg. - Vedi Appendice II.

cioè il 65 per cento della somma complessiva, dovrebbe essere prelevato, a vario titolo, dal fondo-lire ed è, quindi, soggetto all'alea, derivante dalla necessaria, e più che incerta, autorizzazione americana (1).

Così pure, per la fonte del Ministero del Tesoro, avanzò la riserva che

tale "impegno", mentre non copre tutti i cento miliardi previsti, non opera automaticamente, né esso può vincolare la decisione che ogni anno il Parlamento, in questa e nelle prossime legislature, sarà chiamato a prendere nell'approvare annualmente il bilancio dello Stato (2).

Alla CAMERA, nel corso della discussione generale tali critiche e riserve vennero ampiamente svolte dagli oratori dell'opposizione e specialmente dal deputato comunista Giorgio Amendola (3) e dal deputato socialista Francesco De Martino, che criticò in particolare il fatto che "i 30 miliardi da prelevarsi dall'aumento delle imposte sui consumi erano in parte pagati dal Sud" (4) e dal deputato socialista Matteucci (5) che tra l'altro, ripeté il motivo che l'aumento sui consumi veniva pagato dai lavoratori. Il deputato liberale Corbino (6) criticò la "diffidenza" che aveva ispirato la spe-

---

ro, che potrà prelevarli dalle disponibilità afferenti per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1106. In tali sensi è stata modificata la proposta fatta dal governo col proprio disegno di legge (vedi articolo 8, lettera b) numero 2).

La "Cassa per il Mezzogiorno", pertanto, ha la certezza assoluta che (anche per l'esercizio finanziario 1951-52) potrà disporre di cento miliardi.

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 13 relaz. min., Vedi Appen. II

(2) ivi

(3) Vedi parte I Cap. IV e Atti Camera pagg. 19809-19813

(4) Vedi parte I Cap. IV e Atti Camera pag. 19913

(5) Vedi parte I Cap. IV e Atti Camera pagg. 19930-19931

(6) Vedi parte I Cap. IV e Atti Camera pagg. 19820-19823

cificazione delle fonti.

A chiusura della discussione generale furono proposti alla Camera due ordini del giorno:

uno del deputato Corbino inteso a ottenere lo stanziamento di "una somma non inferiore ai 1500 miliardi, da erogarsi in dieci anni, con stanziamenti crescenti nei primi sei e decrescenti negli altri quattro"

l'altro dei deputati Giorgio Amendola e altri che, respingendo il disegno di legge "per quanto riguarda le necessarie opere pubbliche di carattere straordinario, invita il Governo a stanziare la somma annua di lire 150 miliardi, da spendersi dallo Stato tramite suoi organi per l'esecuzione di programmi approvati e controllati dal Parlamento"

che furono entrambi respinti, dopo che alle varie critiche ebbero diffusamente risposto per la Commissione il relatore di maggioranza Jervolino e per il Governo il Ministro Campilli (1).

Giunti alla votazione dei singoli articoli del Titolo II, fu presentato, in via pregiudiziale, dagli onorevoli Amendola Giorgio, Patteucci, De Martino Francesco e Alicata un emendamento inteso a sostituire gli articoli 8, 9, 9-bis e 9-ter del progetto (attuali articoli 10, 11, 12, 13 della legge) col seguente articolo unico

"Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà stanziata nel bilancio del Ministero del Tesoro, in favore della Cassa per il Mezzogiorno, la somma annuale di lire 150 miliardi. Per l'esercizio finanziario 1950-51 il Ministro stanzierà a favore della Cassa la somma di lire 100

(1) Vedi Parte I Cap. IV ai numeri 2 e 3.

miliardi, coperta per lire 33.532.650 con le entrate di bilancio dovute alle leggi ..... e per la restante somma con prelevamenti da farsi sul conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108" (A.C. 20568).

Il relatore di minoranza Alicata, illustrandolo, così riassunse:

Noi proponiamo praticamente la soppressione o la riduzione ai minimi termini di tutto il secondo titolo della legge, con un emendamento molto semplice, il quale tende a fissare il concetto che il Tesoro deve stanziare annualmente a favore della Cassa la somma di 150 miliardi, dando poi nella seconda parte del nostro emendamento, in base a quanto stabilisce la Costituzione, l'indicazione delle fonti per i primi due esercizi finanziari.

Dico subito che l'importanza di questo emendamento è per noi tale che, pur augurandoci che possa venire accolto dalla Camera la misura dello stanziamento in 150 miliardi annui, là dove l'Assemblea si dimostrasse favorevole ad accogliere il concetto riguardante il metodo del finanziamento, ma trovasse ostacolo nell'aumentare lo stanziamento annuo da 100 a 150 miliardi, noi saremmo disposti su questo punto a modificare il nostro emendamento e a portare lo stanziamento a 100 miliardi. (A.C. 20568) precisando che la opposizione delle sinistre era motivata dalla "natura delle fonti e dal meccanismo nel quale la Cassa verrebbe ad essere inserita" ed esprimendo inoltre, anche riserve e preoccupazioni di carattere politico in merito al trasferimento alla Cassa dei crediti IMI dichiarando "che, laddove il Mezzogiorno dovesse davvero fare la funzione dell'ufficiale esattore dello Stato nel nord, si potrebbero provocare nel nord delle reazioni che farebbero soltanto il giuoco di coloro che non vogliono pagare allo Stato ciò che essi hanno avuto in prestito" (A.C. 20569)

e ciò per la preoccupazione che la futura presidenza della Casa sarebbe andata a persona legata con i gruppi monopolistici del nord.

In favore di questo emendamento si pronunciarono anche:  
l'onorevole se Vita (rep.) accogliendo le argomentazioni dell'onorevole Alicata

"per quanto riguarda i mezzi di copertura", perchè "in verità l'indicazione dei mezzi per coprire la spesa è soltanto necessaria per l'esercizio 1951-52, in osse - quio all'articolo 61 della nostra Costituzione; ma per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi, dal 1951-52 fino al 1959-60, questa indicazione non è assolutamente necessaria, anche perchè noi introdurremmo un principio nuovo nel sistema dei nostri bilanci, perchè verremmo a stabilire che per determinate spese debbono essere sufficienti determinate entrate, e non mi pare che questo sia possibile" (A.C. 20571)

e il deputato Corbino (lib.) il quale dichiarò di essere, nel complesso

"favorevole all'emendamento Amendola-Alicata, per quanto non condivide tutte le ragioni che sono state addotte in suo favore. Per me, data la concezione che ho della finanza pubblica, l'assegnazione di fondi provenienti da determinate entrate e da determinate spese non è accettabile, ma per motivi che sono indipendenti dal campo politico". Altro motivo di consenso all'emendamento Alicata era la "sua richiesta di uno stanziamento maggiore, che io avevo già fatta con l'ordine del giorno che la Camera respinse. Io avevo chiesto presso a poco la stessa cifra, ma distribuita in maniera diversa nei vari esercizi per assicurare un più armonico svolgimento dell'attività della Cassa nel tempo". Riconobbe tuttavia l'on. Corbino che "nelle argomentazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro ci sono alle volte delle buone ragioni e noi ce ne ricorderemo quando dovremo approvare gli articoli a cui quelle buone ragioni si riferiscono; ma, sull'impostazione generale del problema, io sono più vicino all'emendamento Alicata che non alla scelta fatta dal Governo" (A.C. 20574).

Dichiarazione di voto a favore fece anche l'on. Sansone "per la diffidenza che ha non l'opposizione, ma che hanno i meridionali nel vedere delle leggi tanto complica-

te" (A.O. 20574).

Il deputato Amendola Giorgio (com.) di rincalzo alle argomentazioni del relatore di minoranza Alicata precisò:

"la distinzione tra la pregiudiziale circa il valore degli impegni presi nella legge per quanto riguarda gli esercizi futuri per cui "un impegno che si prende oggi, in questa sede, ha un semplice valore politico, non ha una base giuridica la quale permetta poi al creditore di questo impegno, cioè alla Cassa, di poter fare certe operazioni previste, come lo sconto delle annualità", e la opposizione alla indicazione delle fonti come effettuata dal testo della Commissione ritenendola motivata da ragioni politiche e non finanziarie e come tale da respingere. Regioni politiche e cioè la evidente volontà di legare l'attività della Cassa alla riscossione di questi crediti, al pagamento dei debiti che dovrebbe essere fatto dai gruppi industriali, che beneficeranno dei prestiti per l'importazione di macchinari, ecc.. In questo modo i gruppi dirigenti della finanza e della industria italiana verranno ad essere legati, con un cordone strettissimo, al funzionamento della Cassa; e la Cassa, per poter riscuotere questi crediti, sarà portata fatalmente a scegliere i suoi indirizzi secondo le direttive che emaneranno dai grossi complessi".

A questo si aggiungeva "la preoccupazione di evitare contrasti fra il nord ed il sud, perché purtroppo vi è il tentativo di addossare alle masse operaie settentrionali quelle che sono le gravi responsabilità della gestione dei grandi complessi industriali e dei ricorrenzi e pesanti contributi che essi ricevono dallo Stato, a spese della massa generale dei contribuenti" (A.C. 20575-76).

Parimenti a favore dell'emendamento si dichiararono il deputato Matteucci (psi) il quale rinnovò le sue critiche contro le fonti degli stanziamenti previsti per i primi due anni e il deputato Niceli (psi) per il fatto che 20 miliardi annui dello stanziamento decennale venivano trasferiti a "un cattivo pagatore" e cioè agli in-

dustriali debitori verso l'IMI dal momento che "l'interesse di questi industriali è quello e di non industrializzare il Mezzogiorno, o di industrializzarlo in una determinata direzione" (A.C. 20578).

Il relatore di maggioranza Jervolino, dopo aver rilevato lo atteggiamento contraddittorio dell'opposizione che da un lato sosteneva di non avere alcuna fiducia che il Governo avrebbe mantenuto gli impegni che assumeva con questo disegno di legge, mentre dall'altro proponeva un tale emendamento sostenendo che la formula proposta dalla Commissione avrebbe "aggravato l'impegno dello Stato", mise in rilievo il lungo lavoro della Commissione per la specificazione delle fonti (1) e quanto alle preoccupazioni di carattere politico manifestate dai proponenti si dichiarò di avviso nettamente contrario perché "a mezzo della cessione dei crediti dell'IMI ci sarà una collaborazione, fra il nord e il sud, perchè il nord, che è debitore verso lo Stato, pagando i propri debiti alla "Cassa", concorrerà in spirito di solidarietà nazionale a fare attuare le opere nel Mezzogiorno d'Italia" (A.C. 20573).

Il Ministro Campilli, dopo avere diffusamente confutato le critiche mosse al trasferimento dei crediti IMI-ERI, (2) e dopo aver ricordato

"io debbo chiedere ai colleghi, tutti, della maggioranza e dell'opposizione, che hanno partecipato, in sedi di Commissione, alla discussione del disegno di legge se il Governo non abbia sempre aderito a qualunque proposta intesa a meglio garantire, in maniera positiva, la

(1) vedi "Osservazioni generali" sul Titolo

(2) vedi in dettaglio art. 11.

cifra dei 100 miliardi e il versamento dei 100 miliardi. Non vi è stato suggerimento, utile e fondato, che il Governo non abbia accettato appunto per attestare non soltanto la sua decisa volontà di stanziare, ma di versare effettivamente alla Cassa la somma dei 100 miliardi" (A.C. 20573),

concluse sostenendo che la preoccupazione che muoveva a l'opposizione

"è soltanto una preoccupazione di ordine politico, e si riallaccia a quel senso di diffidenza e di critica preconcetta che io non posso pensare comunque di smontare perché è proprio di una opposizione sistematica. Voi dovete per forza di cose dimostrare sempre che tutto ciò che fa il Governo è fatto male, qualunque cosa dica, e qualunque cosa faccia. Io prego la Camera di avere pazienza: e nel giro di pochi mesi vi daremo la dimostrazione che le somme sono pronte e sono a disposizione per essere investite. L'importante è che si possa accelerare la procedura per la definitiva approvazione della legge perché ci possano realizzare quei finanziamenti che sono indispensabili e urgenti per il Mezzogiorno" (A.C. 20574).

Posto ai voti l'emendamento Amendola-Alicat a sostitutivo dei primi quattro articoli del testo proposto dalla Commissione (e per il quale i presentatori avevano rinunciato all'aumento da 100 a 150 miliardi annuali), fu respinto e la Camera approvò senza modifiche l'art.10 nel testo della Commissione.

Al SENATO, nella relazione di maggioranza della COMMISSIONE non troviamo rilievi specifici sull'argomento, tranne un solo accenno che riguarda però principalmente l'articolo successivo:

Circa i mezzi che vengono messi a disposizione della Cassa sorge qualche perplessità sulla effettiva loro disponibilità o quanto meno sulle disponibilità nel momento in cui dovrebbero essere impiegate

mentre nella relazione di minoranza della Commissione è

espresso, sia pure polemicamente il riconoscimento che "gli emendamenti apportati dalla Commissione e dalla Assemblea hanno dato perlomeno una assicurazione formale che gli stanziamenti ci saranno".

Art. 11

Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano — a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

Corrisponde al primo comma dell'art. 8 e all'ultima parte dell'art. 9 del progetto GOVERNATIVO.

La relazione governativa, nel dare ragione del trasferimento alla Cassa di "tutti i crediti di capitale e di interessi spettanti allo Stato per finanziamenti da esso concessi a favore di privati a valere sul fondo lire per acquisto di macchinari ed attrezzature, sia in dipendenza della legge 21 agosto 1949, n. 730, contenente norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P., sia di altre disposizioni legislative che lo Stato dovesse emanare" metteva in rilievo che

Tale utilizzo degli aiuti E.R.P. corrisponde appunto a quei due tempi dello sviluppo della politica economica italiana di questo dopoguerra e sono stati in precedenza lineati; e cioè in un primo tempo finanziamento di attività industriali atto a dare un pronto rendimento, in un secondo tempo sviluppo di quelle attività agricole e in genere di quelle opere pubbliche il cui rendimento, se pure diretto, resta procrastinato nel tempo.

Pertanto l'intervento della pubblica amministrazione o degli organi da essa delegati a tali compiti (I.M.I. ed altri eventuali) in queste operazioni di finanziamento per acquisto di macchinari ed attrezzature si esaurisce con la fase dell'effettiva concessione del prestito e dell'erogazione del medesimo. Una volta costituito giuridicamente, il credito viene di diritto trasferito alla Cassa, per cui le ulteriori pratiche relative all'in cassa, all'eventuale concessione di dilazione, agli atti cautelativi ed esecutivi per il recupero dei crediti medesimi sono di spettanza della Cassa, perchè detti crediti vengono a costituire parte integrante del suo patrimonio e la loro gestione influisce, di conseguenza, sulla realizzazione dei programmi di opere pubbliche per il mezzogiorno.

La COMMISSIONE della CAMERA (1) riunì in questo articolo le due fonti finanziarie integrative destinate a fornire la differenza per raggiungere i 100 miliardi annui dal 1952-53 in poi.

Come abbiamo già visto a proposito dell'art. 10, le critiche dell'opposizione si incontrarono particolarmente sul punto del trasferimento dei crediti IMI alla Cassa e la relazione di minoranza ribadi a tale proposito la tesi del pericolo di una collusione diretta della Cassa con interessi e gruppi particolaristici, sottolineando il fatto che

A questo proposito non si è avuto timore di ammettere, nel corso delle discussioni in seno alla Commissione speciale, che questo trasferimento era stato concepito nella speranza che la Cassa riuscisse a riscuotere tali crediti più facilmente di quanto fino ad oggi non si sia riuscito o non ci riesca lo Stato attraverso l'IMI e attraverso il conto speciale del fondo lire.

Una questa stessa commissione non porta forse di conse-

(1) sedute del 27 aprile, 3 e 4 maggio - Vedi Appendice III.

guenza a dover ritenere che tali crediti la Cassa potrà riscuotere "a condizioni speciali" di successivo impiego delle somme riscosse, subendo cioè illecite pressioni da parte dei gruppi monopolistici che nessuno potrebbe controllare, o che pur essa si troverà nelle condizioni di non poterli riscuotere affatto? (1).

Tema che fu sviluppato dai ricordati oratori dell'opposizione che intervennero sull'argomento (2).

In sede di approvazione dell'articolo, rispondendo su questo punto al deputato Alicata, il relatore di maggioranza Jervolino precisò che proprio per la preoccupazione che possono venire a mancare le due fonti sussidiarie di finanziamento indicate nell'articolo 11 era stato concordato col Governo l'art. 14 non ritenendosi la Commissione soddisfatta con il semplice art. 13.

Dal canto suo il Ministro Campilli ribadi che

il disegno di legge ha voluto contemplare il trasferimento dei crediti concessi alle industrie a favore della Cassa per il Pessogiorno, per due ordini di considerazioni: la prima per cercare di venire incontro ad una obiezione che si è fatta e cioè che i fondi ERP erano stati utilizzati a vantaggio del settore industriale, ed a vantaggio di particolari regioni dal centro-nord e ciò non per favoritismo, ma per il fatto, oggettivamente inoppugnabile, che il concentramento delle industrie è nelle zone dell'Italia settentrionale.

Ora, per cercare di equilibrare e rispondere ad un criterio di giustizia distributiva, si propone che, al momento in cui queste somme rientrano, siano utilizzate non in prestiti come è accaduto nella prima fase, ma in un investimento definitivo a favore delle provincie meridionali. Così facendo, non soltanto si viene ad applicare un criterio perequativo fra nord e sud, ma un

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 17 relaz. min. - Vedi Append. II

(2) Vedi riferimenti all'art. 10 anche per le indicazioni relative alla replica della Commissione d'Urgenza.

che ad offrire, egregi colleghi, dell'opposizione, alla Cassa per il Mezzogiorno, un provento che assicura qualche cosa di più dei 100 miliardi ... (A.C. 20573).

Quanto al presunto aspetto politico del problema sollevato dall'opposizione, che cioè "i crediti che l'IMI ha concessi alle industrie sono stati dati a favore dei gruppi monopolistici che indirettamente verrebbero a influenzare la politica degli investimenti che la Cassa dovrà fare per il Mezzogiorno", il Ministro precisò ancora una volta che

i crediti che l'IMI ha verso le industrie sono per il 45 per cento crediti a favore di medie e piccole industrie cioè ditte che hanno mediamente fatto prestiti per un importo inferiore al milione di dollari. Ci sono poi per un 20-25 per cento crediti fatti ad aziende del gruppo IRI e ad altre aziende di Stato. Se, dunque, i prestiti IMI sono stati fatti per quasi la metà a piccole e medie industrie; per un altro 20-25 per cento ad aziende di Stato e soltanto per il 25-30 per cento ad aziende e gruppi industriali di una certa entità, come si può continuare a dire che i prestiti stessi rappresentano finanziamenti a gruppi monopolistici? Ma quanto è stato osservato dalla opposizione non ha fondamento in che per un'altra considerazione: che i crediti restano sempre intestati all'IMI. Alla Cassa va il provento sia degli incassi relativi all'ammortamento ed agli interessi senza correre il rischio delle operazioni, perché, per gli articoli che ha ricordato testé l'onorevole Jevolino, è lo Stato che di fatto assume il rischio del debito" (A.C. 20574).

Posto ai voti, l'articolo fu approvato dalla Camera senza emendamenti e altrettanto si verificò al Senato.

Art. 12

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.

L'art. 12 è, come si è detto, dovuto a un articolo aggiuntivo approvato dalla Camera in sede di discussione dell'articolo 11 (A.C. 20579).

La proposta fu fatta dal deputato Artale (d.c.) per ragioni meramente tecniche "allo scopo di dare una liquidità alla Cassa e di rendere possibile l'accumulo degli interessi". Alla proposta aderì il deputato Corbino il quale aveva presentato analogo emendamento: essa fu accolta dalla Commissione e dal Governo che per bocca del Ministro Campilli dichiarò che essa confermava "l'intenzione del Governo stesso sulla consistenza effettiva dei versamenti che saranno fatti" (ivi).

Art. 13

All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

Corrisponde agli ultimi due commi dell'articolo 9 del progetto GOVERNATIVO che la COMMISSIONE della CAMERA ritenne opportuno isolare in un articolo a sé (il 9 bis) dato che

"la norma prevede una specie di "bilancio di previsione" che farà fatto dal Ministro per il tesoro, al momento della chiusura delle operazioni ERP, per accertare se le somme ed i crediti trasferiti alla "Cassa" (a norma dell'articolo 11) e gli stanziamenti a carico dello Stato raggiungeranno l'importo di mille miliardi nel periodo dei dieci anni" (1).

Anche su questo punto la minoranza della Commissione espresse le sue riserve qualificando la fonte come "estremamente precaria" (2).

Alla CAMERA, il relatore di maggioranza Jervolino, rispondendo alle critiche mosse dall'opposizio-

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 9 relaz. magg. V. Appendice II.

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 12 relaz. min. V. Appendice II.

ne (1)-che per bocca del Miceli affermò di considerare questo "reddo rationem" da compirsi al decimo anno, nulla l'altro che "un vano espediente dilatorio, quando ci si assicura che, nonostante tutti gli sforzi, non si è potuto arrivare alla fine di ognuno di questi esercizi finanziari a realizzare i 20 miliardi che sono necessari" (A.C. 20578) - precisò la portata della norma illustrando che

"vi è un momento in cui le operazioni ERP vengono a cessare; si deve accertare dal Ministero del tesoro quali sono i mezzi messi a disposizione della Cassa. Se questi mezzi attinti alle tre fonti (stanziamenti a carico del Ministero del Tesoro, trasferimento del credito IMI e cessione della metà delle somme rinvenute nel fondo ERP) non raggiungessero complessivamente i mille miliardi di cui la Cassa ha bisogno, il Ministero del Tesoro deve completare i mille miliardi con stanziamenti, in modo da assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta" (A.C. 20752).

L'articolo fu approvato dall'Assemblea senza modifiche (A.C. 20579) e al SENATO non dette luogo a rilievi.

---

(1) Vedi all'art. 10 emendamento Amendola G. sostitutivo degli articoli da 10 a 13.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953 l'onere delle operazioni finanziarie — cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi annuali — è a carico dello Stato.

Fu introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA (come articolo 9-ter) "perchè - dall'esercizio finanziario 1952-53 in poi - vi potrebbe essere necessità per la "Cassa" di ricorrere ad operazioni finanziarie per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi all'anno, dato che - per ciascun esercizio finanziario - sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro il contributo di 80 miliardi. E' giusto che gli oneri, derivanti da tali operazioni, siano a carico dello Stato. Però la Commissione tiene apprezzare che gli oneri - di cui lo Stato si assume il carico - sono limitati esclusivamente alle operazioni, che la "Cassa per il Mezzogiorno" sarà costretta a compiere per raggiungere la disponibilità effettiva dei cento miliardi all'anno. Resta pertanto chiarito che dovranno essere apportati dalla "Cassa" gli oneri relativi ad eventuali altre operazioni, che l'ente in parola crede-se compiere per mobilitare le sue fonti finanziarie"(1).

Alla CAMERA, il relatore di maggioranza Jervolino, rispondendo alle critiche dell'opposizione (2), precisò la portata pratica dell'articolo:

(1) Boc. Camera 1170-A pag. 9 relaz. magg. V. Appendice II.  
(2) Vedi art. 10.

"Cosa dice quell'articolo? Vi possono essere delle more da parte dei debitori per l'acquisto degli impianti industriali; possono non essere soddisfacenti le somme che verranno rivenute nel giugno del 1952, quando si chiuderanno le operazioni del piano E.P. La Cassa ha bisogno ogni anno di un liquido di cento miliardi: sarà quindi costretta a fare delle operazioni finanziarie.

La Commissione ha proposto una cosa molto semplice: queste operazioni finanziarie, cui la Cassa per il Mezzo-giorno è costretta a sottomettersi per raggiungere i cento miliardi per ogni esercizio finanziario, importeranno degli oneri. Questi oneri (inerenti ad operazioni straordinarie cui la Cassa è costretta a ricorrere non per propria volontà ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà) verranno messi a carico dello Stato" (A.C. 20572).

L'articolo fu approvato dalla Camera senza modifiche (L.G. 20579) e non incontrò al SENATO RILIEVI di sorta.

Art. 15

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 10.

Già art. 10 del progetto GOVERNATIVO avente lo scopo di "completare il coordinamento delle opere interessanti lo sviluppo agricolo dell'Italia Meridionale nell'ambito della Cassa" (1) che la COMMISSIONE della CAMERA (2) riprodusse integralmente con la sola modifica formale di stanziamenti anzichè "fondi" e che la CAMERA, così come il SENATO, approvò senza rilievi di sorta (A.C. 20580).

(1) Doc. Camera 1170 pag. 6 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 27 aprile 1950 - Vedi Appendice III

Art. 16

La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

- a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
- b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1º ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2º a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercente il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

Corrisponde agli articoli 8 (4º comma), 11 e 12 del testo governativo, in esso la COMMISSIONE della CAMERA (come nuovo art. 12) volle raggruppare "le varie

operazioni, che la "Cassa per il Mezzogiorno" può compiere per provvedere alle esigenze dei suoi programmi (1). Infatti: nella prima parte è menzionata la facoltà:

- a) di scontare e cedere in garanzia - in tutto o in parte e con la dovuta preventiva autorizzazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi dovuti dallo Stato alla "Cassa". (E' identica al contenuto dell'art. 12 del disegno di legge governativo);
- b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei crediti per l'acquisto di macchinari e di attrezzature da parte dei privati (vedi art. 9 del Governo, lettera a).

Nella seconda parte dell'articolo è menzionata l'autorizzazione:

- 1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della "Cassa" ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio. (E' il contenuto del quarto comma dell'articolo 8 del disegno di legge governativo)
- 2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservando tutte le modalità di cui ai precedenti n. 1. (E' il contenuto dell'articolo 11, che è stato soppresso (2)).

(1) Seduta del 4 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Il testo integrale dell'articolo 11 è stato soppresso, perchè la Commissione ha ritenuto che i prestiti - da contrarsi all'estero - devono essere consentiti nei limiti delle dotazioni assegnate alla "Cassa per il Mezzogiorno". La formulazione dell'articolo 11 - così come proposta nel disegno di legge del Governo - era ampia e consentiva alla "Cassa" di poter contrarre prestiti - garantiti dallo Stato per il pagamento del capitale e degli interessi - anche oltre i mille miliardi assegnati per gli investimenti. In ogni modo la Commissione - che è pienamente convinta della importanza di detta norma - l'ha riportata nel successivo articolo, fissando le condizioni ed i limiti entro i quali la "Cassa" potrà esercitare tale facoltà" (Doc. Camera 1170-A pag. 9 relazione magg. - Vedi Appendice II).

Le autorizzazioni di cui al n.1 e 2 sono circoscritte nel senso che esse potranno esercitarsi dalla "Cassa" nei limiti delle sue dotazioni ed in corrispondenza delle quote di ammortamento dei crediti (concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano) che sono stati trasferiti alla "Cassa per il Mezzogiorno". I successivi quattro commi dell'articolo 12 riproducono - con lievi modificazioni ed una aggiunta, che si riferisce ai prestiti da contrarre - il testo degli ultimi commi dell'articolo 8 del disegno di legge elaborato dal Governo (1).

Alla CAMERA dai deputati Amendola Giorgio (co), Matteucci (psi), De Martino Francesco (psi) e Alicata se ne propose la soppressione. Illustrando le ragioni della richiesta di soppressione, nata in relazione con le due proposte dell'Azienda Autonoma e della somma fissa di 100 miliardi annui entrambe respinte (2) l'on. Matteucci dichiarò che l'opposizione la manteneva

"anche perchè desideriamo che la Cassa non si impegni in questi organismi finanziari di sconto, di risconto, dato che noi vediamo in tutte queste operazioni la possibilità di intervento di quelle forze che sono responsabili dello stato di depressione del Mezzogiorno. Per noi, un intervento nel Mezzogiorno ha un valore, se questo intervento è fatto in una certa direzione, in un certo senso, volto non soltanto a fare le opere, ma a rompere la struttura politico-sociale ivi esistente. Fare una Cassa che è amministrata, come sarà amministrata, da 12 persone che sono costituzionalmente irresponsabili, darle da amministrare 1000 miliardi, e darle ancora la possibilità di compiere delle operazioni finanziarie di sconto e di risconto, di finanziamenti per miglioramenti agrari, di finanziamenti per le industrie, sia pure per la valorizzazione dei prodotti agricoli, per noi rappresenta un pericolo" (A.C. 20580).

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 10 relaz. magg. V. Appendice II

(2) Vedi per l'Azienda autonoma all'art. 1 e per la somma fissa dei 100 miliardi annui all'art. 10.

L'On.Corbino (lib.) propose la soppressione del penultimo comma così motivandola

Sono dell'idea che, in materia di credito, non si debba toccare niente con disposizioni di straforo. E' questo un settore così delicato che non so quali conseguenze potrà avere una disposizione di questo genere: si potrà arrivare alla riduzione della liquidità delle casse di risparmio, delle banche popolari e delle stesse grandi banche di credito ordinario. Non è con questi pannicelli caldi che voi assicurerete il mercato alle obbligazioni della Cassa! Se volete assicurare tale mercato date l'1 per cento in più di quello che danno le obbligazioni ordinarie, e vedrete che di miliardi ne troverete quanti ne vorrete, ma spenderete di più dello Stato.

Dichiaratisi contrari il Governo e la Commissione sia all'uno che all'altro emendamento, entrambi vennero respinti dalla Camera che approvò l'articolo senza modificazioni (1). (A.C. 20581).

AL SENATO la norma non dette luogo a rilievi.

(1) Respinto il proprio emendamento, l'on.Alicata - a nome del suo gruppo, si dichiarò a favore di quello Corbino sostenendo che "la limitazione - che l'onorevole Corbino vuol mettere alla possibilità della Cassa di esercitare la sua vasta attività finanziaria - è il minimo di garanzia che voi possiate dare, anche per dei criteri di carattere generale che comunque mi sembra dovrebbero renderci molto cauti nel concedere che gli enti di qualsiasi natura esercenti di credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, siano autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa".

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

Già art. 13 del progetto GOVERNATIVO di cui co  
si dava ragione la relazione ministeriale.

L'esecuzione di un così vasto ed eccezionale programma agricolo nell'Italia meridionale poneva il problema del credito agrario e fondiario in quelle regioni, che dovrà risultare sufficiente anche per il mantenimento e la valorizzazione ulteriore delle terre che si redimeranno, problema certo di non facile soluzione attraverso i mezzi ordinari di cui dispongono gli istituti che in quelle regioni esercitano tali forme di credito. E' parso pertanto opportuno prevedere, con l'articolo 13, che - in aggiunta al programma di opera per complessivi 1.000 miliardi - i pagamenti per interessi sui finanziamenti concessi dallo Stato per i ricordati acquisti di macchinari ed attrezzature siano destinati al credito agrario di miglioramento e di esercizio ed al credito fondiario nel Mezzogiorno ovvero anche alla erogazione di

concorsi nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario e fondiario. Naturalmente il credito fondiario è stato limitato all'erogazione di mutui per operazioni connesse agli scopi della Cassa, e cioè di sviluppo agricolo e turistico, rinviando al successivo regolamento al presente disegno di legge la determinazione delle norme di attuazione ed il coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano tali forme di credito. Poichè telle necessità si presenterà sin dall'inizio dell'attività della Cassa, quando cioè gli afflussi dei pagamenti in questione saranno ancora limitati, si è consentito nei primi anni l'utilizzo, ai fini anzidetti, delle altre disponibilità della Cassa con l'obbligo naturalmente, della loro ricostituzione negli anni successivi (1).

La COMMISSIONE della CAMERA ritenne di dover destinare "solamente al credito fondiario (e non pure al credito agrario come proposto dal governo) le somme, che affluiranno alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti fatti ai privati per acquisto di macchine ed attrezzi. E ciò allo scopo di favorire il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti agricoli: il che potrà realizzarsi a mezzo della industrializzazione dei prodotti medesimi, sia conservandoli che trasformandoli con sani criteri tecnici". (2).

Alla CAMERA una proposta soppressiva dell'intero articolo, presentata dagli onorevoli Amendola Giorgio (com.), Matteucci (psi), De Martino Francesco (psi) e Alicata (com.), venne respinta, essendosi dichiarati contrari Commissione e Governo.

Fu approvato invece un emendamento aggiuntivo dei deputati Tadisco, Fecoraro e Sullo (d.c.) - che forma at-

(1) Doc. Camera 1170 pag. 6 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 4 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc. Camera 1170-A pag. 10 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

tualmente il 2° comma dell'articolo - dettato dalla preoccupazione che "in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n.472, gli immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli potessero subire una diminuzione del loro valore economico" (A.C. 20582).

La Commissione, per bocca del relatore di maggioranza Jervolino dichiarò di non opporsi, ma di ritenere su perfìua la norma rimettendosi pertanto alla Camera. Altrettanto fece il Ministro Campilli che però fece osservare all'onorevole Tudisco che

qui si tratta dell'esercizio del credito fondiario. Fos-siamo contemplare in questa legge tutto quello che vogliamo ma gli istituti, nel valutare gli immobili, terranno conto del loro valore intrinseco; la legge non può obbligare gli istituti ad attribuire agli immobili un valore superiore a quello che hanno, quando vi si accendono delle ipoteche" (A.C. 20582).

Al SENATO la norma non dette luogo a rilievi.

Art. 18

Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1000 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Fu introdotto ex novo (come art. 13 bis) dalla COMMISSIONE della CAMERA (1) la quale, "non soddisfatta dalla norma contenuta negli ultimi due commi dell'articolo 9 del disegno di legge del prelegislatore e che formano l'articolo 9 bis dell'attuale disegno di legge - ha voluto eliminare qualsiasi dubbio circa l'affluenza effettiva di mille miliardi alla "Cassa per il Mezzo giorno". E, pertanto, ha concretata la nuova forma che è di una chiarezza solare e non ha, perciò, bisogno di spiegazione alcuna".

Alla fine del decennio, la "Cassa" farà i necessari accertamenti per acciolarare se ha effettivamente conseguito la somma di mille miliardi. Ove ciò non sarà, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del tesoro. Questo articolo va messo in relazione all'articolo 9 ter (attuale articolo 14) anch'esso introdotto dalla Commissione nel disegno di legge. Mentre con quella norma si assicura alla "Cassa" la disponibilità liquida di cento miliardi in ogni esercizio finanziario, con questa si assicura, da parte dello Stato, la integrazione dei mille miliardi, alla fine del decennio, qualora, per circostanze varie, tale somma non fosse stata effettivamente raggiunta" (2).

Alla CAMERA, ritirata dallo stesso proponente una proposta Matteucci di soppressione, l'articolo ven-

(1) seduta del 12 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 10 relaz. magg. V. Appendice II

ne approvato con la modifica di finanziamento al posto  
di "stanziamento" avanzata dall'on. Corbino (lib.) e ac-  
colta dalla Commissione e dal Governo (A.C. 20583).

Al SENATO essa non dette luogo a rilievi.

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti  
presso l'Istituto di emissione.

Corrisponde all'art. 14 del progetto GOVERNATIVO inteso a garantire che "l'effetto, che le disponibilità della Cassa produrranno sul mercato, si verifichi solo in corrispondenza con l'esecuzione delle opere previste" (1) ed al quale la COMMISSIONE della CAMERA (2), tenendosi perfettamente conto della estrema importanza di tenere, presso l'Istituto di emissione, le disponibilità della Cassa" (3) non ritenne di dover apportare alcuna modifica.

Alla CAMERA, ritirato dal proponente un emendamento Colitto (lib.) inteso a sostituire all'Istituto di emissione il Banco di Napoli fu proposto un emendamento dal deputato Caronia (d.c.) inteso a sostituire lo istituto di emissione con i Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna.

Il deputato Corbino (lib.) aderì alla proposta, integrandola nel senso di ripristinare anche l'Istituto di emissione, e motivò il suo voto favorevole per il fatto che la Camera aveva approvato l'articolo 16 "concernente l'obbligo per gli istituti di credito di immobiliz-

(1) Doc. Camera 1170 pag. 6 - Vedi Appendice II

(2) Sedute del 4 e 12 maggio 1950 - Vedi Appendice III-

(3) Doc. Camera 1170-A pag. 10 relaz. magg. - V. Append. II-

zarsi con le cartelle della Cassa per il Mezzogiorno senza alcun limite".

Una volta che abbiamo creato questa fonte di immobilizzo diamo allora una compensazione parziale. Non v'è alcuna ragione per cui le disponibilità liquide della Cassa - che in alcuni giorni potranno essere soltanto di 100 milioni ma che in qualche periodo dell'anno possono anche superare i 50 miliardi - non siano adoperate come fondo per i finanziamenti a brevissima scadenza da parte degli istituti meridionali" (A.C. 20583).

Equalmente favorevole si manifestò il deputato Tudisco (d.c.) perchè

"è necessario che vi sia la disponibilità in loco di questi fondi, in modo che si possa creare una opportuna dilatazione del credito. Questa possibilità non deve essere frustrata lasciando soltanto alla Banca d'Italia la possibilità di impiegare tali disponibilità. Io penso, quindi, che questa estensione alle grandi banche, operanti nel sud per l'impiego delle somme disponibili, sia una integrazione necessaria al fine di agevolare quelle zone deppresse" (ivi).

Infine il deputato Carratelli (d.c.) propose di aggiungere anche "presso i maggiori istituti locali".

Il relatore di maggioranza Jervolino, manifestando il contrario avviso della Commissione su tutti questi emendamenti, sottolineò che si trattava "di disciplinare la circolazione monetaria e questo compito di estrema delicatezza e di importanza notevole non può affidarsi ad istituti bancari, sia pure rispettabilissimi" (ivi).

Il Ministro Campilli fece osservare all'on. Corbino che "l'emendamento approvato con il consenso del Governo - emendamento che obbliga il Tesoro non ad accreditare ma a versare trimestralmente 25 miliardi - conferma l'opportunità, proprio per le giuste preoccupazioni espresse dall'onorevole Corbino intorno alla circolazione, che il versamento delle somme sia fatto dalla Cassa in un

conto presso la Banca d'Italia; cioè che, ricevuta dal Tesoro la quota trimestrale dei 100 miliardi, la Cassa versi alla Banca d'Italia da un conto aperto a sua disposizione, i 25 miliardi ricevuti.

Se questo non fosse, onorevole Corbino, e se invece la Cassa, ricevuti questi 25 miliardi, ogni trimestre versasse questi fondi a banche diverse, immetterebbe nella circolazione 25 miliardi prima che ad essi corrisponda la esecuzione delle opere cui sono destinati.

E siccome i pagamenti seguono - e talvolta lentamente - la esecuzione delle opere può darsi che la Cassa abbia in certo periodo disponibilità liquide di 50-60 miliardi. Questi 50 e 60 miliardi immessi attraverso i canali bancari in circolazione, potrebbero avere appunto quelle ripercussioni che l'onorevole Corbino dichiara di temere", dal momento che a norma dell'articolo 12 il Tesoro è obbligato "non ad accreditare, e quindi a trattenere", ma a "versare effettivamente alla Cassa" le quote trimestrali" (A.C. 20584).

Posto ai voti l'emendamento nella nuova formulazione Ceronia-Corbino-Urratelli, fu respinto dalla Cassa avendosi al riguardo dichiarazioni favorevoli da parte dell'on. De Vita (rep.) e contrarie da parte degli onorevoli Cappi (a nome del gruppo d.c.) e Giacchero (d.c.) - (A.C. 20585).

AL SENATO l'articolo non dette luogo a rilievi.

TITOLO III

ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLA  
CASSA

Art. 20

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

- a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;
- b) di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

Già art. 15 del progetto GOVERNATIVO del quale la relazione ministeriale non dava particolare illustrazione dicendo soltanto: "si limita a dettare le norme usuali per la costituzione del Consiglio d'amministrazione".

Sia alla Camera che al Senato, l'articolo fu oggetto di vivacissimo contrasto da parte dell'opposizione socialcomunista che riversò sulla norma, nella preventiva e generica sfiducia verso le persone che sarebbero state scelte ad amministrare la costituenda Cassa, la maggior parte delle gravi riserve che essa moveva al disegno di legge. Analoghe obiezioni, anche se prive di spirito polemico, furono mosse anche da parte liberale, per modo che il dibattito venne ad incentrarsi su due diverse questioni di fondamentale rilievo:

- la questione delle incompatibilità da stabilire per i membri del Consiglio d'Amministrazione ed in genere dei criteri della scelta dei consiglieri stessi;
- la rappresentanza qualificata delle categorie lavoratrici nel Consiglio d'Amministrazione; intorno alle quali si articolarono critiche ed osservazioni di minor rilievo quali la durata in carica e la nomina del consiglio, la rappresentanza legale della Cassa in giudizio, le funzioni e la nomina del direttore generale, ecc.

Vediamo separatamente lo sviluppo delle due principali questioni di carattere pregiudiziale, rinviando per le questioni di carattere particolare al commento ai singoli commi dell'articolo. Abbiamo ritenuto di dover dare diffusa notizia intorno ai due punti delle "incompatibilità" e della "rappresentanza dei lavoratori" perché essi riflettono un aspetto caratteristico e molto importante del particolare clima in cui si svolse il dibattito sul disegno di legge.

#### Questione della "incompatibilità" e in genere della "scelta" dei consiglieri

La COMMISSIONE della CAMERA (1) respinte, a maggioranza, due proposte, una del deputato Amendola Pietro (com.) intesa a stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di deputato

(1) Seduta del 5 maggio 1950 - Vedi Appendice III

to e di senatore; e l'altra degli Onorevoli Pecoraro (d.c.) e Melis (rep.) intesa a stabilire che le cariche di Vicepresidente e membro del Consiglio d'Amministrazione e della Cassa fossero incompatibili con le funzioni che importano contratti di impiego con lo Stato e con le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione di banche di qualsiasi natura, di imprese private industriali, agrarie e commerciali; approvò invece all'unanimità il seguente c.d.g. proposto dal relatore Jervolino e dall'on. Pertusio (d.c.)

"La Commissione, esaminato ampiamente il contenuto del l'articolo 15 del disegno di legge per la istituzione del la "Cassa per il Mezzogiorno"; ritenuto che "la Cassa" deve raggiungere interessi di carattere generale; considerato che l'inserimento nella legge di incompatibilità e di ineleggibilità - che sono state attentamente esaminate dai commissari - possa dar luogo ad inconvenienti non prevedibili; fa voti

perchè, per la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima, siano scelte persone esperte che - per non essere direttamente o indirettamente legate a rilevanti interessi finanziari di enti di qualsiasi natura - diano le maggiori garanzie di indipendenza di azione nel quadro dell'interesse generale del Mezzogiorno".

Nonostante l'unanimità, la minoranza della Commissione prese subito posizione nella relazione Alicata:

la struttura della Cassa, la procedura per la formazione del Consiglio di amministrazione, la composizione del Consiglio stesso rischiano di fare di essa una pericoloso e formidabile strumento di interessi particolaristici.

Per attenuare questo rischio la minoranza della Commissione ha avanzato la richiesta che nel Consiglio di am-

nistrazione fossero almeno inclusi di diritto alcuni rappresentanti delle classi lavoratrici, designati da tutte le organizzazioni sindacali, ma la richiesta è stata respinta dalla maggioranza con un voto che non può non apparire significativo, e che non può certo essere compenso dal generico augurio formulato in un ordine del giorno successivamente approvato dalla maggioranza e in cui, in un modo altrettanto generico, si auspica che la amministrazione sia affidata ad "elementi indipendenti" dai gruppi finanziari, ecc.

Queste scarse garanzie fornite dalla composizione del Consiglio di amministrazione sono evidentemente tanto più preoccupanti quanto più estesi sono i poteri attribuiti alla Cassa (1).

Sulla base di queste premesse, alla CAMERA nel corso della discussione generale numerosi furono gli oratori socialcomunisti che ripresero la questione. Ricordiamo gli interventi (2) del deputato comunista Giorgio Amendola:

E poi, chi saranno questi sconosciuti? Non sappiamo neanche come sarà composto il consiglio di questa Cassa. La Commissione si è dichiarata contraria ad accettare la proposta che le avevano fatta di includere nel consiglio di amministrazione i rappresentanti delle classi lavoratrici, che almeno vi avrebbero avuta una funzione di controllo. Proprio per evitare questo controllo sono stati esclusi i rappresentanti degli organi sindacali, e non solo quelli della C.G.I.L., ma anche quelli dei sindacati liberi. Si sono fatti dei nomi, girano delle candidature. Sono nomi di massimi gerarchi del fascismo, sono nomi di uomini legati al gruppo finanziario della S.I.E.che rafforzerebbero nel Mezzogiorno il predominio di questo ente che, facendo pagare l'elettricità a prezzi superiori a quelli della tariffa nazionale, è oggi uno dei più grossi ostacoli allo sviluppo produttivo del Mezzogiorno: e voi intendete affidare a questi uomini la direzione della Cassa.

CAMPILLI (interrompendo) Ma quali uomini? Codesta sua è

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 17 relaz. min. Vedi Appendice II

(2) Per tutti questi interventi Vedi Parte II Cap. IV n. 1

la lista del "mago di Napoli"! (A.C. 19809).

del deputato socialista Francesco De Martino

Potrebbe essere indifferente la scelta di questi uomini, se è vero che gli uomini, direttamente o indirettamente, sono legati agli interessi economici, sono portatori di questi interessi. Noi siamo convinti che gli uni o gli altri di questi uomini che voi sceglierete, illustri o non illustri, con un passato o senza un passato, questi uomini saranno portatori di determinati interessi che non sono favorevoli allo sviluppo delle popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno (A.C. 19915).

del deputato socialista Matteucci

La Cassa, così come è congegnata, non sfuggirà al dominio di quelle forze monopolistiche che sono state e sono le maggiori responsabili della situazione in cui oggi si trova il Mezzogiorno. A parte che siano vere o no le voci che corrono per i corridoi di Montecitorio sul nome de gli uomini in pectore per essere destinati ad assumere le cariche di presidente, di vicepresidente del consiglio di amministrazione, un fatto però è certo: che voi non sfuggirete perchè sono quelle stesse forze che vi hanno suggerito i provvedimenti; sono quelle forze che hanno la loro base a Napoli, il dispositivo a Roma ed il cer vello direttivo a Milano. Sono quelle forze che si impadroniranno di questo strumento e lo volgeranno ancora una volta ai loro fini! (A.C. 19929).

Oltre agli oratori di estrema sinistra espressero voti e riserve anche deputati liberali come Corbino

A proposito del consiglio di amministrazione è sorto - e la Commissione lo denuncia - il problema delle incompatibilità. La Commissione è stata molto garbata nel prendere le sue deliberazioni e si è limitata a chiedere che per la composizione del consiglio siano scelte persone esperte che, per non essere direttamente o indirettamente legate a rilevanti interessi finanziari di enti di qualsiasi natura, diano le maggiori garanzie di indipendenza di azione.

Io avrei preferito che qui si dicesse: "per non essere o per non essere state, perchè, onorevoli colleghi, noi non dobbiamo nasconderci una realtà, che non è estrema -

mente piacevole. Io sono stato fra coloro che più largamente hanno sostenuto la pacificazione, e non sono quindi l'ultimo a sostenerlo che gente che aveva sbagliato, in buona o in mala fede, fino al 1943 ritorni a lavorare tranquillamente; ma c'è un limite. Coloro che fino al 1943 hanno assunto delle responsabilità positive dirette dovrebbero avere il buonsenso di tenerli in seconda linea, e noi dovremmo avere il coraggio di tenerli in seconda linea.

E questo sia detto anche per una polemica che si è svolta sui giornali e di cui è stato uno dei più ardenti campioni un uomo che ha tutto il mio più grande rispetto per i sacrifici personali, che egli ha compiuto a favore della democrazia italiana, don Luigi Sturzo. Quando don Luigi Sturzo ha detto che presidente e vicepresidente non possono essere dei parlamentari, ha detto una cosa che mi ha fatto stupire venendo da parte sua, perchè quando si escludono i parlamentari dobbiamo cascicare per forza nei gerarchi e negli ex-fascisti. Io devo pensare che noi, di tutti i partiti, abbiamo raccolto il meglio dei nostri uomini per portarli qui e al Senato. E allora, se si escludono i parlamentari, in quali categorie il Governo potrà scegliere? O fra i bocciati delle nostre liste, oppure fra gli ex-gerarchi. Ora, francamente, che un parlamentare possa fare il ministro dei lavori pubblici, che un deputato possa far il ministro del tesoro o il ministro dell'agricoltura senza per questo doversi dimettere da deputato o senatore, e non possa fare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, io lo trovo semplicemente ~~as~~ surdo.

Quindi, lodo che la Commissione abbia respinto questa incompatibilità, e affermo, per la dignità del nostro Parlamento, che non si deve concepire che vi possa essere un parlamentare che, preposto a un posto di tanta responsabilità, non sappia fare il suo dovere nella esecuzione della legge. Noi dobbiamo reagire contro questa campagna che tende a diminuire, attraverso il prestigio delle nostre persone, il prestigio della istituzione e del Parlamento. È tempo di guardare molto freddamente in faccia il pericolo che viene da questo lato (A.C. 19820).

come Perrone Capano che espresse contrario avviso

Gli uomini politici sono un po' elementi di parte. Essi peraltro sono investiti di un mandato legislativo che diventa ogni giorno più vasto e che implica la rappresentanza dell'intera nazione. Cosicché il deputato ed il senatore sarà dalla presidenza o vicepresidenza dell'ente profondamente distratto dall'esercizio dei suoi poteri legislativi, che invece lo impegnano pienamente a seguir e problemi della più varia natura e complessità. Egli non deve accettare compiti che determinino o possano determinare conflitti fra regione e regione, fra zona e zona, e soprattutto contrasti fra controllati e controllori.

Ma soprattutto esiste un'altra esigenza morale, che si impone nell'interesse della vita politica in generale e della democrazia in ispecie: l'esigenza che il paese non abbia, mai, in nessun modo, la sensazione, oggi purtroppo diffusa, che noi si spari e si lotti per giungere in Parlamento per ricevere poi alti canonicati e comode sine cure.

Se mi fosse dato di esporre la mia opinione intima direi che ciò che mi preoccupa soprattutto è l'impedimento che al Parlamento deriva nell'esercizio dei suoi compiti e dei suoi doveri legislativi, che devono sempre essere assolti con grande serietà e scrupulosità.

Più che il lato morale mi preoccupa questo lato materiale del problema. Tuttavia il lato morale esiste e non può essere trascurato di fronte al paese. Il paese è pervaso dalla convinzione che gli uomini politici antepongano gli interessi personali e le velleitÀ di ascesa e di conquista ai doveri verso la cosa pubblica.

Oggi il Parlamento ha compiti molto più vasti di quelli di ieri perché la legislazione fluisce minuto per minuto, ora per ora, copiosissima, in tutti i settori, e la vita economica del paese è permeata dell'attività dello Stato.

Quindi non si impone solo un'esigenza morale ma anche una esigenza materiale: non si può conciliare l'esercizio della funzione di presidente di un istituto come la Cassa per il Mezzogiorno con l'esercizio del mandato legislativo. Bisogna dedicarsi ad un'attività o ad un'altra. Dunque, niente parlamentari.

Se invece si riconosce, come sembra a noi doveroso, che una presidenza schiettamente politica o, meglio, parlamentare non sia né indispensabile né opportuna, anche per

fugare le diffuse preoccupazioni che sorgono delle nuove camarille e si varino dei carrozzi elettoralistici, allora si scelga il presidente nella persona di un tecnico di incontestabile competenza e di alto prestigio morale. Egli, soprattutto se avrà anche capacità organizzative, non mancherà di sensibilità politica. In ogni caso le vicepresidenze dovranno essere assegnate e scelte tra le diverse branche dell'amministrazione e della tecnica interessate nell'impresa e che dovranno essere a tal fine mobilitate, cioè appunto fra i settori dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio. La formazione del Consiglio di amministrazione dovrà assicurare una equa rappresentanza nel Consiglio stesso alle varie regioni meridionali, aventi come tali interesse al buon funzionamento della Cassa ed al buon impiego dei capitali. E' indispensabile, infine, che la Cassa, come ho già detto, sia articolata in modo che il funzionamento periferico di essa risulti snodato ed efficiente. Non si potranno appagare contemporaneamente le esigenze di tutte le regioni, ma non dovranno esservi regioni preferite e regioni cenerentole. Io credo che la Puglia, la Lucania, la Calabria ed il Molise debbano essere, poiché si trovano in parte in condizioni più arretrate, tra le prime ad essere poste all'ordine del giorno. Comunque, bisognerà selezionare bene le zone che hanno maggiori bisogni e le esigenze che si rivelino basilari, ed uno spirito veramente superiore dovrà ispirare tutta l'azione della Cassa (A.C. 20032-33).

come Palazzolo che con una infelice espressione stava per provocare un incidente

Non ho affatto gradito la frase dell'onorevole Amendola - che mi dispiace abbia abbandonato l'aula - secondo la quale questa legge sarebbe fatta per le "rapaci camarille meridionali legate agli interessi monopolistici del nord". Francamente una cosa del genere non la si può affermare senza porsi contro la storia. Tutti gli uomini migliori del Mezzogiorno, dall'unità d'Italia ad oggi, hanno sempre combattuto i plutocrati del settentrione accusandoli di essere la causa dei nostri mali. Ed io, ultimo di quegli uomini, in ordine di tempo e di merito, insisto nel dire che proprio i plutocrati del nord hanno

ostacolato la rinascita delle nostre regioni. Non è per-  
tanto concepibile che oggi gli uomini del Mezzogiorno va-  
dano a servire quelle plutocrazie tradendo le loro nobi-  
li popolazioni che soffrono da novant'anni.

Ad ogni modo, da queste accuse, per quanto infondate, è  
bene guardarsi, e perciò dico che in questa Cassa si deb-  
bono mettere dei tecnici e dei galantuomini: non ci deb-  
bono stare né deputati né senatori.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, la sua espressione non  
è stata troppo felice.

PALAZZOLO. Signor Presidente, volevo dire soltanto che la  
politica non ci deve entrare; che gli amministratori del  
la Cassa devono essere dei tecnici e dei galantuomini pro-  
vati; e devono anche essere, come suole dire Carlo Scar-  
foglio, dei "meridionali noridionalisti". Non intendeva-  
vo offendere nessuno, altrimenti avrei offeso anche me stes-  
so, ma volevo soltanto affermare il principio che la po-  
litica deve restare estranea all'amministrazione della  
Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Ora siamo d'accordo. Se l'avesse detto subi-  
to in questo modo, sarebbe stato assai meglio! (A.C.pag.  
19971-72)

e deputati della maggioranza come il repubblicano Melis  
Occorre dare a mio avviso a chi interverrà nella elabora-  
zione e nella realizzazione il senso della grande impre-  
sa, il senso della guerra guerreggiata. Immagino il pre-  
sidente della Cassa come un pioniere, come l'uomo inve-  
stito di una missione di civiltà, come una volontà ferve-  
da, bruciente, che abbia il senso nazionale delle sue re-  
sponsabilità e dei suoi compiti; e perciò stesso ho il  
bisogno di renderlo libero dalle pastoie inutili.

Pertanto occorre una specializzazione degli uomini, una  
autonomia delle funzioni della Cassa in relazione alle e  
sigenze particolari e peculiari cui deve provvedere. Non  
solo, ma occorre dare alla Cassa l'autorità per cui la  
sua funzione sia capace e si renda determinante degli in-  
dirizzi della Cassa anche rispetto alle pressioni, alle  
influenze, ai controlli ed ai contrasti che per via di  
rotta o indiretta o traversa potrebbero eventualmente cer-  
care di fermarne la procedura.

In sostanza io investo gli uomini della Cassa della rap-

presentanza funzionale di questa realizzazione e, quindi, anche dell'autorità che dovrà per questo stesso motivo renderla operante, malgrado la mentalità e gli interessi opposti ed ostili.

In sostanza, proprio in questa sede e con questa visione abbiamo anche impostato in profondità il problema morale. Le leggi sono tutte discutibili, ma gli uomini che le realizzano sono le volontà che in pratica danno significato, concretezza e autorità alle leggi stesse. Il problema della incompatibilità, che è stato sollevato anche su mia proposta e che è stato accettato in un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione, già determina e già definisce il clima nel quale si vuole che operi la nostra Cassa, la Cassa del Mezzogiorno; un clima che renda veramente liberi, e che costituisca nella personalità morale gli uomini che dovranno realizzare i fini della Cassa, affinché non abbiano radici in interessi pericolosamente tossici per la vitalità della Cassa stessa. Perchè, onorevoli colleghi, in sostanza, bisogna tenere alla riuscita del grande esperimento, con lo stabilire l'esigenza di una moralità superiore per i compiti agli uomini affidati, in considerazione dell'aspettazione profonda del mezzogiorno d'Italia, impegnato per la sua rinascita civile.

Onorevoli colleghi, voglio fermamente credere che gli amministratori della Cassa dovranno rappresentare una specie di magistratura eletta del divenire umano e sociale del Mezzogiorno, perchè è veramente in questo modo che si deve attendere ai compiti della Cassa, così come un grande meridionalista che vive intensamente la battaglia di questi giorni, don Luigi Sturzo, va proclamando dalla sua alta cattedra di democrazia.

Occorre, quindi, amalgamare questo clima di intransigenza morale. (A.C. 19932-33).

In sede di approvazione degli articoli del Titolo III alla CAMERA, la questione delle incompatibilità prese corpo, ad iniziativa del deputato democristiano Ceronia, sotto la forma di un articolo aggiuntivo del seguente tenore

"Le cariche di presidente, vicepresidente e consiglieri di amministrazione sono incompatibili con il mandato parlamentare e con le funzioni di impiegato di Stato nei dicasteri centrali e negli uffici periferici, nonché con le funzioni di amministratori ed impiegati di banche, di enti pubblici e di imprese industriali ed agricole, che abbiano materie e scopi affini a quelli per i quali la Cassa esercita le sue attività", (A.C. 20747)

che al momento della votazione, essendo assente il proponente fu fatto proprio dal deputato comunista P. Amendola.

Di questo articolo aggiuntivo, il relatore di minoranza Alicata propose la sostituzione con un diverso testo

"Alle cariche di presidente, vicepresidente e consiglieri di amministrazione non possono essere chiamati coloro che fanno parte di amministrazioni di istituti finanziari, di enti pubblici e di imprese industriali e agricole o che vi occupino posti di direzione e coloro che ne abbiano cessato di far parte dopo il 31 dicembre 1949" (A.C. 20747)

che così illustrò

L'emendamento Caronia sostiene tre incompatibilità. Ora a noi sembra che, per quanto riguarda la incompatibilità dei parlamentari, poichè vi è in discussione, in questo momento, nell'Assemblea, un progetto generale, forse sarebbe superfluo ed inutile, in questo momento, fare un'indicazione specifica di questo genere. Questa rientrerà nei criteri generali che la Camera riterrà di adottare. Per il secondo punto, invece, siamo nettamente contrari, perchè non pensiamo che sia giusto escludere dalle cariche di presidente, vicepresidente, consigliere di amministrazione, gli impiegati dello Stato, dei dicasteri centrali e degli uffici periferici, in quanto che noi pensiamo anzi - e direi ci auguriamo - che sia questo un settore nel quale il comitato dei ministri, il Consiglio dei ministri, possa indirizzarsi per scegliere gli amministratori della Cassa.

Diversa è la questione dell'incompatibilità dei membri dei consigli di amministrazione degli enti finanziari. Ritengo che su questo punto non ci possiamo limitare alla

generica affermazione che abbiamo votato in sede di Commissione come, dirò così, espressione di un indirizzo. In fatti fu votato a questo proposito un ordine del giorno nel quale si fanno voti che siano escluse dai consigli di amministrazione della Cassa persone che non siano indipendenti e che possano quindi compromettere lo svolgimento e le funzioni della Cassa nell'interesse generale del Mezzogiorno.

Pensiamo che questo criterio debba trovar posto in un semplice articolo a questo punto della legge, in maniera che quelle preoccupazioni, che sono state sollevate da noi e che Governo e Commissione hanno respinto vigorosamente affermando che si trattava di preoccupazioni e di incubi fiabeschi, possano essere una volta per sempre totalmente dissipate in maniera che sia chiaro che la Cassa non potrà finire nelle mani di quelle persone che finirebbero per dominarla e per servirsene ai propri fini, cosa che noi tutti ci auguriamo non accada mai.

Nel mio emendamento vi è anche il criterio secondo cui dovrebbero essere esclusi da tali cariche coloro che occupano posti direttivi nei grandi istituti finanziari. In fatti può essere altrettanto pericoloso e forse ancora più pericoloso - se ammettiamo la pericolosità di un tale trasferimento - ammettere che costoro possano ricoprire queste cariche nella Cassa. Quindi se entriamo in questo ordine d'idee dobbiamo accettare quest'altro criterio che è indicato nel mio emendamento.

Inoltre, nel mio emendamento è detto: "... che ne abbiano cessato di far parte dopo il 31 dicembre 1949", perché può darsi che qualche persona si dimetta da membro del consiglio di amministrazione per occupare una di queste cariche nella Cassa. Poiché di queste avventure siamo stati testimoni recenti anche nel Mezzogiorno, riteniamo che sia questo un criterio di cautela che possa essere preso in considerazione dalla Camera (A.C.20747-48).

Sui due emendamenti così si espresse a nome della maggioranza della Commissione il relatore di maggioranza Jervolino

L'onorevole Alicata ed i colleghi della sua parte sanno che questo argomento ha formato oggetto di lunga e meditata discussione in sede di Commissione. L'onorevole Ali

cata ed i suoi colleghi sanno anche che condividiamo pienamente la loro preoccupazione, tanto che su questo argomento abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno. La Commissione però, nonostante tutto questo, vorrebbe mantenere ferma la linea che ha seguito fino ad oggi. Per la parte che riguarda l'incompatibilità dei parlamentari, siamo pienamente d'accordo: vi sono dei disegni di legge dinanzi alla Camera ed al momento opportuno sarà anche stabilita, se la maggioranza della Camera lo riterrà opportuno, l'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di componente del consiglio di amministrazione della Cassa. Siamo anche d'accordo per la parte che riguarda gli impiegati. Anche noi, onorevole Alicata, riteniamo non sia il caso di affermare l'incompatibilità perché pensiamo anche noi che la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa potrà avvenire con quasi certezza, ed in modo prevalente, tra funzionari dello Stato o di enti locali.

Ogni altra incompatibilità io vorrei pregare l'onorevole Alicata di non concretarla in una norma di legge, la quale darebbe una impressione non buona, non vorrei dire ad dirittura penosa. La Commissione è disposta a sostener e qualsiasi ordine del giorno che precisi meglio la portata di quello votato all'unanimità in sede di Commissione. Di conseguenza gli onorevoli proponenti potranno riportare nel nuovo ordine del giorno - e nella forma più lata - quelle incompatibilità che obiettivamente si rendono necessarie con la carica di consigliere della Cassa.

Quindi la Commissione, mentre non è favorevole alla approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Alicata, invita formalmente quest'ultimo a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, al quale darà senz'altro il suo assenso.

Implicitamente, ho risposto anche in senso sfavorevole all'emendamento Caronia fatto proprio dall'onorevole Amendola Pietro, che prego di ritirare la sua proposta e di collaborare con l'onorevole Alicata ed altri a redigere un ordine del giorno perchè sia di comune soddisfazione (A.C. 20748-49).

Dal suo canto, il Ministro Campilli, per il Governo si associò alla tesi del relatore

L'onorevole Jervolino ha ricordato che il dibattito impostato dall'onorevole Alicata ripete quanto è stato già esaurientemente discusso in Commissione. A me pare che, se vogliamo veramente procedere con rapidità e con concretezza, dobbiamo adottare una risoluzione che ricalchi le decisioni della Commissione.

Un ordine del giorno che confermasse quanto la Commissione ha all'unanimità approvato sarebbe egualmente accolto dal Governo.

Con queste considerazioni a me pare che gli emendamenti proposti dagli onorevoli Caronia ed Alicata debbano essere respinti (A.C. 20749).

Dopo queste dichiarazioni della Commissione e del Governo, l'on.P. Amendola mantenne l'emendamento Caronia, che aveva fatto proprio, per la prima e per la terza categoria di incompatibilità (parlamentari e membri dei consigli d'Amministrazione degli enti finanziari) aderendo per quest'ultima al testo proposto dal deputato Alicata, mentre rinunciò ad insistere sulla seconda categoria (impiegati dello Stato).

Il deputato Francesco De Martino dichiarandosi d'accordo con quanto detto dal deputato Alicata e dal relatore di maggioranza Jervolino si dichiarò favorevole ad un ordine del giorno "in cui fossero ribaditi i principi che sono stati comuni nella Commissione" e sottolineò un altro aspetto del problema, la incompatibilità derivante da rapporti esistenti fra cittadini e lo Stato, esprimendo l'avviso che

dovessero essere contemplate le stesse incompatibilità che sono previste dalla legge elettorale, tanto per la elezione dei consigli comunali, come per la giunta provinciale e come pure per la elezione dei deputati e dei senatori. Bisognerebbe inoltre tener conto anche di quelle particolari incompatibilità che sono previste dalle norme transitorie della Costituzione, cioè quelle che colpiscono i gerarchi fascisti, che non possono essere eletti

deputati e senatori, e che sono privati anche dell'elettorato attivo.

Ciò perchè non è ammissibile che cittadini i quali abbiano rapporti di interessi con lo Stato, possano essere amministratori di una Cassa di questo genere, e che d'altra parte cittadini che non possono essere eletti possano essere amministratori di un ente che amministra stanziamenti pubblici per il Mezzogiorno (A.C. 20749).

Alla proposta del deputato F. De Martino aderirono Alicata, Amendola P. e Caronia, pur dissentendo quest'ultimo "dalle osservazioni dell'onorevole relatore e da quelle dell'onorevole Alicata circa la incompatibilità della seconda e della terza categoria, perchè, se noi vogliamo formulare un ordine del giorno, dobbiamo comprendere anche queste categorie, perchè qui si parla di incompatibilità e non di ineleggibilità" (A.C. 20749).

L'ordine del giorno, nella sua definitiva formulazione:

"La Camera,  
esprime il voto che dalla nomina a presidente, vicepresidente e membri del Consiglio di amministrazione della Cassa siano esclusi tutti coloro per i quali le leggi elettorali prevedono cause di incompatibilità, nonchè coloro che a norma dell'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione sono privati dell'elettorato passivo;

e tutti coloro che facciano parte di Consigli di amministrazione di istituti finanziari, enti pubblici e società industriali e agricole e che vi occupino posti prominenti di direzione"

fu approvato dalla Camera, conclusasi la discussione degli articoli del disegno di legge, nella seduta pomeridiana del 12 luglio, avendosi sull'argomento dichiarazioni di voto G. Amendola per il gruppo comunista e Matteucci

ci per il gruppo socialista, che investirono e riepiloga rono le ragioni dell'opposizione della estrema sinistra alla Cassa (1) e una replica conclusiva del Ministro Campilli

Mi consentano i colleghi dell'opposizione di rilevare che questo ordine del giorno non è il risultato del dibattito, delle argomentazioni e delle critiche mosse, perchè quanto in esso è dichiarato il Governo lo aveva già annunciato all'inizio della discussione in Commissione, e in Assemblea. E se veramente il valore dell'ordine del giorno è, come è stato detto, quello del chiodo che sacca chiodo, non avremmo dovuto sentire ribattere qui, dal l'onorevole Matteucci, il suo chiodo della azienda autonoma, nè dall'onorevole Amendola quello dei gruppi monopolistici. Purtroppo, onorevole Amendola, quanto ella ha detto a conclusione delle sue critiche ("noi non vorremmo avere ragione, ma vorremmo avere torto") non si realizzerà mai perchè, anche se noi potessimo dimostrare a luce meridiana di avere ragione, voi direste sempre che abbiamo torto.

L'ordine del giorno ripete le dichiarazioni e l'indirizzo del Governo e conferma quanto siano fuori posto le parole grosse che l'onorevole Amendola, anche se con qualche attenuazione, ha oggi ripetuto e secondo le quali la Cassa è uno strumento di corruzione politica e di accaparramento di interessi monopolistici. Parole buone per un comizio, ma non per la Camera!

Questo significa semplicemente voler agitare degli spetttri e mettersi fuori della realtà. Il Governo ha dichiarato voler fare della Cassa uno strumento che fiovi alle popolazioni del Mezzogiorno, al di fuori e contro, se del caso, a qualsiasi particolare interesse di gruppi anche i più potenti. E, circa il fatto che il consiglio d'amministrazione sarà formato di persone che non siano espressione di gruppi che hanno interessi determinati e prevalenti nel Mezzogiorno, è stata questa una dichiarazione che il Governo ha fatto fin dall'inizio del dibattito. L'onorevole Amendola e gli altri riconoscano che questa intenzione del Governo trova una nuova conferma nell'ordine del giorno. L'accettazione dell'ordine del giorno si

(1) Vedi Atti Camera rispettivamente pag. 20307 e 20308

gnifica che si ritiene incompatibile la presenza nella Cassa di uomini che abbiano nello stesso tempo cariche o funzioni prevalenti in altri organismi economici o finanziari che influiscono sull'economia meridionale. Questa incompatibilità è intesa non in senso formale, ma sostanziale, in modo che la Cassa, al di sopra di qualsiasi particolare ragione, possa operare nell'interesse effettivo del Mezzogiorno e per la rinascita del Mezzogiorno (A.C. 20808-09).

AL SENATO la questione venne subito riproposta, in connessione con l'altra relativa alla rappresentanza dei lavoratori, nella relazione della minoranza della COMMISSIONE.

L'altro ramo del Parlamento ha aumentato il numero dei Consiglieri di amministrazione della Cassa da otto a dieci. Bisogna aggiungere, però, che sono stati respinti tutti gli emendamenti intesi a far partecipare agli organi amministrativi i rappresentanti delle classi lavoratrici pur votandosi alla fine un ordine del giorno, accettato dal Governo, e che dovrebbe essere, quindi, impegnativo. E' ormai norma costante della politica governativa escludere i lavoratori dalla direzione di Enti e di organismi di rilevante importanza. Domina la tendenza a creare per tali Enti delle specie di pro-consoli e di governatori. E' di ieri la legge per l'Ente Sila, la cui presidenza ricorda molto da vicino il pro-console; e la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno ricorda il tipo del governatorato.

Noi riteniamo che il Senato della Repubblica voglia accogliere la rappresentanza delle forze vive della Nazione nella amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, e a tal fine chiediamo che venga opportunamente emendato l'articolo 20 (1)

mentre da parte del relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano, si esprimeva sull'argomento il seguente rilie-

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 10 relaz. min. Vedi Appendice II

vo

fa d'uopo rilevare che se ottimo è il proposito di costituire un organismo snello e non appesantito dai comuni controlli statali la sua efficacia dipenderà per gran parte dalla scelta degli uomini che verranno preposti a dirigerlo - e qui sta il punto più delicato del provvedimento - giacchè i dirigenti dovrebbero essere dotati di qualità superiori a quelle possedute dalla media degli uomini, date le prestazioni che ad essi si richiedono.(1).

Nel corso della discussione generale si ebbero sulla questione in particolare i seguenti interventi (2), del Senatore Umberto Merlin (vicepresidente del gruppo democratico cristiano)

È superfluo che io dica la mia fiducia che il Governo nominerà sia come presidente sia come consiglieri a questo ufficio delle persone probe e capaci - che si è domandato: competenti di che? Certo competenti per la vastità dei compiti del loro ufficio. Chiameranno degli uomini che possano assolvere ad un compito così delicato ed importante e siano soprattutto indiscussi nella pubblica stima. Io ricordo ai colleghi che unanime è stata l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento di un ordine del giorno che ha ottenuto il consenso anche dell'onorevole Amendola e di tutti gli oppositori.

Mi pare che gli oppositori potrebbero con quest'ordine del giorno essere e rimanere tranquilli che se esistono nel Mezzogiorno d'Italia categorie privilegiate di cumulisti di cariche pubbliche, queste persone già con questo ordine del giorno sono escluse e quindi l'amministrazione dell'ente sarà data a uomini nuovi e capaci (A.S. 19025-026);

del Senatore Mancini (socialista)

si richiede per i funzionari dirigenti la qualifica di esperti, senza definirne la categoria. Questo è un punto che si dovrebbe chiarire, onde evitare la nomina di persone dal passato politico discreditato, le cui candidatu-

(1) Doc. Senato 1182-A pag.4-5 relaz.magg.- Vedi Appen.II

(2) per tutti questi interventi vedi Parte I Cap.V n.1.

re sono sulla bocca di tutti (A.S. 19007);  
del Senatore Zotta (democristiano) che, rispondendo al rilevo del relatore di maggioranza Sen. D. Romano, così si è spresse

E' difficile trovare gli uomini, dice a questo punto il relatore di maggioranza, preoccupandosi che non ve ne sia no a sufficienza nel nostro Paese di tanto elevati da coprire con competenza le cariche direttive della Cassa. - L'onorevole relatore esprime un dubbio che non mi piace. Io rimango sempre l'eterno romantico. Difficile trovare gli uomini? Dal punto di vista della capacità? Il popolo italiano è così elevato nel campo della cultura che non può proprio affermarsi che sia l'intelligenza o la competenza tecnica a mancargli. Forse il relatore vuol dire che occorrerà procedere con ogni ocultezza nella scelta degli uomini per trovare quelli che abbiano carattere. - (Romano Domenico, relatore di maggioranza - interrompendo - Vogliamo uomini sburocratizzati)

Zotta. Ma allora la scelta non è affatto difficile! (A.S. 19129);

del Senatore G.B. Rizzo (indipendente) che propose al governo

di meditare seriamente sulla possibilità, se veramente si vuol realizzare ciò che il relatore ha posto al condizionale e che il Ministro ha dichiarato effettivamente esistente, se si vuole cioè permettere un concreto, efficace controllo del Parlamento, di porre un Ministro non già a vigilare sulla Cassa in quella forma ibrida e poco comprensibile che poco fa vi ho illustrato, ma addirittura a capo della Cassa per il Mezzogiorno, cioè di nominare presidente della Cassa per il Mezzogiorno (come ieri del resto mi pare accennasse il senatore Nancini) un ministro responsabile davanti al Parlamento (A.S. 19098);

e del Senatore Venditti (liberale) che rispondendo al Senatore G.B. Rizzo rilevò che

o il presidente-Ministro è il titolare di uno dei Ministeri interessati: e allora la Cassa non è più un ente

a sè stante; o è presidente un Ministro che non regga altri dicasteri: e allora ella istituisce il Ministero del Mezzogiorno. Da questo dilemma non si esce.

e successivamente sottolineò che:

Il pericolo principale, onorevole Ministro, riguarda gli uomini che dovete porre alle leve di comando di questo congegno. Nella Commissione della Camera prevalse il criterio dell'aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione: non otto, si disse, ma dieci. Potrei domandare: perchè? Potrei persino essere assillato dal sospetto che siano già pronti dieci candidati e che otto posti non bastino appunto per questo. Ma vi dico soltanto che, per i componenti del Consiglio, onorevole Ministro, dovete meditare la scelta con la stessa religione umana con la quale il giudice medita la sentenza. La stessa meditazione vale, a fortiori, per la nomina del presidente. Ho qui un giornale romano, "Il giornale del Mezzogiorno", che ha indetto un referendum chiedendo ai Comuni d'Italia la loro opinione.

Si chiese con quel referendum: volete come presidente un uomo politico? volete un burocrate? volete un tecnico? volete un banchiere? volete un industriale? Risposte: uomo politico, 90; burocrate, 12; banchiere, 35, industriale 26; tecnico, 452.

C'è la speranza che solo attraverso il tecnico si possano recidere tentacoli pericolosi. Ancora. Nell'altro ramo del Parlamento, nel nostro stesso Gruppo liberale, i pareri sono stati discordi: un insigne mio amico, deputato di Napoli, proclamò: il presidente deve essere un parlamentare, perchè bisogna, oltre tutto, valorizzare l'istituto parlamentare; c'è stato invece un altro mio amico, deputato di Bari, che ha detto: parlamentare no. Io sono d'accordo con il secondo. E molti consentono con me e con lui. Ripeto conclusivamente, onorevole Ministro: dalla scelta degli uomini dipenderà il successo o l'insuccesso di questo provvedimento legislativo (A.S. 19155-56).

Questione della rappresentanza dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione

In seno alla COMMISSIONE della CAMERA (1) respinto a maggioranza un emendamento aggiuntivo del deputato Pastore (d.c.) inteso a stabilire che due dei dieci membri fossero scelti tra sei nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (2) approvò invece il seguente o.d.g. proposto dal relatore Jervolino:

"La Commissione, desiderando che nel Consiglio d'Amministrazione della "Cassa" vi sia una rappresentanza delle categorie lavoratrici, fa voti che due dei dieci membri siano scelti tra le categorie suddette".

Abbiamo già visto a proposito delle "incompatibilità" come nella relazione di minoranza Alicata al rifiuto di questo emendamento venisse attribuito dall'opposizione socialcomunista il significato di voler fare del Consiglio d'amministrazione della Cassa "un pericoloso e formidabile strumento di interessi particolaristici".

La tesi venne ampiamente sviluppata alla CAMERA, nel corso della discussione generale dagli oratori dell'opposizione (3) dei quali ricordiamo per tutti il deputato G. Amendola secondo il quale l'immissione dei due rappresentanti dei lavoratori era richiesta principalmen-

(1) Seduta del 5 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) egualmente a maggioranza vennero respinti emendamenti consimili presentati dai deputati Pecoraro (d.c.), Amendola Pietro (com.) e Marotta (d.c.) stessa seduta.

(3) Vedi Parte I Cap. IV al n. 1.

te per funzioni di controllo (A.C. 19809).

In sede di approvazione dell'articolo alla CAMERÀ, il deputato Di Vittorio (com.) presentò un emendamento inteso ad aggiungere ai consiglieri indicati nella lettera b) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e quattro esperti designati dalle Camere di Comercio delle provincie meridionali e delle isole: Illustrandolo, il deputato Di Vittorio affermò che si trattava di una proposta mirante a democratizzare la vita italiana e a portare altresì un contributo alla democratizzazione della vita del Mezzogiorno, perchè in un Comitato della Cassa nel quale fossero rappresentati i diversi interessi vivi e reali del Mezzo giorno d'Italia, quali sono gli interessi rappresentati dalle camere di commercio, e gli interessi fondamentali i più diretti dei lavoratori, si avrebbe una partecipazione più attiva e diretta della stessa popolazione del Mezzogiorno al funzionamento della Cassa, e verremmo a rafforzare la funzione del comitato legata a interessi generali e non a interessi particolari di cricche, di gruppi, di classi e anche di famiglie più o meno aristocratiche che esercitano in alcune regioni influenza desiderata (A.C. 20586).

Il relatore di maggioranza Jervolino ricordò, in risposta, il voto formulato dalla Commissione ribadendo che la stessa, pur condividendo nel merito la proposta non riteneva opportuno inserire nella legge una norma precisa la quale contempli il diritto di rappresentanza di determinate categorie, ad evitare che il consiglio di amministrazione della Cassa diventasse plenitorio con la rappresentanza di tutte le categorie interessate delle cui giuste esigenze si sarebbe dovuto tenere conto (A.C. 20586).

Il Ministro Campilli dichiarò che il Governo si associa-va alle dichiarazioni fatte dal relatore di maggioranza e confermò quanto egli aveva già dichiarato in Commissione, e cioè che questa proposta "è accolta come raccoman-dazione al Governo perché, nella formazione del consi-glio, tenga conto della esigenza espressa dagli onorevoli Pastore e Di Vittorio".

Al momento della votazione, dopo una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento Di Vittorio da parte del gruppo socialista (Matteucci A.C. 20587), fu richiesta da parte dei comunisti la votazione per appello nomina-le che per economia di tempo venne convertita in scruti-nio segreto dal Presidente del Gruppo democristiano Cappi (A.C. 20587).

Di fronte all'improvvisa votazione la Camera non risultò in numero legale e la seduta fu rinviata alle 22,30 dello stesso giorno. Era in tanto intervenuto tra i gruppi un accordo in base al quale fu ritirato l'emendamento Di Vittorio e la Camera approvò il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Rapelli (d.c.) Di Vittorio (com.) Alicata (com.) Cappi (d.c.)

"La Camera fa voti che due fra i dieci componenti il con-siglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno siano scelti tra le categorie lavoratrici, sindacalmente organizzate".

Al SENATO, come abbiamo visto a proposito delle incompatibilità la questione venne riproposta nell'a-relazione della minoranza della COMMISSIONE (1) e svilup-

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 10 relaz. min. Vedi Append. II.

pata poi nel corso della discussione generale dagli oratori dell'opposizione di estrema sinistra (1) dei quali ricordiamo per tutti il Sen.Grieco, comunista:

Una legge sociale deve, a nostro avviso, sempre, obbligatoriamente, esigere il contributo, nella sua formulazione ed esecuzione, della classe lavoratrice. Il carattere sociale di una legge è dato dalla sua capacità di risolvere problemi interessanti le classi lavoratrici. E' finito il tempo in cui si facevano le leggi per i lavoratori. Grazie tante! I lavoratori sono oggi parte integrante dello Stato e nulla si può fare al di fuori o contro di loro. Ebbene, noi vediamo che in tutte queste leggi i lavoratori non sono chiamati ad esprimere un parere, a partecipare agli organi di esecuzione previsti da queste leggi. Alla Camera dei deputati è stato accolto un ordine del giorno col quale ci si è impegnati a dar posto, nel Consiglio di amministrazione della Cassa, ad una rappresentanza delle classi lavoratrici. Mi auguro che questo impegno non resti una manifestazione platonica. Ma perché si sono respinti, allora, gli emendamenti che ten devano ad introdurre nella legge stessa la disposizione della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a gli organi amministrativi della Cassa?

Per contro, il vicepresidente del gruppo democristiano senatore Umberto Merlin sottolineò con soddisfazione l'ordine del giorno approvato dalla Camera e accettato dal Ministro "poichè, giustamente è stato detto che nulla si può fare senza i lavoratori ed io mi associo a questa affermazione", mentre il Sen.Venditti, liberale, acutamente metteva a fuoco la questione, sotto il profilo tecnico giuridico, in questi termini

Si dice: sono stati esclusi i rappresentanti delle classi lavoratrici dalla amministrazione della Cassa. Io non sono sospetto, colleghi dell'estrema sinistra. Vi ho det

(1) Vedi Parte I Cap.V al n.1.

to molte volte, superando i limiti protocollari di un di scorso parlamentare e sconfinando in confidenze personali, che tra la mano gemmata di una principessa e quella scabra di un lavoratore preferisco stringere la seconda. Che debba esservi ipoteticamente una rappresentanza dei lavoratori posso quindi onestamente riconoscere esatto. Ma si tratta di vedere come. Ci troviamo di fronte a formule giuridiche che io non posso e non so esaminare attraverso la stessa lente che magistralmente ha usata il mio amico Rizzo. Ma, anche sommariamente esposte, queste formule si oppongono a tale rappresentanza. Prima di tutto, mi permetto di cogliere in flagranza di contraddizione gli oppositori di estrema sinistra. Essi hanno sostenuto in questa occasione l'azienda di Stato o quanto meno la gestione autonoma da parte dello Stato. In quelle condizioni, non avrebbero potuto mai ottenere la rappresentanza dei lavoratori, perchè si sarebbero trovati dinanzi a funzionari dello Stato. A parte ciò, si trattadi una persona giuridica, di un ente di diritto pubblico, il cui Consiglio di amministrazione non sappiamo come sarà formato. Chi entrerà in questo Consiglio di amministrazione? Vi saranno criteri di ordine geografico o di categorie? Dal disegno di legge non sembra che debbano esservi distinzioni di categorie; soltanto se ci fossero, potrebbero essere inclusi i lavoratori.

In sede di approvazione dell'articolo fu proposto dai Senatori Lanzetta, Spezzano e Ruggeri il seguente emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo

"Sostituire la dizione della lettera b) con la seguente: "di due Vicepresidenti e di dieci membri, sei dei quali scelti tra persone particolarmente esperte, quattro designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori meridionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio dei i Ministri".

Avendo i proponenti insistito nella votazione - nonostante che il Ministro Campilli avesse ricordato l'ordine

del giorno della Camera, accettato dal Governo e avesse dichiarato che l'accettazione del Governo restava confermata di fronte al Senato - l'emendamento fu respinto dall'Assemblea.

Così illustrate queste due questioni preliminari passiamo ora ai singoli commi.

1º comma

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

corrisponde al testo GOVERNA TIVO al quale la COMMISSIONE della CAME RA (1) appor tò la sola modifica di ele

vare da otto a dieci il numero dei consiglieri.

Dell'emendamento relativo alla rappresentanza dei lavoratori abbiamo detto nelle osservazioni generali sull'articolo.

Sul comma venne sollevata dal deputato Laconi, comunista nel corso della discussione generale, la do-

(1) su proposta del deputato Marotta d.c. seduta del 5-maggio 1950 - Vedi Appendice III.

glianza che la nomina del Consiglio d'amministrazione ve  
nisse fatta dal Consiglio dei Ministri (A.C. 19976).

Rispondendogli il Presidente della Commissione Scoca e do  
mandando da chi avrebbe dovuto essere allora nominato,  
il deputato Lopardi (del p.s.u.) lo interruppe risponden  
do: "dal Capo dello Stato". A questa interruzione l'ono  
revole Scoca replicò che "il Capo dello Stato ha una fi  
gura propria e così elevata che non si deve immischiar e  
in queste cose. In genere, quando si dice che la nomina  
è di competenza del Capo dello Stato, non si vuol dire  
che il Presidente della Repubblica opera personalmente la  
scelta: il Presidente della Repubblica compie un atto for  
male, ma la responsabilità è sempre del Governo" (A.C. -  
20160).

La questione della presunta "antidemocraticità" della no  
mina del Consiglio d'Amministrazione fu ripresa dal Sen.  
Mancini, socialista, che lamentò che "né il Presidente, né  
i due Vicepresidenti, né i dieci consiglieri componenti  
il Consiglio sono elettivi. Tutti di fatto sono nomina  
ti dal Presidente del Consiglio. Il principio democra  
tico è calpestato, sostituito dalla dispotia personale. Si  
dispotia, perchè l'accentramento di tutte le potestè, che  
la tecnica democratica concede al libero suffragio, crea  
il regime di una persona o di un partito" (A.S. 19006).

Altra questione che venne sollevata, al SENA  
TO, fu quella della rappresentanza legale della Cassa e  
della delega della firma.

Al riguardo, infatti, nella relazione di maggioranza del  
Sen. Domenico Romano è contenuta la seguente osservazione

Occorre precisare a chi spetti la rappresentanza legale della Cassa nei confronti di terzi e in giudizio, nonché a chi spetti - e quando possa essere delegata - la firma (1)

e nella relazione di minoranza dei senatori Spezzano e Lanzetta viene messa in risalto la "fondatezza di talirii lievi formulati dal relatore di maggioranza".

Nel corso della discussione generale al SENATO, la lacuna venne assunta a motivo di incostituzionalità dell'Ente dal Sen. Mancini socialista:

Che cosa è questo Ente dal punto di vista giuridico-costituzionale? Non dispiaccia, nè mi si accusi di esagerazione se io denuncio la costituzionalità dell'Ente. Ne ho subito la prova. Vi prego di definirlo. E' un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica speciale? E allora chi è il rappresentante legale della Cassa nei confronti dei terzi ed in giudizio? Il disegno di legge tace, studiatamente; la infinita bontà e ingenuità del relatore hanno giustificato il silenzio con la dimen-ticanza; ma invece non è così, perché penso che questa ~~presentanza~~ investa una sottile, ma elegante questione di diritto, che io non intendo svolgere. A mio avviso, la rappresentanza legale spetta esclusivamente a quel Ministro, delegato dal Presidente del Consiglio e dal Comitato interministeriale, che ha la facoltà di rivedere i conti e controllare tutta l'attività economica e finanziaria dell'Ente.

In sede di approvazione dell'articolo fu proposto dai Senatori Spezzano, Ruggeri ed altri dell'estrema sinistra un emendamento aggiuntivo inteso a stabilire che "la rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente il quale può delegare i suoi due Vice" (A.S. 19194). Al momento della votazione il proponente ritirò l'emendamento

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 6 relaz. magg. V. Appendice II.-

pregando il Ministro di volerlo tener presente per lo me  
no per il regolamento: al che il Ministro Campilli di -  
chiarò che il Governo avrebbe tenuto presente il voto già  
espresso dalla Camera.

2º comma

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei  
membri del Consiglio di amministrazione che per qual-  
siasi motivo cessino dalla carica.

fu riprodotto  
dalla COMMIS-  
SIONE della  
CAMERA nel te-  
sto governati-

vo e non dette luogo a rilievi né alla CAMERA nè al SENATU-

3º comma

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in  
carica quattro anni. I membri del Consiglio possono  
essere riconfermati.

è dovuto alla  
formulazione  
della COMMIS-  
SIONE della CA-  
MERA completa

ta da un emendamento Corbino.

La COMMISSIONE della CAMERA(1) introdusse nel  
testo governativo la modifica da due a quattro anni.

(1) su proposta De Martino Carmine (d.c. seduta del 5 maggio 1950 - Vedi Appendice III.

Alla CAMERA il ritorno al termine dei due anni fu chiesto dal deputato Corbino (lib.) il quale propose insieme che si introducesse nel comma la precisazione che i membri del consiglio possono essere riconfermati.

Tale proposta, in sede di discussione generale, egli aveva così motivato

Non capisco i quattro anni della Commissione, anche per una regola elementare di aritmetica: 10 non è divisibile per 4, 10 diviso 4, fa due, con il resto di due. Con le proposte della Commissione si avranno per il consiglio di amministrazione due periodi di quattro anni, e l'ultimo di due.

Il relatore di maggioranza Jervolino, dopo aver sottolineato che alla Commissione la durata di due anni era passa troppo breve si rimise alla Camera. Il Ministro Camilli confermò quanto detto dall'on. Jervolino facendo osservare che "alla variante apportata dalla Commissione il Governo aveva dato la sua adesione perchè era sembrato al Governo opportuno il rilievo della Commissione di assicurare al consiglio d'amministrazione una durata che avesse consentito una certa permanenza nella direzione dell'amministrazione stessa" e, posto ai voti l'emendamento relativo alla riduzione della durata fu respinto (1).

Fu approvata invece la seconda parte dell'emendamento Corbino relativa alla possibilità della riconferma per i consiglieri.

(1) si ebbe sull'emendamento Corbino una dichiarazione di voto contraria dal Presidente del Gruppo d.c. Cappi: "per le ragioni di praticità e di continuità nella gestione della Cassa che già sono state affermate".

4º comma

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

del relatore Jervolino (1).

Alla CAMERA la norma non dette luogo a rilievi e fu approvata senza emendamenti.

AL SENATO, invece, nella relazione della maggioranza della COMMISSIONE espresse la raccomandazione, da valere per il Governo in sede di elaborazione del Regolamento o di eventuali modifiche alla legge, che "sia precisata la figura del Direttore generale, quali i suoi compiti e le sue attribuzioni e da chi debba essere nominato" (2).

La minoranza della Commissione sottolineò la "fondatezza" del rilievo contenuto nella relazione di maggioranza (3).

Nel corso della discussione generale il Senatore socialista Mancini tornò sull'argomento per sottolineare che la lacuna relativa alla nomina del Direttore generale era uno degli elementi per cui l'organizzazione dell'Ente, così come veniva delineata dal provvedimento "lasciava del tutto a desiderare", mettendo in rilievo che la carica del Direttore generale "è la più importante dell'Ente, perchè ne investe e ne guida tutta la vita

(1) Seduta del 10 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc.Senato 1182-A pag.6 relaz.magg. Vedi Appendice II

(3) Doc.Senato 1182-A pag.11 relaz.min. Vedi Appendice II

fu introdotto  
ex-novo dalla  
COMMISSIONE  
della CAMERA  
su proposta

pratica" (A.S. 19006).

In sede di votazione dell'articolo, fu proposto dal relatore di minoranza Spezzano ed altri deputati dell'estrema un articolo aggiuntivo 20 bis del seguente tenore

"Il direttore generale è nominato dal Presidente del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri"

ma al momento della votazione il proponente non insistette perchè venisse posto ai voti (A.S. 19195).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

- a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;
- d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Già art. 16 del progetto GOVERNATIVO del quale la relazione ministeriale non dava particolare illustrazione.

Esso subì un notevole ampliamento da parte della COMMISSIONE della CAMERA che ne precisò i principali poteri nonchè il carattere continuativo della funzione di vigilanza.

Nel corso del dibattito sia alla Camera che al Senato la discussione sull'articolo occupò un posto cospicuo nella dibattuta questione dei "controlli" e le norme in esso contenute furono assunte dall'opposizione dell'estrema sinistra a significare la insufficienza dei controlli stessi nei riguardi dell'azione della Cassa.

Alla CAMERA, infatti, il deputato comunista Laconi dopo avere compreso la norma tra quelle che legavano strettamente la Cassa al controllo del Governo, sostenne in particolare che

Il segreto della autonomia di questo ente, tuttavia, esiste ed io credo che lo si possa ravvisare in un articolo - letto della Costituzione, nell'articolo 100 che dice testualmente: "La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo ed anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito".

L'autonomia della Cassa consiste innanzi tutto in questo: nel fatto che, rispetto al Governo, la Cassa non ha alcuna autonomia, ma nei confronti della Corte dei conti è autonoma, veramente autonoma, tanto che la partecipazione del massimo istituto di controllo previsto dalla nostra Costituzione è ridotta ad un presidente onorario del collegio dei revisori dei conti, che si trova in minoranza nel consiglio stesso! Quella Corte dei conti cioè - che ai sensi della Costituzione dovrebbe avere tali autorità da avere assicurata per legge l'indipendenza propria e dei propri componenti nei confronti del Governo, quella Corte dei conti che dovrebbe riferire direttamente al Parlamento, viene qui invece rappresentata attraverso un presidente onorario in minoranza!

D'altra parte, essendo la Corte - come istituto - esclusa totalmente dal controllo della Cassa, come è possibile che la Corte adempia al suo diritto e al suo dovere di riferire direttamente al Parlamento sulla gestione della Cassa? Non sembra credibile che l'unico componente designato dalla Corte possa rappresentare fino a tal segno l'istituto da cui proviene da avere personalmente titolo e diritto di riferire al Parlamento!

Questo è dunque il segreto dell'autonomia della Cassa. - Cioè, il Parlamento, per conoscere l'andamento della Cassa, deve obbligatoriamente ed esclusivamente affidarsi a due elementi: 1) alle comunicazioni della Cassa, approva-

provate previamente dal Comitato dei ministri, sui programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario, di cui all'articolo 3 del testo della Commissione; 2) al bilancio consuntivo della Cassa, che gli verrà presentato ad ogni fine esercizio, senza neanche la relazione del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti...

E si noti: 1) i programmi devono essere soltanto comunicati al Parlamento, ma è sufficiente l'approvazione del comitato dei ministri per renderli esecutivi; 2) il bilancio consuntivo verrà presentato dal Governo senza nessun altro elemento di controllo.

Da tutto ciò appare perfettamente in che cosa consiste l'autonomia reale della Cassa: consiste nella eliminazione di ogni ingerenza da parte del massimo istituto per il controllo di legittimità che è la Corte dei conti e da parte del massimo istituto per il controllo politico di merito che è il Parlamento (A.C. 19977) (1).

Sempre nel corso della discussione generale risposero alle obiezioni del deputato comunista, uno dei due oratori ufficiali del gruppo democristiano Gesumino Mastino e il Presidente della Commissione Scoca.

Il deputato Gesumino Mastino, assumendo la norma del collegio dei revisori dei conti tra gli elementi che rendevano "perfettamente rispondente allo scopo" l'organizzazione, a fine giuridico, dell'Ente, dopo essersi diffuso sulla portata e sulla aderenza del controllo parlamentare, così mise l'accento sull'efficacia del controllo successivo.

Si contesta l'efficacia del controllo successivo. E' evidente però che bisogna collegare il controllo successivo al preventivo, e, soprattutto, lo dobbiamo collegare a questa circostanza: che, i lavori della Cassa, per ogni singolo atto della gestione, sono coperti dalla responsabi-

(1) sulla questione dell'art.100 della Costituzione il deputato Laconi tornò con un articolo aggiuntivo in sede di art.27 (vedi.)

lità ministeriale, attraverso la responsabilità del presidente del ristretto comitato dei ministri. Per ogni atto dell'amministrazione della Cassa quindi - ed invito qualunque oppositore a dimostrare per quale amministrazione dello Stato questo sia in miglior modo possibile - per ogni atto della gestione della Cassa, è possibile il controllo parlamentare ed è possibile il richiamo alla responsabilità del presidente della Cassa, che è anche Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 20010)

e, rispondendo al deputato Laconi sottolineò, che a questo doveva aggiungersi "il controllo di legittimità e contabile; perchè il legislatore ha stabilito un controllo contabile, che è tra i più concreti e precisi; controllo che segue la Cassa dal suo sorgere al compimento di qualsiasi sua operazione" (ivi). Infatti,

La Cassa non può compiere un atto per il quale il consiglio dei revisori non possa esprimere ragionato motivo di opposizione. Le revisioni sono compiute da persone altamente qualificate, e cioè da due membri della Corte dei conti e quattro membri, tra supplenti ed effettivi, del Ministero del tesoro. Non mi dica l'onorevole Laconi che questo controllo così immaginato e così costituito viola la Costituzione, in quanto la Costituzione dispone che la Corte dei conti ha il dovere preciso di controllare tutte le somme spese per conto dello Stato e le dà la facoltà di riferire direttamente al Parlamento. Perchè è evidente che questo consiglio di revisori può riferire direttamente al Presidente del Consiglio che ne è responsabile, e nessuno vieta al Consiglio di comunicare al Parlamento e di gridare ai quattro venti che nella Cassa possono esserci degli amministratori che non rispondono né tecnicamente né moralmente ai loro doveri (ivi).

Dal suo canto, il Presidente della Commissione Scocca fu assai fermo e preciso su questo punto affermando, in materia di controllo giuridico-amministrativo, che i controlli stabiliti per questo organismo, se sono più snelli, sono d'altra parte più efficaci e più penetranti che non quelli della amministrazione diretta dello Sta-

to, anche se manca il controllo preventivo della Corte dei conti. Bisogna avere il coraggio di dire che il controllo della Corte dei conti in fase preventiva mentre è impaccianto, è d'altra parte inefficiente da un certo punto di vista, in quanto è un controllo di mera legittimità e non un controllo di merito. Ha lo scopo di accertare se un determinato atto è conforme alla legge e se la relativa spesa è stata stanziata nel bilancio; ma non opera in profondità.

Per la Cassa è previsto un collegio di revisori presieduto da un consigliere della Corte dei conti e composto da altri membri nominati dal ministro del tesoro; esso potrà operare un controllo più efficace e più esteso di quello di mera legittimità, non essendovi qui limiti di sorta. Non dicendosi che il controllo debba essere di sola legittimità, può cadere sul merito. La Commissione ha voluto che il controllo fosse a carattere continuativo, il che vale a dire che esso è concomitante con lo svolgersi dell'azione della Cassa, e quindi gli atti della Cassa possono in ogni momento essere sottoposti ad indagini da parte del collegio di revisori.

Avendo voluto un controllo a carattere continuativo, un controllo di merito, un controllo sostanziale, la Commissione ha riportato nell'articolo del disegno di legge che lo contempla le norme più ampie che ci sono nella nostra legislazione, sia nel campo del diritto pubblico che nel campo del diritto privato; si sono riportate in particolare le norme stabilite dal codice civile relativamente al controllo delle società.

Signori miei, di fronte all'attenta cura avuta per stabilire un controllo di merito accanto a quello di legittimità, un controllo penetrante e sostanziale, voi venite a dire che non ci sono controlli! Si sono eliminati soltanto i controlli inefficienti e impaccianti, perchè non abbiamo voluto che l'opera della Cassa fosse arrestata da formalità inutili.

E' stato citato l'articolo 100 della Costituzione, per affermare che l'articolo 16 del disegno di legge che stiamo esaminando sarebbe incostituzionale. Ora, l'articolo 100 della Costituzione stabilisce che la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello successivo sulla gestione del

bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli enti pubblici, dice che la Corte "partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

Come ognun vede, avremmo già rispettato lo spirito e la lettera della legge se avessimo stabilito un controllo qualsiasi, perchè l'articolo 100 della Costituzione dice che, quando si tratta di enti pubblici, la Corte dei conti non esercita il controllo in maniera esclusiva, ma partecipa ad esso. Il che vuol dire che, nella normalità dei casi, e fino a quando non sia diversamente stabilito, la Corte dei conti manderà un suo magistrato a comporre l'organo di controllo (A.C. 20161).

Al SENATO, il Vicepresidente del Gruppo democristiano, senatore Umberto Merlin sottolineò come motivo di sicurezza e di garanzia, la norma dell'articolo 20 che assicurava la rappresentanza della Corte dei Conti (A.S. 19026) mentre da parte socialcomunista si chiese di inserire una rappresentanza dei lavoratori (vedi 2<sup>o</sup> comma).

Egual consenso espresse il relatore di maggioranza Sen. Domenico Romano nella sua replica a conclusione del dibattito.

Si è molto parlato del controllo, manca il controllo preventivo. Per esperienza posso dirvi che il controllo preventivo stronca l'iniziativa e ritarda l'azione. Un ragioniere vi entra nel merito dei provvedimenti ed anche spesso nella sua parte tecnica.

Il controllo consuntivo è regolato invece ampiamente. Lo articolo 21 prevede un collegio di revisori, presieduto da un consigliere della Corte dei conti, che opera a carattere continuativo. Fra le altre incombenze questo collegio ha le seguenti attribuzioni: vigilare sull'osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione; accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; fare il riscontro consuntivo sulle

spese della Cassa; richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine dette spese. Come vedete, si tratta di attribuzioni larghissime ed è stato previsto tutto quel lo che può servire di controllo. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e sulla parte contabile, perchè non soltanto fa il riscontro dei consunti vi della spesa ma può richiedere tutti i documenti da i quali la spesa trae origine. Credo che tale controllo sia già sufficiente a tranquillizzare per quanto riguarda il modo come si spende il pubblico denaro. Il controllo preventivo, ripeto, non sarebbe che un intralcio all'azione, una stasi nell'attività della Cassa (A.S. 19158).

Mentre il Sen.Raja repubblicano metteva in rilievo che questo nuovo ente ha una sua amministrazione, un suo controllo, un super-controllo.

In altri termini, non vi è più controllo diretto dello Stato, ma un nuovo sistema di autocontrollo che viene imposto dalle nuove necessità e dalle nuove esigenze dello Stato moderno. Non vi può esser più un controllo gerar-chico, come esiste nell'amministrazione dello Stato, ben sì un nuovo sistema di controllo che io chiamerei della responsabilità. L'ente, attraverso i suoi organi di amministrazione, ha la responsabilità del buon andamento del la Cassa stessa. Abbiamo infatti un Consiglio di amministrazione, con un presidente e due vicepresidenti e questo è ancor più importante - abbiamo un comitato di revisori dei conti. In conclusione, il controllo per questo tipo di organizzazione, come del resto in tutte le associazioni sul tipo delle società anonime o simili, risiede nell'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti, che hanno la responsabilità, nelle società anonime, di fronte all'assemblea dei soci, e qui dinanzi al potere esecutivo e quindi di fronte al Parlamento e di riflesso al Paese. Su questo non vi può essere dubbio. - Ma non solo il disegno di legge garantisce il buon andamento dell'amministrazione della Cassa con questi organi - Consiglio di amministrazione e Comitato dei revisori dei conti - si è andati anche oltre garantendo non sol-tanto il controllo della pubblica opinione ma anche quel-lo del Parlamento. Voi vedete quindi che in sostanza esiste una supervisione, poichè il bilancio deve essere pre-sentato al Ministro del tesoro che deve a sua volta pre-

sentarlo, in allegato al bilancio del Tesoro, al Parlamento.

Ma si dice: noi non abbiamo controllo sui preventivi; esiste soltanto il controllo sui consuntivi, ma non è sufficiente, perchè esclusivamente sui preventivi può sussistere veramente un controllo legislativo. Ma vi dico che in questa materia - e ritorno al concetto che ho accennato poco fa - non ho creduto mai ai controlli dell'amministrazione dello Stato. Potrà avvenire che la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si soffermino su un conteggio più o meno erroneo, e il fascicolo incriminato passa così da una parte all'altra, dal Ministero interessato alla Corte dei conti e dalla Corte dei conti al Ministero, nello sforzo di cercare di trovare una differenza in più o in meno di dieci centesimi o di dieci lire. Ma questo non è controllo. Il controllo è responsabilità e fino a quando voi non avrete dato ai funzionari dello Stato la responsabilità della loro funzione, noi saremo sempre in condizione di non poterci aspettare dalla burocrazia se non fastidi e danni (A.S. 19120-19121).

1º comma

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

corrisponde al testo GOVERNATIVO con la modifica della COMMISSIONE

NE della CAMERA per quanto riguarda il numero dei componenti il Collegio.

La COMMISSIONE della CAMERA (1) lasciando invariato il nu-

(1) Su proposta del Presidente Scoca, del relatore Jervolino e dell'on. Castelli Avolio (d.c.) cui aderì il Sottosegretario al Tesoro Gava - seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III.

mero di tre revisori effettivi proposto dal Governo, portò invece da due a tre il numero dei revisori supplenti e da due a quattro gli anni di durata in carica del Collegio (1).

Alla CAMERA in sede di approvazione dell'articolo il deputato Corbino (lib.) propose (come già a proposito dell'art.20) di tornare alla durata di due anni come nel testo governativo aggiungendo nel comma la norma che i membri del collegio possano essere riconfermati per un altro biennio. Svolgendo il suo emendamento, egli affermò che "non è possibile sostenere che sia necessario assicurare continuità di indirizzo alla funzione di controllo, perchè questa non ha bisogno di tale continuità, anzi, dovrebbe essere caratterizzata dalla discontinuità di indirizzo e pertanto nel modo proposto veniva ad assicurarsi meglio il normale funzionamento della Cassa". A questo emendamento si oppose a nome della Commissione il relatore di maggioranza Jervolino, mentre il Ministro Campilli - rifacendosi alla analoga discussione svoltasi poco prima sull'art.20 - riconobbe che

la considerazione che mosse il Governo nell'accogliere lo invito della Commissione perchè la durata del consiglio di amministrazione fosse di quattro anni, può non avere lo stesso valore per quanto riguarda i revisori, perchè normalmente il collegio dei sindaci in ogni ente ha una durata molto più breve del consiglio di amministrazione. Quindi, più aderente alla normalità sarebbe abbreviare i termini per i revisori

rimettendosi tuttavia a quanto la Camera avrebbe deciso.

(1) Doc.Camra 1170-A pag.11 relaz.magg. - V.Appendice II

Nessuno dei voti d'emendamento Corbino fu approvato dalla Camera (A.C. 20590), avendosi a favore una dichiarazione del presidente del gruppo democristiano Cappi (1).

AL SENATO la norma non dette luogo a rilievi, eccettuata un'osservazione del Sen. Giambattista Rizzo che rilevò come "di fronte ad un consiglio di amministrazione che avrebbe preferito meno numeroso, non poteva essere mantenuto un Collegio di revisori composto solo da tre membri, perchè a tale Collegio viene attribuito il controllo di legittimità ed il riscontro contabile sulla Cassa che è un superdiciastero" (A.S. 19097).

### 2° e 3° comma

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

dente fosse nominato dal Presidente della Corte dei conti e gli altri due membri effettivi e i due supplenti (2) dal Ministro del Tesoro. La COMMISSIONE della CAMERA (3)

corrispondono al 2° comma dell'articolo governativo che prevedeva che il Presi-

(1) una proposta del deputato De Martino Carmine (d.c.) di togliere la limitazione di una sola possibilità di rinnovo, venne respinta dalla Camera con dichiarazione di voto contraria del deputato Di Vittorio (com.) (A.C. 20590)

(2) si ricordi che il testo governativo prevedeva due soli supplenti (Vedi comma precedente)

(3) su proposta del Presidente Scocca, del relatore Jervolino, del deputato Castelli Avolio (d.c.) cui aderì il sottosegretario Gava - seduta 11.5.1950, V.App.III

articolò il testo in due commi modificandolo nella formu  
lazione attuale che prevede invece che "la nomina dei re  
visori dei conti viene fatta dal Presidente della Corte  
dei conti - che sceglie un membro effettivo ed uno sup-  
plente fra i Consiglieri della Corte stessa - e dal Mi  
nistro del tesoro, che provvede per gli altri quattro mem-  
bri" (1).

La CAMERA approvò senza rilievi il testo proposto (A.C. 20590).

Al SENATO, invece, venne proposto in sede di approvazione dell'articolo il seguente emendamento sostitu  
tivo dell'intero secondo comma dal relatore di minoranza  
Sen. Spezzano e altri senatori di estrema sinistra

"Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal  
Tresisidente della Corte dei conti, tra il Consiglio della  
Corte stessa, gli altri due sono nominati dal Ministr o  
per il tesoro, uno dei quali dietro segnalazione delle  
organizzazioni sindacali dei lavoratori" (A.S. 19195). -

Na l'emendamento, posto ai voti, fu respinto dal Senato  
(ivi).

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 11 relaz. magg. - Vedi Appendice II.

4º comma

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

- a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;
- d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

fu introdotto  
nuovo dalla  
COMMISSIONE  
della CAMERA  
(1) che volle  
così stabili-  
re il caratte-  
re continua-  
tivo della

funzione del Collegio presso la Cassa e insieme volle pre-  
cisare alcuni principali poteri "ai fini di un controllo  
serio ed efficace" (2). L'importanza di queste norme ag-  
giunte all'articolo 21 fu messa in rilievo, per primo, dal  
lo stesso relatore di maggioranza Jervolino il quale ri-  
levò che l'aggiunta toglieva qualsiasi fondamento a con-  
siderare in merito al controllo legale, amministrativo e con-  
tabile (3).

Alla CAMERA come al SENATO esse non dette luo-  
go a rilievi.

(1) su proposta del relatore Jervolino nella seduta del  
12 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 11 relaz. magg. - Vedi Append. II

(3) I.c. pag. 6.

Art.22

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Già art.17 del progetto GOVERNATIVO che si componeva di un solo comma:

Personale dipendente dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché personale dipendente dagli Enti pubblici può essere comandato a prestare servizio presso la Cassa, la quale provvederà a rimborsare alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale stesso

del quale la relazione governativa non data particolare illustrazione.

La COMMISSIONE della CAMERA elaborò profondamente l'articolo (1) allo scopo di dare alla materia "una nuova e più rigorosa disciplina, che alla Commissione è sembrata di maggiore garanzia nonostante le riconosciute esigenze della "Cassa per il Mezzogiorno" (2).

(1) seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc.Camera 1170-A pag.11 relaz.magg.- V.Appendice II

Sulla questione della "burocrazia della Cassa" si intrattennero diversi oratori con critiche e suggerimenti intesi a denunciarne o sventarne i possibili inconvenienti.

Ricordiamo i due deputati liberali Corbino e Perrone Capano e il deputato del p.s.u. Zanfagnini.

Il deputato Corbino così espresse le sue preoccupazioni in materia

mentre il testo ministeriale prescriveva che il conto consuntivo è presentato come allegato al consuntivo del bilancio dello Stato, nel testo della Commissione si dice che il consuntivo della Cassa entro il 31 ottobre sarà approvato dal Ministero del tesoro, e che entro il 31 dicembre sarà presentato al Parlamento. Ma v'è una legge che prescrive che i consuntivi da questo esercizio in poi devono essere presentati regolarmente. Giunti al 31 di dicembre 1951, potremmo pretendere con la presentazione del consuntivo generale anche il consuntivo della Cassa (A.C. 19316) (1)

sottolineando inoltre le possibilità di conflitto dell'amministrazione della Cassa con quella dello Stato a proposito del "coordinamento" dei programmi.

Come coordinerà i programmi la Cassa? Dovrà esservi evidentemente una direzione generale per ognuno dei tipi di opere che devono essere eseguite dalla Cassa; ma ognuna di queste direzioni generali ha già una direzione generale "sorella" in qualcuno dei Ministeri, perchè vi sarà una direzione generale della viabilità (e ve n'è una al Ministero dei lavori pubblici), vi sarà una direzione generale degli acquedotti e delle opere di irrigazione e fognature (e ve n'è una al Ministero dei lavori pubblici), vi sarà una direzione generale per attuare la riforma agraria (e ve n'è una al Ministero dell'agricoltura). Dun-

(1) interrompendolo su questo punto, il Presidente della Commissione Scoca, obiettò al deputato Corbino che la limitazione del personale sarebbe stata determinata dalle stesse funzioni che erano state attribuite alla Cassa.

que, noi avremo delle direzioni generali che saranno un doppione l'una dell'altra.

Ma saranno qualcosa di peggio di un doppione: saranno in aperto conflitto tra di loro, perchè, se sono in aperto conflitto le direzioni generali di uno stesso ministero - e si combattono talvolta più furiosamente di quanto oggi non si combatta il mondo orientale con quello occidentale - ve la immaginate voi una direzione generale "per la riforma fondiaria della Cassa che debba combattere con la direzione generale per la riforma fondiaria del Ministero dell'Agricoltura, con funzionari che probabilmente sono stati assegnati alla Cassa con mansioni superiori a quelle del loro grado, con gelosie e rivalità, e con il desiderio di mettere in cattiva luce l'altra? Ma, onorevoli colleghi, forse che non conosciamo più l'amministrazione dello Stato? Essa è fatta purtroppo anche di queste piccole cose, e proprio queste piccole cose; oggi induce il Governo a dire: io non mi voglio servire dell'amministrazione dello Stato e voglio andare a cercare qualche cosa che stia al di fuori di essa (A.C. 19817).

Dal suo canto il deputato Perrone Capone, riconglegandosi alla questione della burocrazia statale in generale rilevò che

ora è curioso che, dimostrata in questo modo la necessità, che del resto è conclamata da tutte le parti, di una riforma dell'amministrazione, questa riforma, onorevoli e Petrilli, si inizi creando nuovi e mastodontici enti, e quindi una nuova, ulteriore burocrazia.

Si ha voglia a dire che dovranno essere comandati soltanto elementi dell'amministrazione ordinaria (il che d'altra parte porterebbe a considerare vicepiù superflua la creazione di un nuovo ente, dal momento che dovrà essere utilizzato in prevalenza o quasi totalmente il personale già esistente nell'amministrazione): vi sarà sempre una percentuale di burocrati nuovi; quindi sarà questo ancora un ulteriore passo verso l'elefantiasi burocratica, anzichè verso la semplificazione concreta e positiva dell'amministrazione e della sua burocrazia (A.C. 20031). -

Stesso concetto espresse nel suo intervento il deputato

Zanfagnini

Mi rendo conto che si sia voluto creare un organo fuori della burocrazia, in certo modo di carattere industriale, che agisca con la prontezza delle imprese industriali; ma dovrà pure fare i conti questo organo anche con la burocrazia dello Stato, coi tratti normali di essa; ed io temo che, proprio nel momento in cui noi stiamo per rivedere tutte le leve e tutti i congegni della burocrazia e abbiamo un ministro - l'onorevole Petrilli - che si è assunto questo compito, noi andiamo creando un altro macchinoso organismo che si aggiungerà alla burocrazia esistente (A.C. 20025).

A queste critiche, in particolare a quelle di Corbino, il relatore di maggioranza Jervolino così rispose nella sua replica a chiusura della discussione generale, sottolineando che nella norma proposta "anzitutto vi è una limitazione del personale messo a disposizione del nuovo ente e inoltre la Cassa dovrà avvalersi dello stesso personale dell'amministrazione statale: perciò nessun aumento della burocrazia ma semplicemente vi sarà un cambiamento di metodo" (A.C. 20146).

AI SENATO la questione fu ripresa nella relazione della minoranza della COMMISSIONE nella quale una delle ragioni a favore dell'Azienda Autonoma è trovata nella necessità di "evitare che a mezzo della Cassa si crei una nuova burocrazia che aumenti le spese delle gestioni e appesantisca il funzionamento del nuovo organismo, distruggendo proprio quella snellezza che si dice di desiderare" (1).

Un cauto richiamo v'è peraltro anche nella relazione di

(1) Doc.Senato 1182-A pag.9 relaz. min. Vedi Appendice II

maggioranza del Sen. D. Romano laddove è scritto che "seco  
timo è il proposito di costituire un organismo snello e  
non appesantito dai comuni controlli statali la sua effi  
cacia dipenderà per gran parte dalla scelta degli uomini  
che verranno proposti a dirigerlo" (1).

Nel corso della discussione generale sull'argomento si  
soffermarono in modo particolare i senatori Grieco, comu  
nista; G.B. Rizzo, indipendente; A. Romano, democristiano.  
Il Sen. Grieco ribadi la critica già espressa nella rela  
zione di minoranza che "questa Cassa crei una nuova buro  
crazia di tipo autonomo, che appesantisce le spese gene  
rali e il funzionamento dell'organismo, sottolineando che  
tale timore era stato espresso nella stessa relazione di  
maggioranza (A.S. 19019)

Il Sen. Giovani Battista Rizzo, richiamando "a quello che  
sarebbe stato il principale vantaggio della Cassa e cioè  
la rapida esecuzione dei lavori", obiettò che  
non possiamo ancora prevedere con quanta e soprattutto con  
quale burocrazia la Cassa agirà. Le tabelle organiche del  
personale saranno approvate con decreto del Presidente  
del Consiglio ed il personale sarà assunto con prevalen  
za (in proposito avrei preferito che si fosse mantenuto  
la percentuale del 90 per cento) fra i dipendenti dello  
Stato e degli enti pubblici. Ma con ciò non sappiamo que  
li funzionari saranno effettivamente distaccati od assun  
ti, cioè se si troveranno veramente quegli uomini di al  
to valore che invoca il relatore della maggioranza. Se  
non si troveranno, noi indubbiamente potremo avere una bu  
rocrazia lenta come quella statale.

Ma c'è ancora un punto da considerare, e cioè che la Cas  
sa per il Mezzogiorno avrà continuamente bisogno di coor

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 5 relaz. magg. Vedi Appendice II  
Sull'argomento cfr. osservazioni generali sull'art. 20

dinare la propria opera con quella delle amministrazioni statali e delle amministrazioni regionali. Io voglio augurare che, pure essendo fuori della organizzazione statale, gli amministratori della Cassa avranno il prestigio necessario per superare le inevitabili questioni che sorgevano dal coordinamento. Ma è bene non nascondere che, da pochi o da molti funzionari dello Stato, la formazione della Cassa per il Mezzogiorno è stata intesa come una manifestazione di sfiducia verso la burocrazia italiana, per cui non è da escludere (e non ci sarà forza di Ministro che potrà evitarlo) l'inconveniente che questo stato d'animo impedisca alla Cassa per il Mezzogiorno di raggiungere, in sede di coordinamento delle opere o in altro campo, quei rapidi risultati che gli ideatori della Cassa hanno previsto (A.S. 19093).

Il Sen. Antonio Rodano, infine, tra i "difetti" della legge mise anche l'inconveniente "di una nuova burocrazia come si delinea attraverso l'art.22 della legge stessa".

Infatti al secondo comma dell'articolo 22 si legge: "Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici". Ora la parola "prevalenza" nutre in essere la possibilità di assunzione di nuovi impiegati; quale inconveniente si è verificato anche nell'applicazione dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione. Infatti la Carta costituzionale non prevede una burocrazia regionale; invece nelle Regioni già in vita si sono creati nuovi, onerosi complessi burocratici. Non riesco a spiegarmi il perchè della disposizione di cui il comma quarto dell'articolo 22 dove è detto che per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della Cassa. Ora la Cassa è una emanazione dello Stato, pertanto come tale può richiedere impiegati, non riservarsi il diritto di assenso nei casi di comandi di impiegati; si diminuisce il prestigio dello Stato rispetto alla Cassa (A.S. 19114).

E veniamo ai singoli commi.

1°, 2° e 3° comma

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

il testo del  
1° e 3° comma  
riproduce la  
modificazione  
della COMIS-  
SIONE dell'a  
CAMERA all'ar-  
ticolo gover-

nativo, intesa a stabilire "una limitazione quantitativa del personale, il cui numero deve essere indicato dalla "Cassa" ma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri di accordo col Ministro per il tesoro. Secondariamente è stato ritenuto che la determinazione del personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni statali - che sarà comandato a prestare servizio presso la "Cassa" - deve essere anche essa affidata al criterio prudenziiale del Presidente del Consiglio" (1).

La norma del 2° comma è dovuta invece ad un emendamento proposto dalla Commissione stessa al proprio testo in sede di approvazione dell'articolo.

Infatti, nel primitivo testo proposto dalla Commissione alla Camera era stata introdotta la "facoltà della Cassa di assumere personale non statale" ma con la limitazione al 10 per cento del personale di cui alle tabelle organiche previste dal 1° comma. Tale facoltà sembrò necessaria per dar modo alla Cassa di "ricercare col-

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 11 relaz. magg. V.Appendice II.

laboratori onesti, intelligenti, volitivi e particolarmente esperti" dal momento che "le amministrazioni dello Stato non possono privarsi della collaborazione del personale dirigente, specie di quello tecnico, che numericamente è molto limitato". Successivamente la stessa Commissione avvertì l'angustia del limite del 10% e quando l'articolo venne in discussione alla CAMERA presentò essa stessa l'emendamento che, approvato dalla Camera, costituisce, come si è detto, l'attuale 2° comma dell'articolo.

Il deputato Corbino, illustrando la proposta a nome della Commissione rilevò che il limite del dieci per cento che era stato fissato nell'articolo sembrava piuttosto ristretto per non obbligare la Cassa a servirsi esclusivamente di personale dello Stato. Vi è il dubbio che le amministrazioni dello Stato possano essere in dotte a trattenere nei loro ruoli e nei loro uffici il personale migliore e a dare alla Cassa un personale non eccessivamente brillante. Ecco perchè io credo convenga rinunciare ad una percentuale rigida e lasciare all'amministrazione della Cassa una certa elasticità assicurandoperò sempre la prevalenza al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici: comunque vi potrebbero essere ottimi funzionari delle provincie, dei comuni o anche degli organi regionali che potrebbero essere utilissimi per lo svolgimento delle pratiche della Cassa del Mezzogiorno (A.C. 20742) (1).

Al SENATO la norma dette luogo al solo rilievo già ricordato, del Sen. Antonio Romano (2).

(1) un emendamento del deputato Caronia (d.c.) di elevare a 1/4 la percentuale del personale non statale non fu posto in discussione per assenza del proponente.

(2) Vedi Osservazioni Generali sull'articolo.

4° comma

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

vitare che le Amministrazioni statali comandino alla Cas-  
sa personale non idoneo o del quale intendono liberarsi  
per motivi vari" (1).

Esso non dette luogo a rilievi né alla CAMERA  
né al SENATO se mi eccettua la già riportata osservazio-  
ne del Sen. Antonio Romano (2).

5° comma

Il personale non proveniente dalle Amministrazioni  
dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto  
a termine.

CAMERA in sede di approvazione dell'articolo alla CAMERA  
allo scopo di "definire le modalità giuridiche con cui si  
rà assunto il personale non di ruolo delle amministrazio-  
ni dello Stato" (Corbino A.C. 20742) e che fu accolto dal  
la CAMERA senza discussione (3) non dando luogo ad alcun  
rilievo del SENATO.

è dovuto ad u-  
na proposita  
fatta dalla  
stessa COMMI-  
SIONE della

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 11 relaz. magg. Vedi Append. II

(2) Vedi Osservazioni generale sull'articolo.

(3) analogia proposta era stata fatta dall'on. Caronia (d.c.)

6º comma

| La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate  
gli emolumenti spettanti al personale comandato.

il 6º comma fu  
introdotto ex  
novo dalla  
COMMISSIONE de  
la CAMERA (1)

e approvato senza discussione dalla CAMERA e dal SENATO.

(1) dopo che la Commissione stessa aveva respinto un com  
ma aggiuntivo del relatore Jervolino che proponeva in  
vece che gli emolumenti fossero a carico delle ammi  
nistrazioni di provenienza (seduta dell'11 maggio '50  
Vedi Appendice III).

Il presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

L'articolo fu espressamente introdotto dalla COMMISSIONE della CAMERA (1) come l'art. 17-bis del seguente tenore:

Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un ministro all'uopo designato, la presidenza del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 e la vigilanza sulla gestione della Cassa per l'esigenza di colmare "una lacuna che in un certo modo giustificava le riscrve fatte dai commissari della minoranza" e cioè quella di un responsabile diretto dinanzi al Parlamento.

Infatti il Comitato dei Ministri ha il compito di studiare come dovranno essere spesi e distribuiti nelle varie regioni i mille miliardi senza creare gravi disparità e senza disperderli in iniziative di scarsa efficacia economica e sociale. E' logico che il presidente di detto Comitato - (che potrà essere lo stesso Presidente del Consiglio o un ministro all'uopo designato) abbia anche la vigilanza sulla intera gestione della Cassa: il che lo renderà, naturalmente, responsabile di fronte al Parlamento" (2).

(1) seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc.Camera 1170-1 pag.11 - relaz.magg.- V.Append. II

Nella stessa relazione di maggioranza Jervoline, l'importanza della norma voluta dalla Commissione veniva così delineata e precisata (a pag.6):

La chiara e precisa norma dettata dall'articolo 17-bis (appositamente voluto dalla Commissione) sta a dimostrare la infondatezza dell'addebito mosso che cioè sulla "Cassa per il Mezzogiorno" manca la vigilanza del potere esecutivo. E' detto con chiarezza che il Presidente del Consiglio, o un ministro all'uopo designato, avrà la presidenza del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 1 ed eserciterà la vigilanza sulla gestione della "Cassa".

Non vale il dire che tale vigilanza sarà inattuabile senza un competente ufficio. E' logico che il Ministro designato si avvarrà della collaborazione di funzionari (lasciati presso i competenti Ministeri o chiamati a far parte di apposito ufficio) per esercitare con la maggiore ocultezza la necessaria vigilanza, per la quale sarà responsabile di fronte al Parlamento (1).

Alla CAMERA, in sede di approvazione dell'articolo la redazione definitiva della norma fu dovuta ad un emendamento proposto dal deputato Riccio (d.c.), accettato dalla Commissione e dal Governo, è approvato senza obiezioni (A.C. 20743).

AL SENATO, per un errore di trascrizione, nella trasmissione del testo approvato dalla Camera si verificò il singolare errore che l'articolo 23 fu riporta-

(1) Su questo particolare punto si ebbe, nel corso della discussione generale alla Camera, la critica del deputato Corbino all'aumento di personale che sarebbe stato provocato dalla necessità di istituire "un particolare ufficio alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del suo Delegato che deve controllare il personale della Cassa nella sua gestione" (A.C. 19816).

to nel primitivo testo della Commissione anziché in quel  
lo approvato dalla Assemblea della Camera.

Nei corso della discussione generale, l'errore di tra-  
scrizione fu posto in rilievo dal Sen. G.B. Rizzo il qua-  
le, ricollegandosi alla osservazione formulata dal rela-  
tore di maggioranza Sen. Domenico Romano sulla base del te-  
sto errato

La disposizione dell'articolo 23 è pleonastica per la par-  
te della Presidenza del Comitato che è disciplinata al-  
l'articolo 1. Il Ministro designato dovrebbe essere il  
Ministro responsabile della gestione della Cassa di fron-  
te al Parlamento (1),

si domanda che cosa volesse significare la dizione "vigilanza sulla gestione della Cassa" sostenuta nel testo tra-  
smesso, rilevando che

vigilanza è il termine tecnico dell'esercizio della fun-  
zione pubblica che corrisponde al controllo di legittimi-  
tà, controllo di legittimità che è invece attribuito al  
Collegio dei revisori.

Allora, cosa è la vigilanza sulla gestione di cui il Mi-  
nistro dovrebbe rispondere davanti al Parlamento?

Bisogna tenere ben presente che il Ministro in tanto può  
rispondere davanti al Parlamento in quanto ha facoltà di  
agire e per quegli atti che possano comunque ricollegar-  
si ad una sua manifestazione di volontà; ed anzi il pre-  
supposto della irresponsabilità del Capo dello Stato è  
che non può agire se non insieme con un Ministro che di-  
venta responsabile dell'atto da lui voluto. Ora in base  
al testo legislativo, sembrerebbe che la "vigilanza sul-  
la gestione" debba essere intesa in relazione con l'arti-  
colo 24, cioè in relazione con il controllo straordina-  
rio sulle persone (non sugli atti) che può portare allo  
scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.  
Il Ministro eserciterebbe la vigilanza sulla gestione del-  
la Cassa soltanto per vedere se ricorrono quelle gravi

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 6 relaz. magg. - Vedi Append. II

irregolarità di gestione che possono portare allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Ma in tal caso anche la funzione ispettiva del Parlamento, che si esercita attraverso l'interrogazione, la interpellanza e la mozione, sarebbe singolarmente diminuita perché il Ministro normalmente non agirebbe e dovrebbe dare conto soltanto dell'accertamento delle gravi irregolarità di gestione che possono portare al menzionato scioglimento (A.S. 19097).

Giunti al momento della approvazione dell'articolo il Presidente del Senato comunicò l'errata-corrigere inviata dalla Camera dei Deputati e la norma fu votata senza obiezioni.

Art. 24

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

Già art. 18 del progetto GOVERNATIVO che fu integralmente riprodotto dalla COMMISSIONE della CAMERA (1) e fu così approvato dalla CAMERA (A.C. 20743) e dal SENATO.

(1) Seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'art. 4 dai Comitati dei Ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'art. 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'art. 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Già art. 19 del Testo governativo, che prevedeva però soltanto le norme relative alla spesa, corrispondenti agli attuali 3º e 4º comma ed era inteso a tenere conto delle spese per le opere finanziate dalla Cassa ai fini della determinazione del contributo di solidarietà nazionale spettante alla regione siciliana, nonché dei contributi speciali che lo Stato può assegnare alle altre regioni dell'Italia meridionale a norma sia della Costituzione, sia dello Statuto speciale della regione sarda. Tale disposizione tiene conto dello spirito e degli scopi cui mirano i precitati contributi i quali, a vendo il fine di valorizzare le regioni in questione e di consentire l'esecuzione di programmi di opere pubbliche e di particolari piani di trasformazioni fondiarie, vengono naturalmente ad essere in massima parte assorbiti nel programma che si propone la Cassa (1).

(1) Doc. Camera 1170 pag. 7 - Vedi Appendice II

La norma fu oggetto di vivace discussione in contrario alla recisa opposizione dei deputati dell'estrema sinistra e dei partiti minori mentre fu sostenuta dai deputati della maggioranza.

In seno alla COMMISSIONE della CAMERA (1), di fronte alla proposta del governo si ebbe il seguente schieramento (citiamo dalla relazione di maggioranza):

- alcuni commissari sostenevano che le regioni con statuto a sé hanno il diritto a gestire direttamente i fondi da investire nei loro territori e, pertanto, chiedevano che le somme destinate alla Sicilia ed alla Sardegna venissero stralciate dal fondo comune della "Cassa" ed affidate agli organi regionali interessati;

- altri commissari, aderendo alle richieste formulate dai rappresentanti delle regioni siciliana e sarda, che furono intesi allo scopo di trovare una base di accordo, sostenevano che non bisognava imputare alle dette regioni la spesa per le opere da farsi nei loro territori e di conseguenza chiedevano l'abolizione del primo e del secondo comma dell'art. 19 come è indicato nel disegno di legge proposto dal Governo.

La Commissione invece - dopo maturo esame - è venuta nella determinazione di risolvere l'arduo problema con criteri prevalentemente politici.

Non è giusto creare una sperequazione di trattamento tra regioni con statuto a sé ed altre regioni prive ancora di un loro statuto. Lo Stato - col presente disegno di legge di natura eccezionale - compie uno sforzo massimo in virtù del quale intende estendere a tutte le regioni ad economia povera l'obbligo assunto nei confronti della Si-

(1) che se ne occupò nelle sedute del 13, 23 e 24 maggio e del 9 giugno. Vedi Appendice III.

cilia (coll'art.38 dello statuto della regione Sicilia - na) e nei confronti della Sardegna (coll'art.6, ultimo comma dello statuto speciale per la Sardegna). È logico ed è giusto quindi che le spese per opere pubbliche, fatte nella Sicilia e nella Sardegna, siano tenute presenti ai fini degli obblighi contenuti nei richiamati statuti.

Una diversa soluzione si risolverebbe in una grave ingiustizia in danno di quelle regioni, che non ancora hanno un proprio statuto. In conformità di tali principi - che non possono non essere accolti dalla Camera dei Deputati - la Commissione ha riclaborato il nuovo testo dell'articolo 19 (1).

La minoranza della Commissione così sintetizzò la sua opposizione alla norma:

Si aggiunga che la Cassa, con tutta la sua "autonomia dello Stato" non porterà neppure al risultato, certo benefico, di un maggiore accostamento alla volontà e alle esigenze delle popolazioni locali, in quanto la stessa "autonomia" essa conserverà anche nei confronti degli organismi regionali, sia delle regioni da costituire, sia di quelle già costituite e per le quali il riferimento contenuto all'articolo 19 è del tutto insufficiente e passibile anzi di una eccezione di incostituzionalità (2).

Troppo lungo sarebbe riassumere l'ampio dibattito cui l'articolo dette luogo alla CAMERA e al SENATO nel corso della discussione generale sul disegno di legge. D'altra parte, le tesi a contrasto sono tutte individuate nelle varie proposte di emendamento discusse e vo-

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 12 relaz. magg. - V. Appendice II.

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 17 relaz. min. - V. Appendice II.

tate in sede di approvazione dell'articolo alla Camera e che sono dettagliatamente riportate nel commento ai singoli commi.

Ci limitiamo, pertanto a fornire l'indicazione degli oratori che in modo particolare intervennero sull'argomento rinviando per i rispettivi interventi alla parte II e agli Atti parlamentari.

Per la Camera presero la parola i deputati: Melis, repubblicano; Cartia, socialista dei lavoratori; Laconi, comunista; Mastino Gesumino, democristiano. Per il Senato, i senatori: Spano, comunista; Rizzo G.B., indipendente, Raija repubblicano; Lussu, socialista e Li Causi comunista.

A conclusione della discussione generale furono presentati alla CAMERA e al SENATO alcuni ordini del giorno.

Alla CAMERA, un o.d.g. a firma Laconi, Polano, Gallico Spano Nadia comunisti del seguente tenore

"La Camera  
delibera di rimettere all'amministrazione regionale sarda, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 3 dello statuto regionale sardo, la gestione delle quote spettanti alla regione sugli stanziamenti previsti per la Casca per il Mezzogiorno, ed afferma che le quote stesse devono essere impiegate dal l'amministrazione regionale per la realizzazione di opere pubbliche e di trasformazione fonciaria coordinate col piano di rinascita economica e sociale della Sardegna da disporre ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sardo"-  
(A.G. 20365)

fu respinto dall'assemblea dopo che il Ministro Campilli ebbe dichiarato:

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Laconi, ricorderò che in sede di Commissione venne già affacciata la p

sibilità di assegnare direttamente alle regioni sarda e siciliana le quote a ciascuna spettanti, ma gli stessi presentanti delle due regioni siciliana e sarda convennero nella necessità di considerare unitariamente il paese. Essi dichiararono che intendevano restare in questo ambito unitario, che considerava tutto il Mezzogiorno, continentale ed isole salve restando le autonomie contemplate negli statuti speciali. (A.C. 20367).

Fu invece approvato dalla Camera (A.C. 20794), a conclusione della votazione degli articoli del disegno di legge, il seguente o.d.g. dei deputati democratici cristiani Adonnino, Lo Giudice, Calcagno, Tudisco, Guerrieri Mamuele, Volpe, Di Leo, Caronia, Salvatore

"La Camera,  
considerato che, a norma dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, il fondo di solidarietà nazionale da detto articolo previsto va determinato in una somma tendenzialmente diretta a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione, in confronto alla media nazionale di detti redditi;  
considerato che, pertanto, qualsiasi spesa per lavori pubblici in Sicilia, in quanto consegua l'effetto di un aumento dei redditi di lavoro, determina una variazione della relativa media, da tenersi presente nelle periodiche revisioni della somma da assegnarsi a titolo di solidarietà; e che l'articolo 19 della legge sulla Cassa del Mezzogiorno, nella parte che riguarda l'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, costituisce soltanto applicazione dei suesposti principi che chiaramente risultano dal testo dello Statuto,  
invita il Governo conseguentemente ad applicarlo.

Già accettato dal Governo in sede di votazione degli ordini del giorno presentati a conclusione della discussione generale (A.C. 20368).

Al SENATO, la questione venne riproposta nel seguente ordine del giorno presentato dai senatori democristiani Girardina, Italia, Sanmartino, Lazzaro e Macrì

"Il Senato, considerato che, a norma dell'articolo 38 del lo Statuto per la Regione siciliana, il contributo di solidarietà in detto articolo previsto, va determinato in una somma tendente a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale dei detti redditi;

considerato che qualsiasi spesa per lavori pubblici in Sicilia, in quanto consegna l'effetto di un aumento dei redditi di lavoro, determina un aumento della relativamente da tenersi presente nelle periodiche revisioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 38 anzidetto;

considerato che pertanto l'articolo 25 della legge sulla Cassa del Mezzogiorno, nella parte riguardante l'articolo 38, costituisce semplice applicazione dei detti principi chiaramente risultanti dallo Statuto della Regione siciliana;

invita il Governo ad applicare, nei sensi anzidetti, lo articolo 25 della legge sulla Cassa del Mezzogiorno".

Pronunciandosi sull'argomento il Ministro Campilli, nel suo intervento a conclusione della discussione generale, così si era espresso

L'articolo 25 quando afferma che "nelle spese dei lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1848, n.2", conferma, e non poteva essere diversamente, quello che lo Statuto riconosce costituzionalmente alla Sicilia: l'articolo 25 non annulla l'articolo 38, dichiara soltanto che le opere da eseguire saranno computate per quanto interno nelle norme contemplate dalla Costituzione.

Non siamo tenuti, come Governo, al rispetto di quelle che le leggi scritte fissano, ma siamo anche tenuti al rispetto di altri obblighi anche se non ancora espressi in leggi speciali. Ci sono dei diritti della Sicilia e della Sardegna consacrati dagli Statuti speciali, ma ci sono anche dei diritti che l'articolo 119 della Costituzione riconosce alle regioni meno avanzate economicamente e socialmente. Quindi, anche se allo stato delle leggi attuali c'è una situazione di diritto diversa tra regione e

e regione, c'è tuttavia un impegno morale e politico che lega Parlamento e Governo, perchè tutte le zone non sviluppate abbiano egualmente assistenza ed aiuto in misura congrua alle loro condizioni di vita. (A.S. 19179)

e pertanto quando l'o.d.g. Giardina venne in votazione , il secondo firmatario Sen. Sanmartino dichiarò

Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro ritengo vera mente superfluo qualunque commento. Debbo aggiungere però che il senatore Rizzo ha dichiarato di associarsi a quest'ordine del giorno, in quanto egli ieri, nel suo di scorso, trattò lo stesso argomento molto elevatamente ed efficacemente. Lieto di questa sua solidarietà e fiducioso che il Senato vorrà ripetere e confermare il voto che l'altro ramo del Parlamento ha dato favorevolmente ad analoga tesi rinunzio a svolgerlo più diffusamente (A.S. 19181)

al che il Ministro Campilli fece presente

Ho fatto già al riguardo dichiarazioni che mi pare dovrebbero avere soddisfatto la richiesta del senatore San martino. Ci sono del resto dei voti già espressi dalla Camera, voti che noi abbiamo accolto come indirizzo, per l'applicazione della legge, nei confronti della Sicilia. Presentare un ordine del giorno che si differenzia in alcuni punti da quello presentato alla Camera, ci porrebbe in condizioni di doverne accettare una parte e respingere un'altra. Dichiaro quindi che lo accolgo come raccomandazione, nel senso che accetto l'ordine del giorno nel lo spirito delle mie dichiarazioni or ora fatte ( A. S . 19181)

e il Sen. Sanmartino accettò l'impostazione data dal Ministro.

1° comma

I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'art. 4 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1.

accedere alla richiesta fatta pervenire dai rappresentanti delle regioni interessate, alle cui amministrazioni è stato riconosciuto il diritto di predisporre — d'intesa con la "Cassa" ed in conformità al programma ed alle direttive date dal Comitato dei ministri — i programmi particolari delle opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna" (1) e fu approvato senza modifiche dalla Camera.

Un emendamento aggiuntivo del deputato Melis (rep.) inteso a stabilire la partecipazione dei Presidenti delle regioni sarda e siciliana alla formulazione del piano delle opere (art. 1 comma 2°) per le rispettive regioni, fu respinto (2).

Il deputato Melis, illustrando alla Camera la sua proposta (3) dichiarò che essa era in relazione con l'art. 47 dello Statuto sardo che prevede l'intervento del Presidente della Regione "alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione" sostenendo che la legge che detta la norma fondamentale che regola i rapporti politici, tra

(1) Doc. Camera 1170-A pag. 12 relaz. magg. — V. Append. II.

(2) Ricordiamo qui per inciso che, in sede di articolo 20 fu parimenti respinto dalla Commissione un comma aggiuntivo proposto dai deputati Recoraro (d.c.) e Melis (rep.) inteso a stabilire che due membri del Consiglio d'Amministrazione della Cassa fossero tratti da apposite forme predisposte dai governi regionali siciliano e sardo, in rappresentanza delle rispettive regioni (seduta del 5 maggio 1950 — V. Append. II).

(3) a favore della quale si dichiararono i deputati De Vita (rep.) e Iaconi (com.) anche a nome del gruppo comunista (A.C. 20752).

fu introdotto  
ex novo dalla  
COMMISSIONE  
della CAMERA  
allo scopo "di

lo Stato e la regione sarda, impegna lo Stato a concordare le sue direttive con la regione, e allora non si può ignorare la funzione del presidente della regione, senza far torto agli interessi che rappresenta in questa sede e per questa legge così evidenti, come di fatto avviene escludendolo dalla partecipazione alle deliberazioni di questo comitato ristretto di ministri (A.G. 20750).

Il relatore di maggioranza Jervolino ribadi che per una ragione "non solamente politica, ma eminentemente di giustizia", la Camera non poteva non seguire l'orientamento prevalso in sede di Commissione, "quello cioè di stabilire un trattamento uguale per tutti" e ricordò tra l'altro al deputato Melis che l'articolo in esame costituiva "il frutto di paziente elaborazione ed anche di numerosi colloqui avuti col rappresentanti della regione sarda" - (A.G. 20751).

Il Ministro Campilli dichiarò che il Governo riteneva che, "con la precisazione del primo comma dell'articolo 19, i diritti della regione sarda e di quella siciliana siano pienamente riconosciuti. Nell'articolo si dice che: "i programmi saranno predisposti dalle amministrazioni delle regioni di intesa con la Cassa e in conformità al programma, ecc.". E' indubbio che questo non potrà avvenire se non attraverso contatti e riunioni che l'amministrazione della Cassa e il comitato dei ministri dovranno avere con i presidenti delle amministrazioni regionali. La garanzia è data dal fatto che la elaborazione del programma è fatta dalla regione di intesa con la Cassa. Il Comitato dei ministri deve poter coordinare i programmi di tutte le regioni meridionali".

AL SENATO il comma fu approvato senza discussione.

2° comma

Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

fu anch'esso introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA

approvato dalla CAMERA nel testo proposto con l'aggiunta del richiamo agli art. 4 e 8 della legge.

In sede di approvazione del comma si ebbero alla Camera due proposte di emendamento.

Una del deputato Melis (rep.) intesa a sostituire il comma col seguente

"alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere le amministrazioni regionali provvederanno di intesa con la Cassa"

è motivata dal proponente con la necessità di mettere l'articolo nel suo complesso sulla linea di osservanza di quella autonomia effettiva funzionale che, in coerenza con le norme che abbiamo già approvato, deve presiedere al lavoro della Cassa dalla fase di programmazione a quella di progettazione e infine di esecuzione (A.C. 20752), che venne respinta dall'Assemblea dopo che Commissione e Governo si dichiararono contrari per le ragioni già ripetutamente esposte (A.C. 20753).

In sede di dichiarazione di voto il deputato Mastino Gessumino (d.c.) si dichiarò contrario all'emendamento Melis (1) per una ragione sostanziale di ordine tecnico e cioè che

secondo l'emendamento dell'on. Melis la progettazione e l'esecuzione invece dovrebbero essere di competenza di -

(1) favorevole invece si dichiarò l'on. Laconi (com.) anche a nome del suo gruppo.

retta della amministrazione regionale, sia pure d'accordo con la Cassa. È questo che io non desidero, poichè la progettazione e l'esecuzione importano una così formulabile organizzazione tecnico-pratica (io lo so per quotidiana esperienza) che difficilmente è possibile ritrovare (soprattutto in un momento in cui l'autonomia sarda fa i suoi primi passi non sempre certi) in tutte le regioni d'Italia, e non solo in una regione come la Sardegna che ha tante defezioni di ordine tecnico, ma anche in regioni molto più progredite e molto più tecnicamente attrezzate. Quindi, dare alla regione questa competenza diretta, precisa (a prescindere che sarebbe superflua perchè ciò si ottiene attraverso l'emendamento Maxia), potrebbe essere pericoloso e dannoso, soprattutto nella prima attuazione della Cassa. D'altra parte l'essenziale è che "i lavori vengano eseguiti dalla Sardegna attraverso i suoi organi".

A questa necessità fu ispirato appunto l'altro emendamento, dcì deputati Maxia, Mastino Gesumino e altri deputati d.c. nonchè del deputato Melis, di richiamare esplicitamente nel comma, gli artt.4 e 8 della legge (programmi e esecuzione delle opere), emendamento che, accolto dalla Commissione e dal Governo fu approvato dalla Camera e del quale il deputato Mastino Gesumino precisò la ragione giuridica motivandola con il fatto che trattandosi nel l'articolo di una norma speciale si sarebbe potuto intendere che questi due articoli non fossero stati richiamati (A.C. 20754).

AI SENATO il comma fu approvato senza discussione.

3° e 4° comma

Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'art. 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'art. 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

finalità (1). In essi,

"viene ribadito il principio che della spesa per lavori pubblici - da eseguirsi in Sicilia ed in Sardegna - si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto siciliano e dell'articolo 8, ultimo comma, dello statuto sardo. Abbiamo detto "ribadito il principio" non a caso, perché, a riguardo, esistono due precedenti legislativi:  
a) decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole). L'articolo 14 è del seguente tenore: "Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 si procederà di intenzione la regione siciliana. In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana - approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della regione stessa".

b) legge 29 dicembre 1948, n. 1522 (autorizzazione della spesa di venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia. L'articolo 5 della legge in parola riproduce presso a poco il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.(2)

Alla CAMERA venne proposta la soppressione di entrambi i commi sia dai deputati repubblicani De Vita e

corrispondono  
con modifiche  
al testo del-  
l'articolo GO  
VERNATIVO del  
quale si è già  
ricordata la

(1) Vedi Osservazioni generali sul presente articolo.

(2) Doc. Camera 1170-A pag. 12 relaz. magg. V.Appendice II.

Nelio che dal deputato Laconi (com.).

Svolgendo il suo emendamento il deputato De Vita sostengono la tesi che

se il Governo ha tenuto conto di questo impegno annualmente negli stanziamenti ordinari, a mio giudizio non dovrà più tenerne conto ora, trattandosi di una legge di carattere straordinario, ossia di opere pubbliche di carattere straordinario, perchè, se per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna si tien conto del fondo di solidarietà nazionale, nella determinazione delle opere pubbliche che debbono essere effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia ed in Sardegna, ben poca cosa, in virtù di questa legge straordinaria, andrà alle due regioni (A.C. 20753).

Il deputato Laconi, dal conto suo, sollevò sulla norma proposta nei commi 3º e 4º dell'articolo una vera e propria eccezione di incostituzionalità sostenendola con la motivazione che "le spese per particolari piani di opere pubbliche che la Cassa per il Mezzogiorno farà nel territorio delle due regioni "non sono imputabili ai fini della determinazione dei "contributi in denaro" che lo Stato è obbligato a effettuare a favore della regione siciliana e della regione sarda a norma dei rispettivi statuti (A.C. 20755).

Contro le proposte De Vita e Laconi si dichiararono i deputati Mastino Gesumino e Vigo, entrambi d.c., il primo, rilevando che attraverso la norma in discussione veniva riaffermata l'efficacia dell'art. 8 dello Statuto sardo : "bisognerà solo fare un conteggio fra quello che essa deve avere attraverso la Cassa per il Mezzogiorno e ciò che le spetta in base all'articolo 8 della Costituzione Sar-

da. Ma l'articolo 8 rimarrà" (A.C. 20759); il secondo, di chiarando superflua la proposta di soppressione e riaffermando che

se la Sicilia è vigile nella tutela e nella pretesa di servanza, da parte di chiunque, dei diritti che le competono, riconoscono i propri doveri ed è rispettosa e riguardosa dei diritti dello Stato. Noi insomma non vogliamo privilegi, ma non vogliamo nemmeno esser privati di ciò che la legge ci ha dato e pertanto con lealtà dichiammo di ritenere conforme alla lettera ed allo spirito dell'articolo 38 dello statuto il richiamo che di esso si fa, ai fini di conteggio, in seno all'articolo 19 della legge che discutiamo (A.C. 20759).

La replica della Commissione e del Governo alle obiezioni sollevate fu circostanziata ed esauriente.

Il relatore di maggioranza Jervolino, quanto alla questione della Costituzionalità richiamò l'art. 119 della Costituzione:

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali"

facendo rilevare che trattavasi "di una norma la quale deve avere vigore indiscriminatamente per tutte le regioni, attraverso il quale, lo Stato, per sollevare le regioni del Mezzogiorno, si è assunto, in forma solenne, lo obbligo di corrispondere contributi speciali a singole regioni. Il che significa che l'obbligo deve essere mantenuto non nei confronti di questa o quella regione ma di tutte le regioni del Mezzogiorno e delle isole".

Lo Stato può assolvere tale obbligo o assegnando a singole regioni contributi speciali o eseguendo i lavori necessari per "valorizzare il Mezzogiorno e le isole". Essenziale è che sia raggiunta la finalità indicata nell'articolo 119 della Costituzione.

Dal momento in cui lo Stato mette a disposizione di tutte le regioni ad economia povera (compresa la Sardegna e la Sicilia) mille miliardi da investirsi in dieci anni, anzitutto, detta somma deve essere ripartita equamente fra tutte le regioni interessate, tenendosi naturalmente presenti le maggiori o minori necessità locali. In secondo luogo, è necessario, logico, soprattutto giusto, che siano tenute presenti le spese fatte in ciascuna regione, allo scopo di non creare sperequazioni. Nei confronti della Sicilia e della Sardegna lo Stato ha assunto degli impegni che mirano ad elevarne i redditi di lavoro nel la regione in confronto della media nazionale. Come deve assolvere questo compito? La forma è molto semplice: versando una somma alla regione, da impiegarsi - in base ad un piano economico - nell'esecuzione di lavori pubblici. Ora, o la erogazione la farà in denaro o, viceversa, eseguirà i lavori pubblici per la ragione molto opportuna - mente ricordata poco fa dall'onorevole Mastino, che cioè le regioni non hanno la necessaria attrezzatura. La finalità che si propone lo Statuto è aggiunta egualmente: elevarne, ripeto, il tono morale, economico e sociale della regione (A.C. 20757).

Rispondendo poi al deputato De Vita richiamò i già citati precedenti legislativi (1) concludendo che qualunque altra soluzione - per ragioni logiche, politiche, equityive - non poteva accogliersi. "Ripeto: lo sforzo massimo del Governo deve essere rivolto nei confronti di tutte le regioni ad economia povera e non deve creare sperequazioni, che costituirebbero precedenti non simpatici - (A.C. 20757).

Il Ministro Campilli rilevò che il deputato Laconi aveva espresso una preoccupazione di ordine costituzionale, che a me sembra (come egli del resto l'ha definita) una questione del tutto formale. Ora, il sollevare delle ec-

(1) Vedi in particolare Doc. Camera 1170-A pag. 12 relazione di maggioranza - Appendice II

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

Gia art. 20 del progetto GOVERNATIVO che prevedendo "esenzioni e agevolazioni fiscali a favore della Cassa nonchè alla riduzione dei compensi spettanti a pubblici notai, a ingegneri e ad altri tecnici per atti, contratti ed altre prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Cassa" dettava norme "corrispondenti alla prassi ormai in vigore per

gli enti pubblici" (1).

La COMMISSIONE della CAMERA (2) lo approvò con qualche lieve modifica che la CAMERA accolse e che al SENATO non dette luogo ad obiezioni.

1° e 2° comma

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

provati senza emendamenti (A.C. 20760).

Per il SENATO registriamo una osservazione formulata in proposito dal relatore Sen. Domenico Romano nella relazione della maggioranza della COMMISSIONE.

(1) Doc. Camera 1170 pag.7 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 24 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Vedi raffronto fra i due testi in Doc. Camera 1170-A, pag.30 all'art.20 - Appendice II.

riproducono il testo GOVERNA TIVO con qualche modifica apportatavi da la COMMISSIONE della CAME RA (3).

Alla CAMERA questi due comi furono ap-

E' da rilevare anche che mentre il disegno di legge tende a far beneficiare la Cassa di tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti anche per altri organismi, è stabilita una quota fissa a favore dell'Irario di 5 centesimi per ogni 100 lire. Non è grandissima somma, ma sul complesso di 1000 miliardi si tratta sempre di 500 milioni che vengono sottratti ai programmi (1).

3° comma

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'incapace del presidente del Consiglio di amministrazione.

riproduce il testo GOVERNATIVO con la modifica apportata dalla COMMISSIONE

della CAMERA di sostituire con la dizione possono anche essere ricevuti il testo governativo che recitava "sono ricevuti" (2).

Alla CAMERA venne approvato un emendamento del deputato Colitto (lib.), fatto proprio dal deputato Corbino (lib.) e accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a precisare chi deve dare la delega e cioè il Presidente del Consiglio di Amministrazione (A.C. 20760)

AL SENATO non si ebbero rilievi.

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 5 relaz. magg. V. Appendice II -

(2) Vedi le precisazioni del relatore Jervolino nel commento al comma seguente.

4° comma

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

riproduce il testo GOVERNA TIVO con qual che modifica

apportata dalla COMMISSIONE della CAMERA.

Alla CAMERA vennero presentati sul comma un emendamento soppressivo del deputato Corbino (lib.) e uno sostitutivo del deputato Rocco (d.c.) che furono entrambi respinti dall'Assemblea.

L'emendamento soppressivo del deputato Corbino che, ritirato dal proponente venne fatto proprio dal relatore di minoranza Alicata e fu respinto dalla Camera, era inteso, secondo le dichiarazioni dello stesso Corbino, a richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla questione dei compensi ai liberi professionisti che lavorano per lo Stato.

Poichè le tariffe dei compensi sono stabilite dallo Stato e dagli Ordini di ciascuna categoria, non comprende perché lo Stato debba mettere una imposta corrispondente al 50 per cento sul reddito dei professionisti. Si tratta di una forma di impostazione ad personam, che mi lascia perplesso anche per un altro motivo: con quale criterio saranno scelti questi professionisti, notai, geometri, ingegneri? Io desidererei avere delle assicurazioni sul metodo con cui la collaborazione di questi professionisti sarà sollecitata (A.C. 20762).

L'emendamento del deputato Rocco era inteso invece a riservare alla "esclusiva competenza dei notai" gli atti e contratti che comportano l'adempimento di formalità in pubblici registri pur riducendo alla metà i relativi onorari. Svolgendolo alla Camera il proponente, dopo

aver ricordato che la "forma pubblica amministrativa", se con le norme legislative con le quali venne introdotta nella nostra pubblica amministrazione, va riferita "alle contrattazioni che abitualmente fa lo Stato e riguardano in genere contratti obbligazionari, oppure si tratta di verbali di appalti, a trattativa privata o in pubblica", sottolineò che diverso era invece il caso della Cassa, la cui attività, nella misura di circa l'80% è rivolta verso la riforma fondiaria.

e quindi riguarda lo scorporo delle grandi proprietà con il passaggio da un solo grande proprietario a molti proprietari, l'estinzione di contratti enfitetici o creazione di nuovi, modifiche o estinzioni di servirù prediali, di canoni, censi, livelli, ecc., iscrizioni e cancellazioni d'ipoteche, passaggi sui libri catastali, insomma tutta la gamma dei diritti reali di godimento e di garanzia ed il passaggio del diritto di proprietà che, a norma di legge, non hanno valore nei confronti dei terzi se non sono trascritti negli appositi registri ipotecari.

e mise in rilievo che

Questa parte dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno non può essere sottratta a quei professionisti che sono i soli autorizzati ad esplicarla dalle leggi vigenti e che sono i notai: i quali professionisti sono eletti a tali delicate mansioni con rigorose norme di selezione mediante appositi concorsi di esame, devono dedicarsi esclusivamente all'attività notarile, che viene ad essere fonte di preziosa esperienza, sono soggetti alla vigilanza, ai controlli ed alle sanzioni previste dall'ordinamento del notariato, il che costituisce un'ulteriore garanzia per la piena regolarità della loro opera; debbono custodire con particolare diligenza i loro atti, che sono poi conservati negli archivi notarili a disposizione del pubblico. Il che non può dirsi per gli atti rogati dai funzionari in forma pubblica amministrativa. Aggiungete ancora che la Cassa si scioglie dopo dieci anni ed aumenterà la difficoltà per poter prendere visione e copia di questi atti dopo quell'epoca.

lamentando in pari tempo gli inconvenienti ed abusi cui dava luogo questa forma pubblica amministrativa ai danni dello Stato e ai danni del "serio e valoroso ordine dei notai", del quale sottolineò diffusamente le "non floride condizioni economiche" (A.C. 20760-61).

Rispondendogli, il relatore di maggioranza Jervolino fece rilevare come la Commissione fosse già venuta incontro per quanto possibile al voto espresso dal Consiglio dell'Ordine Notarile modificando con un pescone la rigida formulazione governativa che escludeva l'incarico ai notai.

Più di così la Commissione non può fare per una ragione molto semplice: se la Commissione dovesse accogliere la proposta dell'onorevole Rocco verremmo a portare una innovazione sostanziale di grande portata nella legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, perché la norma da modificare non vige esclusivamente a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ma vige nell'interesse di tutte le amministrazioni statali.

Il Governo si trovò d'accordo con la Commissione e, messo ai voti, l'emendamento venne respinto dall'Assemblea.

Al SENATO non si ebbero sul comma rilievi di sorta.

5º comma

Le formalità ipotecarie e le voltare catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

COMMISSIONE della CAVIERA tra cui la riduzione alla metà degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alla CAVIERA, come al SENATO il comma non dette luogo a rilievi di sorta.

5º comma

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

scussione iniziata sul 4º comma con l'emendamento Corbino e dal relatore di minoranza Alicata fu presentato un emendamento soppressivo dell'intero comma.

Nell'illustrarne le ragioni alla Camera, il deputato Ali cata rilevò che non bisognava assolutamente introdurre nel la legge un criterio di questo genere.

Io faccio osservare — e credo che la mia osservazione sia valida — che è la prima volta che in una legge noi stabiliamo che si possano violare le tariffe sindacali profes-

riproduce il testo GOVERNA TIVO con qual che lieve modifica introdotta dalla

è identico al testo GOVERNA TIVO. Su di esso, alla CA MERA si riaccese la di-

sionali, che sono il risultato di lotte sindacali, di accordi sindacali, di interventi legislativi.

Si si fece osservare la Commissione che, siccome si trovava molto probabilmente di progetti molto cospicui, sembrava opportuno che gli onorari dei tecnici incaricati di redigere questi progetti fossero ridotti alla metà. In primo luogo feci allora osservare, e torno a fare osservare ora, che non si tratta soltanto di progettisti per i quali, forse, visto che vi è il criterio della percentuale, per alcuni lavori si potrebbe arrivare a compensi molto alti. Ma qui si parla di geometri, di ingegneri e di altri tecnici.

In secondo luogo, se vi è una grossa opera da fare possono essere incaricati diversi tecnici anziché uno solo, anche con beneficio della buona esecuzione del progetto o dell'opera stessa.

Ma, secondo me, questa ragione dell'entità di alcuni profitti che si potrebbero venire a determinare (cosa che può essere eliminata da un accordo intervenuto dell'amministrazione della Cassa) non è sufficiente per giustificare l'arbitrio che la Camera si prenderebbe introducendo in un disegno di legge il criterio che, improvvisamente, per certe determinate categorie gli onorari possano essere ridotti alla metà o possano essere ridotte all'americana le tariffe professionali. Si introduce un principio che è inaccettabile, perché potrebbe valere oggi per le tariffe dei geometri e dei tecnici e potrebbe valere domani per altre categorie di lavoratori intellettuali (A.C.20763).

Rispondendogli, il relatore di maggioranza Jervolino fece rilevare che l'entità dei lavori è tale che naturalmente deve portare come conseguenza ad una revisione dei compensi professionali.

Qui si tratta non di migliaia di lire, ma di milioni ed i miliardi. Inoltre, per quanto si riferisce ai liberi professionisti - Onorevole Alicata - abbiamo anche dei precedenti. Mi limiterò a leggere l'ultimo comma dell'articolo 15 della richiamata legge 3 agosto 1949 n.589: "Nel caso in cui gli enti locali facciano ricorso, per larga-

lizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alla prestazione tecnica dei liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per ingegneri, architetti e per geometri ridotte del 20 per cento".

Noi non abbiamo messo nessun limite, ma abbiamo solo detto: "è consentito che la liquidazione dei compensi possa avvenire in misura inferiore a quella normale" (A.U.pag. 20763).

Il Governo fece proprie le conclusioni della Commissione e la proposta di soppressione, messa ai voti, fu respinta dall'Assemblea.

Art.27

L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.

Già art.21 del progetto GOVERNATIVO del quale la relazione governativa metteva in rilievo il fatto che "nelle norme per la compilazione e la approvazione del bilancio è prevista la comunicazione al Parlamento, in allegato al conto consuntivo dello Stato, assieme ai bilanci degli enti e delle società, nelle quali lo Stato ha una partecipazione o alle quali ha delegato un servizio" - (1).

L'articolo nel testo governativo conteneva (come 2° comma) anche la norma

Il primo esercizio, che si chiuderà il 30 giugno 1951, comprenderà anche il periodo anteriore al 30 giugno 1950 nel quale la Cassa, a seguito dell'approvazione della presente legge, avrà funzionato che la COMMISSIONE della CAMERA (2) soppresso ritenendo superfluo in contenuto dal momento che "basta la norma contenuta nel primo comma che cioè l'amministrazione della "Cassa" è regolata ad anno finanziario" (3).

Un'altra modifica apportò pure la Commissione, relativa

(1) Doc.Camera 1170 pag.7 - Vedi Appendice II

(2) Seduta del 31 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc.Camera 1170-A pag.13 relaz.magg. - Vedi Appen.II  
La questione superata di fatto dal momento che la legge fu pubblicata il 1° settembre 1950.

all'ultimo comma, sostituendo la dizione del testo go-  
vernativo: "Esso è comunicato al Consiglio dei Ministri  
e in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parla-  
mento", con la seguente diversa formulazione: "Esso è  
comunicato al Consiglio dei Ministri e, entro il 31 di-  
cembre, presentato al Parlamento".

Alla CAMERA, nel corso della discussione gene-  
rale il deputato Corbino (lib.) criticò la nuova formu-  
lazione introdotta dalla Commissione sottolineando che  
mentre il testo ministeriale prescriveva che il conto  
consuntivo è presentato come allegato al consuntivo del  
bilancio dello Stato, nel testo della Commissione si di-  
ce che il consuntivo della Cassa entro il 31 ottobre sa-  
rà approvata dal Ministero del tesoro, e che entro il  
31 dicembre sarà presentato al Parlamento. Ma v'è una  
legge che prescrive che i consuntivi da questo eserci-  
zio in poi devono essere presentati regolarmente. Giun-  
ti al 31 dicembre 1951, potremmo pretendere con la pre-  
sentazione del consuntivo generale anche il consuntivo  
della Cassa (A.C. 19817)

ricevendone, dal Presidente della Commissione Scoca la  
risposta che

la modifica che la Commissione ha apportato è puramente  
formale. Ma se questo è la fissazione di un termine do-  
vesse ingenerare equivoci e complicazioni, potremmo tor-  
nare alla dizione originaria e dire che il bilancio con-  
suntivo dello Stato: il che comporta necessariamente la  
comunicazione alla Corte dei conti, la quale potrà ese-  
guire il riscontro e riferire alle Camere (A.C. 20161).  
In sede di approvazione dell'articolo, mentre i primi  
due commi furono approvati senza modifiche il terzo com-  
ma fu emendato nel testo attuale su proposta del deputa-  
to Corbino e venne insieme respinta, dopo ampia discus-

sione, una proposta dei deputati Laconi e altri (com. e soc.) per un articolo aggiuntivo, del seguente tenore :

La Corte dei conti riferisce direttamente al Parlamento sul risultato dei riscontri eseguiti sulla gestione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Nell'illustrare alla Camera le ragioni della sua proposta il deputato Laconi, rifacendosi a quanto già sostenuto in sede di discussione generale (1), aveva sottolineato che la Cassa per il Mezzogiorno, rientrando strettamente nella definizione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, non può sottrarsi al controllo della Corte dei conti nè può uscire dalla sfera degli enti sui quali la Corte dei conti esercita il suo controllo e ha il compito di riferire al Parlamento e che pertanto non può essere superata in alcun modo la disposizione molto precisa della Costituzione, la quale stabilisce non tanto un diritto della Corte, quanto un diritto del Parlamento di avere sulla gestione degli enti finanziati dallo Stato la relazione del massimo organo tecnico previsto dalla Costituzione repubblicana (A. C. 20743-44).

Rispondendogli, il relatore di maggioranza Jervolino, rilevò che all'obbligo contenuto nella seconda parte dell'art. 100 della Costituzione si era già ottemperato con la norma riguardante le composizioni del Collegio di revisori dei conti (art. 21) stabilendo che due rappresentanti della Corte dei conti partecipassero al controllo

(1) Vedi osservazioni generali all'art. 21 riguardanti il Collegio dei revisori.

sulla gestione finanziaria della Cassa per il mezzogiorno: e ciò in piena armonia con l'articolo 100 della Costituzione.

Non so quale altro controllo invoca l'onorevole Laconi. Per ogni altra formalità di legge, la Corte dei conti si atterrà alle prescrizioni indicate nella Costituzione senza che sia necessario farne un esplicito richiamo nel disegno di legge, che stiamo esaminando (A.G. 20744).

Il Ministro Campilli, aderendo all'emendamento Corbino che proponeva il ritorno al testo governativo, fece osservare al deputato Laconi che

la formula presentata dal Governo nel disegno di legge originario, viene incontro alla espressa preoccupazione, in quanto i consuntivi presentati alla Camera sono presentati sempre previo esame alla Corte dei conti e, poichè il rendiconto della Cassa è allegato al rendiconto del Tesoro, è evidente che la Corte dei conti dovrà riferire anche sull'allegato. Perciò le considerazioni dell'onorevole Laconi si possono considerare superate e mi auguro che anch'egli sia di questo parere" (A.G. 20765).-

Messo ai voti l'emendamento Laconi fu respinto e il 3º comma fu approvato nella attuale dizione, con la precisazione che la soppressione del termine del 31 dicembre proposto dalla Commissione, fu dovuta al fatto che tale termine per la presentazione del consuntivo è già prescritto per legge.

Al SENATO oltre alle osservazioni del Sen. Rajola e del relatore di maggioranza Sen. Bonaciccio Romano, ricordate a proposito dell'articolo 2 sulla questione dei controlli della Corte dei conti (vedi), non si ebbero altri rilievi degni di nota.

Art.28

Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Già art.22 del progetto governativo.

La relazione governativa dava ragione della norma contenuta nel 2º comma mettendola in relazione con la opportunità che la Cassa potesse iniziare senza indugio la sua attività non appena la legge fosse stata approvata dal Parlamento (1).

La COMMISSIONE della CAMERA (2) riprodusse lo articolo con qualche lieve modifica e precisamente:  
al 1º comma: dopo le parole "il regolamento della presente legge" soppresso le parole "nonchè lo Statuto della Cassa e le sue eventuali modificazioni";  
al 2º comma: soppresso egualmente il richiamo allo "statuto"  
al 3º comma sostituirà alla dizione "la Cassa è autorizzata ad avvalersi" la dizione si avvale (3).

La CAMERA approvò senza discussione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione (A.C. 20766).

(1) Doc.Camera 1170 pag.7 - Vedi Appendice II

(2) Seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(3) Doc.Camera 1170-A pag.13 relaz.magg.- Vedi Appen.II

La COMMISSIONE del SENATO, invece, formulò a proposito dell'articolo i due seguenti rilievi

1. l'art. 23 stabilisce il regolamento alla legge e ad esso adegua il funzionamento della Cassa. Nell'art. 24 invece si parla pure di uno statuto. Sarebbe necessario precisare la necessità e la portata dello statuto in confronto al regolamento e da chi debba essere approvato;
2. lo stesso articolo 23 nell'indicare i Ministri che devono approvare il Regolamento omette quello dell'industria e del commercio che per l'articolo 1 fa parte del Comitato dei Ministri (1).

In sede di approvazione dell'articolo fu proposto, dal relatore di minoranza Spezzano e altri, un emendamento inteso a stabilire: "Il regolamento della presente legge è approvato infra il termine di tre mesi, ecc."

L'emendamento venne accettato dal Governo come raccomandazione e pertanto non fu messo ai voti (A.C. 19197).

(1) Doc. Senato 1182-A pag. 6 relaz. magg. - Vedi Append. II

Art.29

Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

Introdotto ex novo dalla COMMISSIONE della CAMERA (1) come art.24-bis per la ragione che "i molteplici fini assegnati alla "Cassa per il Mezzogiorno" e l'attività complessa, che essa dovrà svolgere per il conseguimento dei fini medesimi - nel mentre le conferiscono diritti - la faranno contrarre obbligazioni. E' sembrato, perciò, necessaria una norma nella quale fosse prescritto che i diritti e le obbligazioni della "Cassa" si trasferiscono allo Stato, alla data di cessazione della sua attività o in caso di scioglimento" (2).

L'articolo fu approvato dalla CAMERA nel testo proposto senza discussione (A.C. 20756) e altrettanto avvenne al SENATO.

(1) Seduta dell'11 maggio 1950 - Vedi Appendice III

(2) Doc.Camera 1170-A pag.13 relaz.magg. - Vedi Appen.II

Art.30

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Già art.23 del progetto GOVERNATIVO approvato senza modifiche dalla COMMISSIONE della CAMERA (1) non - chè dalla CAMERA stessa e dal SENATO salvo una proposta del deputato Corbino, che fu accolta, relativo alla sua collocazione dopo la norma dell'art.29.

---

(1) Seduta del 12 maggio 1950 - Vedi Appendice III

Fine  
del II Volumo



